



Valutazione Ambientale Strategica

Quarto Programma d'Azione
per le zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola

Regione del Veneto

ESITI ISTRUTTORI SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

PARTE A: AUTORITÀ AMBIENTALI PAG. 2

PARTE B: SOGGETTI INTERESSATI PAG. 43



PARTE A: AUTORITÀ AMBIENTALI

Con nota prot. reg. n. 530805 del 14/12/2020 in allegato 6 alla lettera di trasmissione, è stato richiesto il parere alle Autorità Ambientali, individuate secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2 del rapporto ambientale, in merito alla proposta di Programma, Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica adottate con DGR 1697 del 9 dicembre 2020.

Sono pervenute dalle Autorità Ambientali le seguenti note.

n.	data	protocollo	Autorità Ambientale
1	15/01/2021	18348	Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali
2	15/01/2021	18359	MIBACT-Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza
3	15/01/2021	18567	ARPAV
4	18/01/2021	21749	Città Metropolitana di Venezia
5	21/01/2021	28333	MIBACT- Segreteria Regionale per il Veneto
6	04/02/2021	52461	Provincia di Rovigo
7	08/02/2021	58825	Provincia di Belluno
8	12/02/2021	67174	MATTM
9	08/02/2021	58776	Direzione Turismo

Le restanti Autorità Ambientali in indirizzo alla sopracitata nota prot. reg. n. 530805 del 14/12/2020, non hanno formulato pareri/osservazioni.

Nel documento che segue si illustrano gli elementi di riscontro e le indicazioni di recepimento relativamente ad ogni singola osservazione, brevemente riassunta.

Preme evidenziare che con la DGR n. 1697/2020 di adozione della proposta di Programma e di Rapporto Ambientale sono stati contestualmente adottati gli "Allegati tecnici alla Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Allegato E).

Tali allegati hanno contenuto applicativo e riepilogativo per aggiornare e mettere a sistema indicazioni operative che si sono susseguite negli anni; gli allegati non sono oggetto di valutazione come chiarito al § 4.5.2 lettera bb – del rapporto ambientale.

Pertanto le osservazioni inerenti tali allegati, avanzate dalle Province non in quanto autorità ambientali ma in quanto soggetti competenti alle attività istruttorie e di controllo sugli adempimenti della disciplina nitrati, non rientrano nella procedura VAS, ancorché si sia ritenuto opportuno dare comunque utile riscontro in questa sede sull'esito istruttorio.



Sommarario

<u>1. AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (prot. reg. n. 18348 del 15.01.2021)</u>	4
<u>2. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. reg. n. 18359 del 15.01.2021)</u>	6
<u>3. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO – ARPAV (prot. reg. n. 18567 del 15.01.2021)</u>	8
<u>4. CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (prot. reg. n. 21749 del 18.01.2021).</u>	13
<u>5. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO – SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO (prot. reg. n. 28333 del 21.01.2021)</u>	25
<u>6. PROVINCIA DI ROVIGO (prot. reg. n. 52461 del 04.02.2021)</u>	28
<u>7. PROVINCIA DI BELLUNO (prot. reg. n. 58825 del 08.02.2021)</u>	32
<u>8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (prot. reg. n. 67174 del 12.02.2021)</u>	38
<u>9. DIREZIONE TURISMO REGIONE DEL VENETO (prot. reg. n. 58776 del 08.02.2021)</u>	42



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (prot. reg. n. 18348 del 15.01.2021)

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: si ritiene che il Quarto Programma d'Azione Nitrati confermi e consolidi il suo ruolo fondamentale nella mitigazione delle pressioni di fonte agricola e zootecnica a carico dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Le indicazioni espresse sul rapporto preliminare risultano recepite nel capitolo 8 del RA.

Si richiama l'esigenza di verificare il recepimento delle indicazioni già espresse in merito al Terzo Programma d'Azione qualora ancora attuali. Le osservazioni al Terzo PdA sono di seguito richiamate:

- 1) siano richiamati tra gli elementi assoggettati a controllo periodico nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie anche l'adempimento degli obblighi di costituzione, all'interno delle fasce di divieto prospicienti i corsi d'acqua, di una copertura vegetale permanente e l'eventuale costituzione di siepi o di altre superfici boscate;
- 2) siano richiamate le cautele di carattere gestionale da adottarsi per l'utilizzo di liquami, letami ed assimilati, concimi azotati ed ammendanti organici sui terreni in pendenza fino al 20% come individuate nel rapporto ambientale;
- 3) siano individuate le "aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite", ed adottate per esse "misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative (...), ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine";
- 4) siano individuate idonee misure di protezione dei corpi idrici lagunari, soprattutto di carattere gestionale, finalizzate a ridurre il carico di nutrienti in occasione di eventi meteo-climatici caratterizzati da intense precipitazioni ed interessanti dunque i distretti consortili che convogliano, attraverso la rete idrografica, i nutrienti in laguna;
- 5) siano previste come azioni correttive da adottare sulla base degli esiti del periodico monitoraggio delle acque superficiali di cui alla direttiva quadro acque, il ripristino delle distanze di spandimento del secondo programma d'azione e, in caso di aggravamenti attribuibili al comparto agro-zootecnico, l'obbligo di costituzione di FTB erbacee anche lungo gli appezzamenti della rete idraulica minore;
- 6) sia sottoposta a periodico monitoraggio l'azione di realizzazione e di mantenimento delle fasce tampone boscate, da attuarsi quale azione rafforzativa a complemento ed integrazione del programma d'azione (azioni agro-ambientali della sottomisura 2016 del PSR 2007-2013 e 10.1.3 del PSR 2014-2020),

Elementi di riscontro:

Si evidenzia in linea generale che l'esito positivo del Terzo PdA Nitrati è attestato dai report di monitoraggio annuale previsti dalla VAS. La proposta di Quarto PdA Nitrati introduce ulteriori misure di rafforzamento della tutela ambientale. Ciò posto, con riferimento alle singole osservazioni presentate nella precedente edizione di VAS e richiamate per la presente si evidenzia quanto segue:

- 1) negli ultimi vent'anni di Programmazione dello Sviluppo Rurale si sono susseguiti interventi volti a sostenere l'introduzione e/o la conservazione delle infrastrutture verdi, sia come formazioni lineari (siepi, fasce tampone), sia come boschetti naturalistici di pianura e collina, grazie alla presenza di un sostegno mirato, possibile laddove tali interventi non si configurino come un precedente obbligo. Data l'importanza di mantenere questo indirizzo per gli interventi agroambientali di tipo territoriale, anche nell'attività in atto di elaborazione delle nuove strategie di programmazione agricola post 2020, si ribadisce il carattere volontario delle azioni sviluppate dalla PAC in sostegno alle infrastrutture verdi (realizzazione e mantenimento);
- 2) le cautele gestionali da adottare per gli spandimenti in pendenza sono individuate all'art. 4 comma 6 e comma 7 e all'art. 5 comma 6 e comma 8 e corrispondono a quanti indicato nel RA del terzo PdA Nitrati;



- 3) i report di monitoraggio annuali non hanno evidenziato la necessità di procedere a misure aggiuntive o integrative per zone specifiche; ciò posto, la proposta di Quarto PdA Nitrati introduce misure di rafforzamento della tutela ambientale, individuate in particolare nelle prescrizioni d'uso per i fertilizzanti immessi sul mercato, in particolare se ottenuti da fanghi/rifiuti;
- 4) le misure gestionali finalizzate a ridurre il carico di nutrienti in occasione di particolari eventi meteorologici sono individuabili nei divieti di spandimento stagionali, nel ricorso ai bollettini Agrometeo per la gestione della flessibilità e nei divieti di spandimento su terreni saturi d'acqua;
- 5) nel Quarto PdA Nitrati le azioni correttive coincidono, come indicato al § 7.5.2 del RA, con le misure aggiuntive/azioni rafforzate di cui all'art. 38 della Proposta: esse si articolano su una molteplicità di temi, da regolamentare in relazione alla specifica problematica emergente. Per quanto concerne le FTB erbacee si rimanda a quanto argomentato al punto 1. Per quanto concerne le distanze dai corsi d'acqua si rileva che in vigore del Terzo PdA Nitrati non è emerso alcun aggravamento dello stato delle acque (cfr. § 5.5 del RA) in conseguenza della rimodulazione delle distanze.
- 6) Gli interventi finanziati con il PSR sono oggetto di monitoraggio nell'ambito del relativo Programma e vengono ripresi nel sistema di monitoraggio della VAS con l'indicatore n. 22 (cap. 8 del RA).

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO – Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. reg. n. 18359 del
15.01.2021)**

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: Le azioni del programma dovranno tenere in considerazione gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e alla salvaguardia del patrimonio culturale, al fine di evitare e/o ridurre quanto più possibile gli impatti negativi sul contesto paesaggistico e culturale tutelato prevedendo misure di conservazione, vincoli e/o divieti alla ridefinizione dei corsi d'acqua e alla previsione di prescrizioni mirate al raggiungimento di tali obiettivi.

Elementi di riscontro: va ricordato, come dettagliato al capitolo 3 del rapporto ambientale, che la valutazione è effettuata sulle azioni del quarto PdA Nitrati di nuova introduzione o modificate rispetto al terzo PdA Nitrati, in analogia con quanto già effettuato nella precedente edizione di VAS, che dava conto delle differenze tra terzo e secondo PdA. Non sono pertanto oggetto di analisi le azioni confermate senza modifiche, che si danno per consolidate in base agli esiti valutativi della pertinente procedura di VAS e ai risultati dei report di monitoraggio annuali.

In quest'ottica va evidenziato che tra le nuove azioni, la riformulazione della definizione dei corsi d'acqua di cui al quarto Programma d'Azione consente di tutelare tutti i corsi d'acqua del territorio e non solo la rete idrografica soggetta a classificazione ai sensi della Direttiva Quadro Acque. Viene così ampliato l'ambito di applicazione dei divieti di spandimento di fertilizzanti azotati entro determinate distanze anche rispetto ai corsi d'acqua non classificati ai sensi della Direttiva Quadro Acque, con conseguente rafforzamento del sistema delle tutele. Risultano esclusi dai divieti spaziali esclusivamente gli scoli dei campi privi di acqua propria, i canali artificiali con acque destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende (purché non connessi ai corpi idrici naturali), i corpi idrici pensili e arginati per i quali è da escludere la possibilità di apporti azotati dai campi, in analogia alle disposizioni ministeriali definite per le azioni obbligo baseline della PAC.

In un'ottica complessiva di conservazione e ripristino degli elementi paesaggistici si collocano anche le prescrizioni di coordinamento con le misure di conservazione della rete Natura 2000.

Si ritiene che le innovazioni introdotte con il quarto PdA diano riscontro puntuale a quanto indicato dall'osservazione, come dimostra l'esito della valutazione matriciale relativamente agli obiettivi di sostenibilità associati alla tutela del paesaggio e della biodiversità (cap.7.2).

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, la valutazione delle zone vulnerabili ai nitrati e delle possibili interazioni va condotta considerando più diffusamente il patrimonio archeologico, anche subacqueo, che comprende anche numerosi siti a rischio archeologico, in molti casi tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali. Devono essere previste azioni di controllo e verifiche preventive dell'interesse archeologico per tutti gli interventi che comportino scavi e manomissione del sedime e devono essere predisposti monitoraggi specifici delle incidenze di tutte le azioni previste nel Programma.

Elementi di riscontro: richiamando quanto già indicato per l'osservazione precedente, nessuna delle azioni di nuova introduzione del quarto PdA, può assumere rilevanza per il patrimonio archeologico subacqueo. Si ricordi che le attività regolamentate dal Programma riguardano la distribuzione agronomica di effluenti zootecnici e fertilizzanti azotati su suolo agricolo e la finalità della norma è la tutela dei corpi idrici dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. Non si riscontrano pertanto ambiti di sovrapposizione tra attività regolamentate e patrimonio archeologico subacqueo. Nessuna delle misure del PdA prevede l'effettuazione di scavi o manomissione del sedime, a meno che non si voglia con ciò intendere le attività volte all'incorporazione al suolo degli effluenti, posto che tali lavorazioni sono comunque analoghe a quelle condotte



nella fase di semina. L'assenza di qualsivoglia impatto negativo sul patrimonio culturale e paesaggistico ha orientato anche il sistema di monitoraggio a rilevare piuttosto gli effetti sulla biodiversità e il paesaggio agrario. In quanto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.), si evidenzia che le lavorazioni agricole in argomento non si configurano certo come opere pubbliche soggette alla disciplina dell'art. 25 del D.Lgs n. 50/2016.

Restano comunque ferme le disposizioni degli art. 90-93 del D.Lgs n. 42/2004 in merito ad eventuali scoperte fortuite.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO –
ARPAV (prot. reg. n. 18567 del 15.01.2021)**

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti ritengono che le azioni proposte nel Quarto PdA Nitrati non siano idonee a conseguire le finalità della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati).

Osservano che i fertilizzanti ottenuti da materiale organico di provenienza certa (fanghi di depurazione civili e frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare) non devono essere penalizzati rispetto agli altri fertilizzanti in quanto non presentano rischi per la filiera agroalimentare.

Pertanto la lettera pp) dell'articolo 2 comma 1 va modificata come segue:

“pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
- b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
- c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare);
- d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti”.

Elementi di riscontro: Secondo il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti, le azioni proposte nel Quarto PdA Nitrati non sono idonee a conseguire le finalità della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), in quanto risulterebbe penalizzato dal Programma l'uso di alcune categorie di fertilizzanti. Si premette innanzitutto che la Direttiva ha come finalità la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole e che il Quarto PdA Nitrati aggiunge nuovi vincoli d'uso dei fertilizzanti, con particolare attenzione ai fertilizzanti ottenuti da fanghi e rifiuti. In tal senso quindi è evidente che il Quarto PdA integra maggiori livelli di tutela delle acque rispetto alla precedente edizione, già positivamente valutata da ARPAV.

Si consideri che prescrizioni ulteriori per l'uso dei fertilizzanti azotati, infatti, non possono di certo inficiare la tutela delle acque, semmai la possono solo rafforzare e in tal senso la stessa ARPAV ritiene esaustiva la valutazione dei potenziali effetti sulle componenti ambientali nel RA- cfr. punto 5 del format osservazioni. Si evidenzia che tale valutazione considera positivo l'effetto delle nuove prescrizioni sui fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione e rifiuti sulle acque, la cui tutela è la finalità della Direttiva Nitrati.

È peraltro noto all'Agenzia che è in atto una procedura di infrazione avviata nel 2018, con recente aggravio a dicembre 2020, a proposito della quale durante l'incontro bilaterale svoltosi a Roma il 4 e 5 luglio 2019 è stato rafforzato l'indirizzo della DG ENV della Commissione europea di considerare ogni forma di azoto di origine agricola nel determinare le pressioni valutate dalla Direttiva Nitrati e la loro significatività sull'ambiente.

Tutto ciò premesso, rispetto alla presunta penalizzazione di certe tipologie di fertilizzanti, per le quali il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti chiedono di escludere gli ulteriori vincoli introdotti dal Quarto PdA, si evidenzia quanto segue.

Dalla proposta di modifica, appare evidente il fatto che il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti condividono le nuove ulteriori prescrizioni assunte nel caso di fertilizzanti ottenuti con fanghi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale). Ritengono invece penalizzante applicare le prescrizioni ai fanghi ottenuti dalla depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili. A tal proposito va evidenziato che le acque reflue degli insediamenti civili (acque reflue domestiche- art. 74 lettera g del D. Lgs. n. 152/2006) risultano convogliate ai depuratori pubblici del Veneto attraverso una rete fognaria che di norma convoglia anche acque reflue scaricate da insediamenti produttivi (acque reflue industriali art. 74 lettera h del D. Lgs. n. 152/2006); inoltre in molti casi i depuratori pubblici sono autorizzati anche al trattamento di rifiuti conto terzi ai sensi dell'art. 110 c. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (quindi di rifiuti che possono anche non rispettare i limiti per lo scarico in fognatura). In base al rapporto ARPAV 2015 il carico industriale rappresenta oltre il 26% del carico totale degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (ricordando che le acque reflue urbane sono, ai sensi dell'art. 74 lettera i del D. Lgs. n. 152/2006, le acque reflue domestiche o il miscuglio di



acque reflue domestiche e acque reflue industriali convogliate in reti fognarie). A tal proposito andrebbe peraltro verificata l'effettiva assimilabilità dei fanghi ottenuti dalla depurazione di reflui urbani costituiti da un miscuglio di acque reflue domestiche e acque reflue industriali ai fanghi ottenuti dalla depurazione delle sole acque reflue domestiche, considerata la varietà di impianti industriali che scaricano in fognatura (cfr. Sentenza Cassazione penale n. 27958/2017).

Ciò posto, considerata la diffusione in Veneto del trattamento promiscuo di acque reflue domestiche e industriali, si ritiene necessario che i fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane debbano essere sottoposti alle medesime prescrizioni dei fanghi di depurazione ottenuti dal trattamento di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi (acque reflue industriali), a maggior ragione per il fatto che le tipologie di scarichi industriali in fognatura pubblica risultano diversificate e non tutte riconducibili ad ambiti assimilabili agli scarichi civili. A tal proposito deve essere inoltre evidenziato che, dal momento in cui un fango è prodotto da un depuratore pubblico e successivamente lavorato per la produzione di un fertilizzante da immettere sul mercato, è impossibile per l'utilizzatore finale sapere se il depuratore pubblico che ha trattato le acque reflue urbane da cui si è originato il fango, abbia trattato esclusivamente acque reflue domestiche o un miscuglio di acque reflue domestiche e acque reflue industriali. A tal proposito si fa presente che le schede del Registro fertilizzanti di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 75/2010 (SIAN) riportano nella tabella delle materie prime la semplice dicitura "fanghi civili" qualora il fango derivi dal trattamento di acque reflue urbane, senza distinguere tra fanghi ottenuti dal trattamento esclusivamente di acque reflue domestiche e fanghi ottenuti dal trattamento del miscuglio di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.

A ciò si aggiunga l'esplicita esclusione effettuata dal regolamento (UE) 1009/2019 dell'impiego di fanghi di depurazione per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE, proprio in ragione dell'assenza di certezze rispetto agli impatti sulla sicurezza degli alimenti e sull'ambiente.

Pertanto, considerato quanto sopra e ribadendo la diffusione dell'uso promiscuo della fognatura pubblica per acque reflue industriali commiste ad acque reflue domestiche in Veneto, si ritiene di continuare a sottoporre i fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e/o produttivi alle medesime prescrizioni.

Si conviene per contro sulla eccezione relativa ai fanghi di depurazione provenienti esclusivamente delle industrie agroalimentari/ agroindustriali, la cui filiera di produzione appare come garanzia delle caratteristiche qualitative dei fanghi prodotti, nonché sulla eccezione relativa alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si propone il parziale accoglimento dell'osservazione di ARPAV, mediante la seguente modifica al Programma.

Art. 2 lett. pp) (modifiche in rosso)

pp) fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);*
- b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);*
- c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare);*
- d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.*

** attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano.*

Consequente aggiornamento del rapporto ambientale per adeguamento funzionale alle modifiche sopra riportate.



N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: Il Servizio Osservatorio Aria ritiene che il Quarto PdA non sia del tutto coerente con il Codice dell'Agricoltura allegato al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico PNCIA (anch'esso attualmente in VAS), in particolare in relazione alla misura obbligatoria relativa alla formazione di crosta naturale per gli stoccaggi di liquami. Nel codice si fa esplicito riferimento sia a coperture che garantiscono almeno la riduzione del 60% delle emissioni per nuove costruzioni a partire dal 01/01/2022, sia all'obbligo generale di favorire la formazione di crostoni naturali con riduzione delle emissioni fino al 40%, senza distinzioni tra aziende sottoposte o meno alla normativa AIA (inclusendo quindi anche i bovini). La misura di obbligo di copertura degli stoccaggi per nuovi allevamenti in AIA prevista dal Quarto PdA non risulta esaustiva rispetto alla tabella 19 del citato Codice dell'Agricoltura. Si ricorda che tale allegato del PNCIA esplicita inoltre che "le aziende in alternativa alle misure obbligatorie indicate possono realizzare una o più misure facoltative, .. qualora le misure obbligatorie non siano realizzabili o risultino di difficile realizzazione..."

Si segnala, inoltre, che nelle tabelle di pag 179 e 180, in cui si presentano gli elementi di coerenza con il PNCIA e l'Accordo di Bacino rispettivamente nella colonna "Valutazione sulla coerenza delle modifiche introdotte con il PdA", viene indicato l'obbligo di copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami per le aziende in AIA, mentre in altre parti del testo (tra cui le successive tabelle di pag 181 e pag 186) si fa riferimento solo ai nuovi allevamenti in AIA.

Per quanto riguarda la coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) si sottolinea che le misure di mitigazione dell'ammoniaca non agiscono in modo analogo sul protossido di azoto (in linea generale non è corretto indicare l'ammoniaca come un precursore del N₂O). In particolare alcune tecniche di spandimento (per esempio, l'iniezione a solco aperto o chiuso) a fronte di riduzioni molto significative dell'ammoniaca possono comportare incremento delle emissioni di N₂O, mentre le tecniche di copertura degli stoccaggi possono avere effetti nulli o negativi sul protossido. Le misure che più significativamente agiscono anche sul protossido sono la dieta bilanciata e il corretto bilancio dell'azoto aziendale, misure che seppur favorite già dal Terzo PdA, vedono ad oggi uno scarso numero di comunicazioni relative ad allevamenti con bilanci alternativi dell'azoto (pag 63).

Elementi di riscontro: Posto che il PdA Nitrati ha per oggetto la riduzione dell'inquinamento delle acque e non la riduzione delle emissioni in atmosfera, la proposta di Quarto PdA Nitrati recepisce una serie di misure previste dal Codice Agricoltura del PNCIA, pur essendo il PNCIA ancora in procedura di VAS.

Lo sforzo di coordinamento effettuato nel PdA Nitrati rispetto a misure volte alla tutela dell'atmosfera appare quindi forte e anticipatore di indicazioni che ancora obbligatorie non sono.

Non si è tuttavia ritenuto utile inserire nelle regole vincolanti del PdA alcuni aspetti che sono ancora in fase di definizione, sia nel contesto nazionale relativamente al Programma NEC, sia a livello di sviluppo dell'Accordo Bacino Padano (DGR 836/2017) e misure di recepimento della Sentenza della Corte di giustizia europea del 10 novembre 2020. Ciò anche al fine di garantire la possibilità di accesso a contributi pubblici erogati solo nel caso di interventi ulteriori e migliorativi rispetto agli obblighi di norma.

In particolare il codice Agricoltura del PNCIA non prevede l'obbligo di copertura per i nuovi depositi di liquame costruiti dopo il 01.01.2022 ma semplicemente indica le misure utili a ridurre almeno del 60% le emissioni di ammoniaca. La cosa può essere verificata mediante lettura della Tab. 19 del Codice Agricoltura che distingue tra misure obbligatorie e misure facoltative. Si sottolinea che nemmeno la DGR 238/2021 che stabilisce il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria prevede l'obbligo di copertura delle vasche, bensì prevede a tal fine una misura economica di finanziamento.

Tutte le misure indicate come obbligatorie dal Codice Agricoltura del PNCIA sono state recepite nel PdA Nitrati con l'unica eccezione della formazione di crosta naturale, per la quale si è peraltro presentata una specifica osservazione sul PNCIA in VAS, per evidenziare le problematiche legate a questa tecnica che impedirebbe la miscelazione periodica dei liquami necessaria a contrastare la tendenza alla stratificazione e ottenere quindi un prodotto con composizione uniforme necessaria per la distribuzione agronomica.

Per tali ragioni e ribadendo che il PdA Nitrati non ha l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera, non si ritiene che il mancato recepimento dell'indicazione possa rappresentare elemento di incoerenza con il PNCIA. Con riferimento ai passaggi del RA del PdA Nitrati in cui si parla di coperture degli allevamenti in AIA, si provvederà a specificare che l'obbligo è previsto solo per i nuovi allevamenti AIA come sancito nel Programma.



Infine, le indicazioni ARPAV relative al protossido di azoto non sembrano implicare modifiche alla proposta di PdA Nitrati e RA, trattandosi di considerazioni di carattere generale su tecniche gestionali che non possono essere imposte nell'ambito del Programma (es. il bilancio alternativo dell'azoto può essere oggetto di promozione ma non certamente di vincolo).

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, vengono inserite nel rapporto ambientale opportune precisazioni nelle tabelle sulla coerenza esterna per chiarire che l'applicazione delle coperture obbligatorie riguarda esclusivamente i nuovi allevamenti AIA, come stabilito all'art. 12 c. 14_bis del Programma.

N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: ARPAV ritiene non siano esaurientemente identificati gli interventi adottati per mitigare e/o correggere eventuali effetti negativi ambientali. Sul tema, il Servizio Centro Veneto Suolo e Bonifiche e il Servizio Osservatorio Rifiuti ritengono che:

Il rapporto ambientale prende in considerazione alcune tipologie di fertilizzanti ricompresi nel D.lgs. 75/10, in particolare gli ammendanti compostati, con lo scopo di valutarne gli apporti azotati. In realtà, le conclusioni a cui si spinge il documento e la successiva applicazione nel PdA sono di ben altra portata. Per questa tipologia di prodotti infatti sono previsti limitazioni nell'utilizzo, parametri chimici e obblighi di registrazione supplementari che travalicano l'ambito di applicazione della Direttiva Nitrati. Questo approccio, giustificato dal fatto che si tratta di materiali derivanti da scarti o rifiuti, non è condivisibile: si tratta infatti di fertilizzanti le cui caratteristiche e la compatibilità ambientale sono già definite nella norma di riferimento (il D.lgs. 75/10), che ne sancisce il libero utilizzo in agricoltura senza altri vincoli, se non quelli legati appunto al loro (basso) contenuto in azoto.

Elementi di riscontro: L'osservazione ARPAV è avanzata rispetto al tema delle misure adottate per mitigare / correggere eventuali effetti negativi ambientali.

Il nesso con le misure di mitigazione non è tuttavia in alcun modo evidente, soprattutto in quanto ARPAV sembra valutare negativamente proprio l'introduzione degli ulteriori vincoli volti al rafforzamento delle tutele ambientali.

Le ragioni che hanno portato all'introduzione di vincoli e prescrizioni d'uso per i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti sono ampiamente descritte nel RA.

In estrema sintesi si ricorda che il d.lgs. n. 75/2010, si limita a definire le caratteristiche del prodotto immesso sul mercato (peraltro senza contemplare alcuna analisi sugli inquinanti organici nel prodotto finito), ma non definisce né le modalità d'uso, né i criteri di lavorazione e di controllo nelle diverse fasi di trattamento.

Per conseguenza, i criteri relativi a caratteristiche, provenienza dei fanghi/rifiuti utilizzati e relative lavorazioni, possono variare in base alle diverse autorizzazioni delle autorità competenti, anche tenuto conto del fatto che gli impianti di produzione possono essere situati e autorizzati fuori Regione e il fertilizzante prodotto essere utilizzato in Veneto.

Va infine sottolineato che non esiste un sistema di tracciabilità dell'uso di tali materiali sui campi coltivati, una volta che essi abbiano cessato la qualifica di rifiuto, né un sistema atto a quantificare quanti di questi prodotti immessi nel libero mercato e utilizzati agronomicamente in Veneto provengano da produttori extra regionali.

Infine si ricorda che il regolamento (UE) 1009/2019, vieta espressamente l'uso dei fanghi di depurazione dalla produzione di fertilizzanti a marchio CE proprio in ragione dell'assenza di certezze rispetto agli impatti sulla sicurezza degli alimenti e sull'ambiente.

Si è ritenuto quindi opportuno introdurre opportuni vincoli e prescrizioni d'uso, anche al fine di evitare che l'allocatione di materiali ottenuti dalla filiera dei rifiuti, soggetti a variabilità delle caratteristiche di composizione e qualità e a differenti livelli di tutela in base alle diverse autorizzazioni, potesse risultare competitiva rispetto al prioritario utilizzo degli effluenti di allevamento in coerenza con quanto definito all'art. 40 c. 5 del DM 25/02/2016.

Si rimanda ad ogni modo alle modifiche introdotte in recepimento della osservazione n. 1, volte ad escludere dal sistema delle ulteriori prescrizioni i fertilizzanti ottenuti dalla frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare e dai fanghi dell'industria agroalimentare.



Indicazione di recepimento: Si rimanda alle modifiche indicate in recepimento dell'osservazione n. 1.

N. osservazione: 4

Sintesi dell'osservazione: ARPAV ritiene che il sistema di monitoraggio non sia sufficiente. Sul tema il Servizio Osservatorio Aria ritiene che al fine di valutare l'impatto positivo del PdA sulla matrice aria potrebbero essere introdotti alcuni indicatori da estrarre, se disponibili, dal database A58 e relativi in particolare al numero di strutture di stoccaggio dei liquami con copertura fissa, flottante o con crostona naturale, sul totale degli stoccaggi, e relativa % dei capi allevati nelle aziende con stoccaggi coperti, sia in AIA che non. Inoltre si chiede se è possibile recuperare sempre dal database A58 informazioni precise sull'utilizzo di tecniche di spandimento per valutare la penetrazione di tecniche che garantiscono la maggior riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Elementi di riscontro: Gli indicatori di monitoraggio sono stati espressamente concordati con il gruppo di lavoro ARPAV in data 2 settembre 2020. Oltre a ciò, gli indicatori proposti corrispondono, con alcune ulteriori aggiunte e integrazioni, a quelli del sistema di monitoraggio già in essere per il terzo PdA, già positivamente valutato nella precedente VAS. Si ricorda a latere che obiettivo principe del PdA è la riduzione dell'inquinamento delle acque. Ciò premesso, si informa che è in fase di implementazione lo sviluppo in applicativo A58 di nuove sezioni che ampliano le informazioni inerenti le tipologie di stoccaggio e i metodi di spandimento. L'evoluzione degli indicatori potrà essere prevista solo dopo la realizzazione delle modifiche all'applicativo A58, in sede del riesame quadriennale del Programma.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 5

Sintesi dell'osservazione: Il Servizio Osservatorio Aria riporta che data la rilevanza della problematica relativa all'inquinamento da PM10 e della prolungata infrazione dei valori limite di concentrazione per questo inquinante si evidenzia che le misure previste dal Quarto PdA (obbligo copertura stoccaggi per nuove installazioni ricadenti in AIA e incorporazione effluenti entro 24 ore) non assicurano riduzioni delle emissioni di ammoniaca particolarmente significativi (e potenzialmente nulle per il protossido di azoto). Si raccomanda in applicazione delle misure obbligatorie previste dal Codice dell'Agricoltura allegato al PNCIA, di favorire il più possibile l'incorporazione degli effluenti applicati in superficie almeno entro le 4 ore e di introdurre misure di copertura degli stoccaggi con efficacia almeno del 40% nella riduzione delle emissioni di ammoniaca (quali ad esempio tecniche di gestione che favoriscono almeno la formazione di crosta naturale).

Elementi di riscontro: gli elementi di riscontro sono del tutto analoghi a quelli formulati per l'osservazione ARPAV n. 2, cui si rimanda in toto.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro già formulati per l'osservazione n. 2, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale. Si coglie l'occasione per precisare che, a seguito dell'approvazione della DGR 238/2021 che stabilisce il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 è apportata la seguente modifica all'art. 5 comma 3 lettera n) (modifiche in rosso)

n) nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi della DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca, quali iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (prot. reg. n. 21749 del 18.01.2021).

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: Rif Art. 3, comma 4 e 5 dell'Allegato A – relativamente ai criteri generali di utilizzazione agronomica, si ritiene che - per una maggiore protezione dell'ambiente, della salute umana e degli animali - l'osservanza del Codice di buona pratica agricola (CBPA, Decreto 19 aprile 1999) debba essere resa obbligatoria anche in ZO (solo raccomandata).

Elementi di riscontro: premesso che l'osservazione non interessa l'ambito del Programma sottoposto a VAS in quanto riferita alle zone ordinarie, si segnala che il Codice di Buona Pratica Agricola è un documento a contenuto di indirizzo, che non definisce regole precise, ma fornisce indicazioni generali e variabili a livello applicativo a seconda dei contesti, peraltro mai aggiornate dal 1999 in poi.

Ciò premesso, si evidenzia che sin dal 2011 la Regione del Veneto ha definito le regole della disciplina di distribuzione agronomica anche in Zona Ordinaria, nell'ambito dei medesimi provvedimenti di approvazione dei PdA. Le regole per le zone ordinarie sono indicate dalla sigla ZO negli articoli della disciplina di distribuzione agronomica regionale: esse declinano e aggiornano le indicazioni del CBPA attraverso il recepimento del DM 25/02/2016, proprio al fine di stabilire precise operazioni gestionali e pervenire ad una maggiore tutela ambientale e di salubrità. Si citano, a titolo d'esempio: l'applicazione dei MAS (maximum application standard) in sostituzione dei fabbisogni colturali del CBPA, la definizione dei divieti stagionali (ulteriormente sviluppati in ZO con l'occasione del riesame del Quarto PdA), l'obbligo di incorporazione per alcuni tipi di fertilizzanti, i vincoli per lo spandimento in pendenza, i divieti su terreni saturi d'acqua, l'obbligo del rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, l'indicazione dei possibili metodi di trattamento, ecc. Si ritiene che tali prescrizioni garantiscano in zona ordinaria livelli di tutela maggiori rispetto al rendere "obbligatori" i criteri generali del CBPA, la cui applicazione sarebbe, per la stessa natura di indirizzo dei criteri, demandata a valutazioni caso per caso.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 7 comma 2 e Art. 8 comma 9 lettera h dell'Allegato A – relativamente alle tecniche di distribuzione dei letami e liquami, al fine di ridurre le emissioni e possibili disagi olfattivi si suggerisce che l'interramento del letame ed assimilati nelle 24 ore sia applicato non solo ai seminativi ma più in generale a tutte le colture come per esempio le orticole. Nel caso di terreni coltivati a no tillage, colture permanenti, prati, prati-pascoli e pascoli sia valutata una congrua distanza dalle abitazioni sparse e centri abitati.

Elementi di riscontro: negli specifici commi il termine "seminativo" è da intendersi come sinonimo di "arativo". Quindi sono escluse dell'obbligo solo le particolari situazioni indicate fra parentesi, ossia terreni no tillage, colture permanenti, prati, pascoli.

Nei terreni non lavorati, lo spandimento dei letami è poco frequente, in quanto tale tipologia di fertilizzante esplica al meglio le proprie facoltà a seguito dell'interramento: non si ritiene di inserire ulteriori limiti rispetto a quelli già previsti nell'articolo 4, considerato che l'interramento del letame non è obbligo ai sensi del DM 25/02/2016.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8 bis dell'Allegato A – relativamente all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) n. 2019/1009, per cui sono stati individuati ulteriori prescrizioni in quanto ottenuti da fanghi di depurazione/rifiuti (art. 2 lettera pp).



Per tali fertilizzanti nelle analisi chimiche sono state previste la ricerca di alcuni contaminanti (arsenico, IPA, sommatoria PFAS) per i quali la norma non stabilisce tenori massimi, ponendo il dubbio che la concentrazione debba essere pari a zero e suggerendo che vengano piuttosto fissati dei limiti specifici.

Elementi di riscontro: La definizione di limiti sui parametri inquinanti non attiene alla competenza della struttura proponente, in quanto le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato sono attualmente definite dal D. Lgs. n. 75/2010. Il D. Lgs. n. 75/2010, tuttavia, non prevede il controllo di Arsenico, IPA, PFAS, che pure possono essere presenti nelle matrici costituite da fanghi di depurazione/rifiuti.

Pertanto, la finalità dell'introduzione delle analisi non è (e non può essere) quella di definire dei limiti di concentrazione (tanto meno di prescrivere una concentrazione pari a zero), bensì di acquisire elementi conoscitivi sulla presenza di tali inquinanti nei fertilizzanti distribuiti agronomicamente in Veneto e ottenuti da fanghi/rifiuti, in quanto matrici caratterizzate da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione.

Ciò al fine di tracciare i possibili effetti dell'applicazione di tali fertilizzanti in fase di monitoraggio VAS rispetto agli effetti attribuibili all'applicazione degli effluenti zootecnici e materiali assimilati, posto che è previsto peraltro il divieto di co-utilizzo ai sensi dell'art. 4 c. 4 lett. d) e art. 5 c. 4 lett. d).

Si tratta quindi di una registrazione di informazioni su tali parametri ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3.

Si ricorda che l'effettuazione di analisi non previste dalla norma e non associate a limiti di concentrazione è già stata richiesta da ARPAV nel 2016 per i digestati agroindustriali ottenuti con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) -cfr. parere ARPAV n. 52866 del 27/05/2016.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 4

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8 ter dell'Allegato A – relativamente alle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fanghi, si reputa opportuno specificare siano interrati immediatamente ovvero entro 24 ore.

Elementi di riscontro: Posto che, come riportato nel citato articolo, si tratta di materia afferente a specifica disciplina di settore, si segnala che la DGR 2241/2005 dedicata al tema stabilisce: *“I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno”*. Non si è pertanto ritenuto di intervenire a correzione di tale modalità di gestione, che impone di fatto l'interramento contestuale.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 5

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 11 dell'Allegato A – relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, si fa richiesta di aumento delle distanze degli accumuli di letami da case sparse e centri abitati al fine di ridurre possibili disagi alla cittadinanza derivanti da molestie odorigene ed eventuali insetti.

Inoltre, si chiede un obbligo di copertura dei cumuli per letame e SMC con idoneo telo, e l'applicazione delle medesime distanze definite nel caso di accumulo di letami anche per le biomasse costituite da residui delle coltivazioni, delle lavorazioni industriali e compost derivati da biomasse dei residui precedenti.

Elementi di riscontro: si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, aumentando a 50 m la distanza dalle case sparse, in quanto si assume che 50 m rappresentino una distanza adeguata per il contrasto al disturbo causato da odori o insetti e applicando le medesime distanze per l'accumulo di biomasse costituite da residui vegetali.



Per quanto concerne invece la copertura con teli anche dei letami e del SMC, si tratterebbe di onere eccessivo di cui non è comprovata l'efficacia in tema di controllo degli odori, considerato peraltro l'obbligo di maturazione del letame pari a minimo 90 giorni.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

art 11, comma 3 (modifiche in rosso)

“3. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) ~~20 m~~ 50 m dalle abitazioni sparse;

c) 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma [..]”*

art. 11 comma 6 (modifiche in rosso)

“6. [..]

Per i materiali di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si applicano le distanze indicate al comma 3 del presente articolo e i divieti di cui all'art. 4 comma ~~da 1 a~~ 3. Per i materiali di cui alle lettere b), c) del presente comma si applica inoltre il divieto previsto per l'ammendante compostato verde all'art. 6 comma 1 lettera a).”

N. osservazione: 6

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 12, comma 14 bis dell'Allegato A – relativamente allo stoccaggio dei materiali non palabili per i nuovi allevamenti.

Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca in tutte le strutture di stoccaggio di liquami e assimilati, si suggerisce di rendere la misura obbligatoria per tutte le aziende e non solo per quelle in AIA che si limitano ai suini e pollame (la maggior parte di queste ultime non produce liquame). Il problema delle emissioni da liquame e assimilati è molto diffuso negli allevamenti bovini e suini nonché nelle strutture scoperte degli impianti di biogas.

Elementi di riscontro: la copertura delle vasche liquami è un obiettivo che la Regione Veneto persegue anche in relazione ad altre normative, fra cui il PNCIA (programma nazionale per il controllo dell'inquinamento atmosferico) ed il programma straordinario per il controllo delle emissioni (Procedura di infrazione 2014/2147 – Direttiva 2008/50/CE, sentenza Corte di Giustizia europea del 20/11/2020). Per contro, l'imposizione dell'obbligo di copertura già nel Quarto Pda comporterebbe un onere eccessivamente gravoso per il settore zootecnico precludendo alle aziende la possibilità di beneficiare di eventuali contributi pubblici disponibili allo scopo (es. intervento 4.1.1-controllo delle emissioni - del PSR), che vengono erogati esclusivamente per interventi che vanno oltre i requisiti resi obbligatori da una norma.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 7

Sintesi dell'osservazione Rif. Art. 24 comma 6 dell'Allegato A – relativamente alle disposizioni su Comunicazione e PUA. Si ritiene che il limite per definire una modifica sostanziale sia di 1.000 kg in ZVN e di 3.000 kg in ZO.

Elementi di riscontro: si ritiene condivisibile l'osservazione e si apporta la conseguente modifica al PdA.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si introduce la distinzione in base alle soglie di 1.000/3.000 kg di azoto rispettivamente in ZO /ZVN per l'indicazione delle modifiche sostanziali di cui all'art. 24 c. 6.



N. osservazione: 8

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che l'analisi del contesto ambientale di riferimento non sia sufficientemente esaustiva per individuare le principali criticità ambientali che, a vario modo, possono essere connesse al Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto, con riferimento a come il Programma incida sugli allevamenti a ridosso dei centri abitati e sulle relative fasce di rispetto, ai fini di una corretta valutazione in sede di approvazione dei Piani di Assetto Comunali e di un eventuale aggiornamento del Piano Territoriale Generale metropolitano (art. 41 delle NTA).

Elementi di riscontro: la disciplina dell'edificabilità in zona agricola è normata dalla L.R. 11/2004 e normativa connessa ed esula quindi dall'ambito di pertinenza del PdA e relativo RA. Le modifiche introdotte dal Quarto PdA non alterano le disposizioni ad oggi in vigore in tema di edificabilità in zona agricola. Con riferimento al RA si evidenzia che il tema della salute umana e igiene è sviluppato al capitolo 5.10, dove vengono richiamate anche le indicazioni per il contenimento degli odori.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 9

Sintesi dell'osservazione: Si segnala che, relativamente alla qualità dell'aria in Veneto, ad oggi risulta attiva (anche) la procedura d'infrazione n. 2020/2299 del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5}. Di tale superamento sono in parte responsabili anche le emissioni provenienti dal comparto agricolo e agrozootecnico.

Si ritiene pertanto necessario spingere il più possibile su misure che contengano al massimo le emissioni in atmosfera come l'adozione di misure quali la copertura degli stoccaggi, di pratiche di spandimenti a bassa emissione, l'estensione delle zone vulnerabili ovvero la riduzione degli apporti di fertilizzanti.

Elementi di riscontro: la proposta di Quarto PdA Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria integra importanti modifiche inerenti gli aspetti rilevati nell'osservazione.

In particolare introduce:

- il divieto di spandimento dei liquami quando sono attive misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'obbligo di copertura delle vasche per i nuovi allevamenti AIA;
- l'obbligo di incorporazione dei letami entro 24 h, ad integrazione del già esistente obbligo per i liquami;
- l'obbligo di incorporazione dei fertilizzanti a base di urea entro le 24 ore;
- il divieto di accumulo in campo dei fertilizzanti azotati immessi sul mercato;
- l'estensione in zona ordinaria dell'obbligo di tenuta del registro delle concimazioni;
- l'applicazione in zona ordinaria di un divieto stagionale di 60 giorni per i fertilizzanti azotati immessi sul mercato.

Si ritiene che le misure individuate siano idonee, per gli argomenti inerenti la disciplina nitrati, a integrare le istanze di contenimento delle emissioni.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 10

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 2, lettera e) dell'Allegato A – relativamente alla definizione di “letami”, si avanza richiesta di predisposizione di una scheda tecnica sul compost aziendale per descrivere come produrlo (matrici ammesse, modalità di produzione, tempi e modi di stoccaggio, ecc) al fine di evitare situazioni di conflitto con le aziende e dare delle linee guida comuni a produttori e controllori.

Qualora si introduca, eventualmente predisporre una scheda esplicativa anche sul vermicompost.



Elementi di riscontro: La lettera nn) dell'art. 2 identifica chiaramente le matrici ammesse: frazione palabile degli effluenti zootecnici e paglie/stocchi di provenienza aziendale. Ciò in conformità al DM 25/02/2016, che all'art. 3 lettera e) punto 4) considera espressamente il compostaggio degli effluenti. In merito alle modalità di produzione, la stessa lettera nn) indica il rivoltamento e la maturazione del cumulo.

Il vermicompost non è materiale considerato ai sensi del DM 25/02/2016. La richiesta di una scheda esplicativa non è quindi pertinente.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 11

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 5, c. 3 lettera g) dell'Allegato - si rileva incoerenza tra il divieto di utilizzo dei liquami in orticoltura a coltura presente e quanto disciplinato all'Art. 6, c. 1, lettera d) punto 1, che prevede in ZVN il divieto di utilizzare i liquami su orticole solo per 90 giorni nel periodo tra 1° novembre e 31 gennaio.

Elementi di riscontro: L'art. 6 c. 1 lettera d) recepisce quanto stabilito dall'art. 40, comma d, del DM 25/02/2016 in merito ai divieti stagionali, mentre l'art. 5 c. 3 lett. g) recepisce l'art. 9 c. 1 lettera f) del medesimo decreto in merito al divieto di utilizzare liquami in orticoltura a coltura presente. Il caso di utilizzo dei liquami in orticoltura con coltura in atto ma parte commestibile non presente potrebbe riguardare, ad esempio, gli asparagi, coltura poliennale già in campo all'epoca della ripresa vegetativa, epoca in cui, tuttavia, non ha ancora sviluppato la parte edibile (turioni).

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 12

Sintesi dell'osservazione: La tabella a pag. 21 "Tabella divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona" presenta le seguenti ulteriori criticità:

Per la riduzione dei divieti sui liquami in ZVN a 90 giorni anziché 120 giorni scompare "ed" e si introduce un "punto e virgola" che separa la frase in due ulteriori opportunità, "...su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata", modificando di fatto quanto indicato nell'art. 6 c. 1 lettera d) punto 1 che recita invece "... nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata".

Risulta inoltre poco chiaro per le ZO quanto indicato nella riga "letami e assimilati" per i quali non ci sono divieti e la successiva riga "letame bovino, ovicaprino e equino con s.s. > 20%" da cui sembra evincersi che l'assenza di divieti sia solo per questa fattispecie di letami.

Infine, si ritiene che nella relativa tabella manchino i divieti stagionali dei fanghi in ZVN e ZO; tale tabella viene pubblicata da Arpav nel proprio sito ed è consultata dagli agricoltori e tecnici pertanto si ritiene opportuno che si faccia chiarezza su quanto sopra indicato.

Elementi di riscontro: Con riferimento alla riduzione del divieto per i liquami a 90 giorni anziché 120 giorni si precisa che la semina primaverile anticipata rappresenta una fattispecie del tutto autonoma: il significato tecnico della riduzione del divieto è legato proprio alla esigenza di fertilizzare prima della semina e non c'entra nulla con la casistica legata invece alla presenza di residui colturali. In altre parole la riduzione si applica sia nel caso di presenza di residui colturali anche in assenza di semina primaverile anticipata (in quanto i residui colturali consentono di gestire la massa similmente al letame), sia nel caso della semina primaverile anticipata anche in assenza di residui colturali (in quanto l'anticipo della fertilizzazione dipende dalla necessità di seminare precocemente).

Per maggiore chiarezza si modifica l'art. 6 come sotto riportato.

Per semplificazione si modifica in tabella a pag. 21 l'indicazione sui letami in ZO, che pure si ritiene non generi comunque dubbi interpretativi.

Per completezza si integra nelle tabelle a pag. 21 l'indicazione sui fanghi di depurazione e altri residui.



Si coglie l'occasione per avanzare una formulazione più chiara relativamente all'applicazione della flessibilità Agrometeo per i periodi di divieto di 90 giorni.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

Art. 6 c. 1 lett. d punto 1 (modifiche in rosso)

“90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicai e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed; in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata”*

Tabelle di pag. 21

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019	60 gg	1 dicembre-31 gennaio**
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre-15 gennaio**
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%.		Nessun divieto*
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	S1***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	S1***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	S1***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio. In caso di attivazione del bollettino Agrometeo, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio e i restanti 30 giorni sono stabiliti nel mese di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo.



N. osservazione: 13

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 8 comma 5 ter – relativamente alle aziende soggette alla Comunicazione che cedono gli effluenti o i digestati, seguendo le modalità indicate in Allegato 15. Viene proposta una riformulazione al fine di chiarire che tutte le aziende che producono reflui e/o digestato, a prescindere da fare o meno la comunicazione, devono compilare il modello A e/o B per la cessione/acquisizione di tali materiali così come poi previsto dall'allegato 15.

Elementi di riscontro: nel confermare quanto formulato nel comma 5_ter dell'art. 8, ossia che il documento di cessione/acquisizione di effluenti di allevamento e digestati debba essere sottoscritto solo dalle aziende soggette a comunicazione, si provvederà ad apportare un'opportuna integrazione all'Allegato 15 in modo da non generare dubbi interpretativi.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apporterà correzione all'Allegato 15 (che si ricorda non essere oggetto VAS –cfr § 4.5.2 lettera bb – del rapporto ambientale).

N. osservazione: 14

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8bis, relativo alle analisi per alcuni contaminanti nel caso in cui si effettui l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti per cui sono stati individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni individuati alla lettera pp), dell'art. 2 "Definizioni". La norma non stabilisce tenori massimi, quindi ci si interroga se è da intendere che il valore di tali parametri deve essere zero.

Si evidenzia inoltre che non è chiara la modalità di trasmissione tramite l'applicativo nitrati: le analisi o si inviano per PEC o si inseriscono in applicativo fatto salvo che gli uffici competenti devono essere tempestivamente informati per poter fare le necessarie verifiche.

Non è chiaro inoltre se il soggetto competente a ricevere e quindi valutare le analisi, sia solo la Provincia, visto che nel caso delle analisi dei digestati agro-industriali l'invio della documentazione deve essere fatto solamente ad Arpav. Si suggerisce che le analisi dei vari materiali (fertilizzanti e digestati) vengano trasmesse per PEC sia ad Arpav che alle Province per un immediato controllo di conformità e quindi vengano inserite in applicativo.

Elementi di riscontro: Con riferimento ai valori massimi associati ai parametri non regolamentati per norma si rimanda al dettaglio dell'osservazione n. 3, ricordando che la finalità dell'introduzione delle analisi non è (e non può essere) quella di definire dei limiti di concentrazione (tanto meno di prescrivere una concentrazione pari a zero), bensì di acquisire elementi conoscitivi sulla presenza di tali inquinanti nei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, in quanto matrici caratterizzate da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione.

Ne consegue che non è richiesto alcun controllo di conformità sulle analisi dei parametri non normati per legge, bensì una registrazione delle informazioni ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3. Si ricorda che l'effettuazione di analisi non previste dalla norma e non associate a limiti di concentrazione è già stata richiesta da ARPAV nel 2016 per i digestati agroindustriali ottenuti con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) -cfr. parere ARPAV n. 52866 del 27/05/2016.

Ciò posto si recepisce parzialmente l'osservazione con le modifiche sotto specificate.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

art. 8 bis (modifiche in rosso)

"Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e devono essere trasmesse ~~tramite applicativo A58-WEB~~ a mezzo pec all'ARPAV e alla Provincia di competenza almeno 10 giorni prima dell'uso agronomico; le analisi devono essere altresì allegate in A58-WEB in sede di compilazione del Registro di cui all'art. 25".



N. osservazione: 15

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 11 dell'Allegato A – relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, per evitare errate interpretazioni, da parte delle aziende e degli enti controllori, si ritiene utile una tabella che riporta l'elenco dei materiali che possono andare in cumulo temporaneo e quelli esclusi.

Elementi di riscontro: Si integra la tabella richiesta.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si inserisce nel Programma la seguente tabella.

ACCUMULO IN CAMPO (ZO/ZYN): MATERIALI AMMESSI	GIORNI DI ACCUMULO
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse di cui all'art. 11 c. 6	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

N. osservazione: 16

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 12, comma 4 e 5 dell'Allegato A – relativamente allo stoccaggio dei materiali non palabili. Il comma 5 contiene quanto già indicato nel comma 4 relativamente a *“Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri”*.

Elementi di riscontro: trattasi di ripetizione dello stesso concetto.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

Art. 12 c.4.(modifiche in rosso)

“le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. ~~Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri”~~”

N. osservazione: 17

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 12, comma 9 dell'Allegato A – in merito ai serbatoi elastomerici/plastomerici per lo stoccaggio dei materiali non palabili; viene chiesto di esplicitare la necessità di allegare in comunicazione una relazione tecnica che preveda i punti descritti, nonché inserire specifica tipologia nel menù a tendina dell'applicativo A 58 web, in modo che si possa specificare la tipologia di stoccaggio e il tipo di serbatoio in uso all'azienda.

Elementi di riscontro: si accoglie la richiesta.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

Art 12 c.9 (modifiche in rosso)

“Tutte le informazioni di cui sopra ~~costituiscono parte integrante della~~ dovranno essere integrate nella Comunicazione ~~mediante apposita relazione tecnica”~~”



N. osservazione: 18

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 21 comma 3 dell'Allegato A – relativamente alle disposizioni sulla produzione di digestato agroindustriale. Si ritiene che le analisi del digestato agro-industriale dovrebbero pervenire anche alle Province oltre che ad Arpav.

Elementi di riscontro: si accoglie la richiesta.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

art. 21 c. 3 (modifiche in rosso).

“[...] Il produttore deve comunicare ad ARPAV e alla Provincia competente via PEC le analisi di cui sopra almeno 10 giorni prima della ripresa primaverile degli spandimenti agronomici in campo [...]”.

N. osservazione: 19

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 22, comma 2 . Si ritiene non siano chiari i tempi di stoccaggio delle varie tipologie di digestato, in funzione delle matrici utilizzate, in ZVN e ZO, suggerendo di integrare la tabella a pag. 34 evidenziando anche le tempistiche di stoccaggio dei digestati.

Elementi di riscontro: l'osservazione non ha ragione d'essere in quanto l'art. 2 lettere d) ed e) del PdA assimila le frazioni non palabili e palabili dei digestati rispettivamente ai liquami e ai letami. Pertanto il digestato è gestito in ragione di tale assimilazione.

Osservazione che ha valenza ambientale: NO

Osservazione che riguarda contenuti di diretto recepimento del DM 25 febbraio 2016 su cui la Regione non ha facoltà di disciplinare in modo difforme: SI

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 20

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 27 comma 4 dell'Allegato A – relativamente ai controlli della Provincia. I controlli in loco difficilmente permettono di verificare l'uso razionale dei fertilizzanti azotati descritti nel provvedimento, in particolare si rileva che le Province non hanno una lista completa di tutte le aziende ricadenti nel loro territorio e che fanno uso di fertilizzanti, ma al più hanno un elenco delle ditte che fanno la comunicazione nitrati. Risulta poi difficile a posteriori verificare il corretto uso di fertilizzanti azotati con le distanze da strade, abitazioni, situazione dei terreni, ecc. Solo in caso di segnalazione si può pensare di arrivare in tempo per fare tali verifiche. E' quindi necessario valutare strumenti adeguati di intervento sia per i controlli amministrativi che per quelli in loco.

Elementi di riscontro: la pianificazione ed esecuzione dei controlli va organizzata in base alle informazioni disponibili e al confronto tra Enti che già caratterizza le attività in argomento. Il comma osservato non presenta variazioni sostanziali rispetto al Terzo Pda. Inoltre il comma 4 rimanda espressamente al precedente comma 3 (“la Provincia effettua i controlli di cui al comma 3”), dove il focus dei controlli interessa in primis le aziende che presentano Comunicazione e che sono quindi note alle Province. Ciò premesso, si ricorda peraltro che il quarto PdA Nitrati prevede la compilazione della comunicazione anche per le aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti oltre i 1.000 kg di azoto.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

Si coglie l'occasione per precisare che nell'art. 27 sarà specificato che eventuali inadempienze relative alle disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato al Programma di Controllo



dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018 o al recepimento delle misure sulla qualità dell'aria di cui all'Accordo di Bacino Padano e dei successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, non determinano riduzione degli aiuti PAC, in quanto non rientrano né tra i criteri del regime di condizionalità né tra requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

N. osservazione: 21

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 33, comma 1, lettera d – in cui si elencano le tipologie di acque reflue non idonee all'utilizzazione agronomica. Si osserva l'apertura sull'utilizzo di acque di lavaggio (contenenti eventualmente detergenti ecc.) che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate. E' ritenuto opportuno chiarire meglio questo aspetto per evitare che queste acque vengano assimilate ai reflui o mescolate con questi, soprattutto se vanno in un biogas o vengono sversate in ambiente. Andrebbero assimilate ai rifiuti.

Elementi di riscontro: Non si verifica nessuna "apertura" rispetto al Terzo PdA, in quanto l'articolo non ha subito modifiche. L'art. 33 "Esclusioni" elenca le tipologie di acque reflue che non sono idonee all'utilizzazione agronomica, e non apre la possibilità di utilizzare le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi. Semplicemente sono fatte salve dall'esclusione solo le acque reflue provenienti dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie, in conformità all'art. 3 lett. d) punto 6 del DM 25/02/2016. Per maggiore precisione e migliore richiamo del DM 25/02/2016 si introduce la modifica sotto riportata.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

art. 33 c. 1 (modifiche in rosso)

"[...] d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengano sostanze pericolose [...]"

N. osservazione: 22

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 35 dell'Allegato A – relativamente alle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale. Tenuto conto che molte piccole cantine producono solo pochi kg di azoto nelle acque reflue che poi utilizzano a scopo agronomico, si propone di esentare dalla dichiarazione le ditte al di sotto di un certo limite (esempio 50 kg).

Elementi di riscontro: L'art. 35 rappresenta già una modalità semplificata di gestione nel caso di produzione di quantitativi non rilevanti.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI TECNICI CONTENUTI IN ALLEGATO E ALLA DGR N. 1697/2020 NONCHÉ ALL'APPLICATIVO A58WEB- NON OGGETTO DI VAS (RA § 4.5.2 lett bb)**N. osservazione: 23**

Sintesi dell'osservazione: in merito all'Allegato 1 – Trattamenti effluenti e digestato viene chiesta uniformità di trattamento per gli impianti di digestione anaerobica autorizzati dai diversi Enti.

Elementi di riscontro: Si rinvia l'approfondimento alla fase attuativa. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 24

Sintesi dell'osservazione: in merito all'Allegato 5 – Stoccaggi, si rileva la necessità che l'applicativo nitrati distingua fra stoccaggi di materiali palabili e non palabili, anche in funzione della singola unità operativa. Si auspica l'opportunità di introdurre stoccaggi separati per gli impianti di biogas.

Elementi di riscontro: L'applicativo distingue già fra stoccaggi per materiali palabili e non palabili ed anche in merito alle strutture delle singole unità operative. Gli stoccaggi degli impianti di biogas rispondono a specifiche autorizzazioni e norme ambientali che non costituiscono elemento di valutazione nel Programma. L'allegato 5 non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 25

Sintesi dell'osservazione: in merito all'Allegato 15 – Accordi di cessione, si rileva che nel modello A la nota 1 fa riferimento a digestati anziché a reflui zootecnici.

Elementi di riscontro: Trattasi di mero refuso.

N. osservazione: 26

Sintesi dell'osservazione: in merito all'Allegato 16 – Atti di Assenso, si ritiene poco applicabile dalle aziende la scelta di far valere l'atto di assenso su base di anno solare e a "*decorre dall'anno successivo alla sua sottoscrizione*", ciò infatti può mettere in difficoltà le ditte che nel corso dell'anno hanno la necessità di acquisire nuovi terreni e sarebbero costrette o a rinviare all'anno successivo il nuovo assenso o falsamente a retrodarlo. Si fa presente anche che le ditte che hanno atti di assenso pluriennali ma con scadenze nel corso dell'anno, dovrebbero rinnovarli tutti per essere coerenti con tale disposizione con un aggravio amministrativo notevole. Si propone quindi che la validità annuale sia calcolata dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Elementi di riscontro: L'atto di assenso è modalità alternativa all'accordo di cessione. L'atto di assenso deve prevedere regole specifiche atte ad impedire passaggi plurimi delle particelle in corso d'anno, che comprometterebbero la verificabilità dei tetti di azoto, MAS ed efficienza minima che vanno rispettati nell'anno solare. Ciò posto si prende in considerazione la proposta. L'allegato 16 non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 27

Sintesi dell'osservazione: Allegato 18 sui Bilanci aziendali azoto fosforo: si chiede di elaborare specifiche linee guida per la redazione dei manuali e per lo svolgimento dei relativi controlli; si chiede inoltre di chiarire le interrelazioni fra comunicazione e bilancio dell'azoto, specificando i casi in cui la modifica del bilancio comporta la modifica della comunicazione. Si chiede se quanto descritto nell'allegato vale anche per le aziende AIA o se per esse sia sufficiente quanto previsto dalla DGR 1100/2018.

Elementi di riscontro: l'Allegato 18 non ha subito importanti modifiche rispetto alla passata versione, eccettuati alcuni aggiornamenti normativi. Pur nella consapevolezza della necessità di rivedere alcune



procedure (specie riguardo ai manuali), si rinvia l'approfondimento alla fase attuativa. L'allegato 18 non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 28

Sintesi dell'osservazione: Allegato 22 – Regolamenti comunali. Vengono evidenziate alcune richieste di modifica testuali.

Elementi di riscontro: Si provvederà ad adeguare il testo in base alle indicazioni laddove coerenti con la norma espressa nel PdA. L'allegato 22 non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 29

Sintesi dell'osservazione: viene richiesto l'adeguamento dell'applicativo A58-WEB rispetto alle esigenze amministrative istruttorie e di controllo.

Elementi di riscontro: L'adeguamento dell'applicativo è in corso. Il tema non è oggetto della VAS.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO – SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO (prot. reg. n. 28333 del 21.01.2021)

NOTA INTRODUTTIVA: il documento del Segretariato regionale riporta le osservazioni delle diverse Strutture afferenti. Di seguito si trattano congiuntamente le osservazioni della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna e della Soprintendenza per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, che sono tra loro sovrapponibili.

Diversamente, le osservazioni della Soprintendenza per le province di Verona, Rovigo e Vicenza sono controdedotte nella nota prevenuta direttamente dalla Struttura e acquisita al prot. reg. n. 18359 del 15/01/2021.

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma. Devono essere tenute in considerazione la specificità dei beni paesaggistici tutelati e l'importanza della struttura del paesaggio su cui le azioni di piano si concentrano (rete idrografica e mosaico culturale). Medesime valutazioni possono essere avanzate per il patrimonio culturale nel suo insieme, la cui ricognizione (cartografica e non qualitativa) è limitata a contesti assoggettati a dispositivi di tutela di cui alle parti II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, quando invece si ravviserebbe l'opportunità di trattare le tematiche del degrado in base alle caratteristiche costitutive di tale patrimonio.

Elementi di riscontro: Il livello di approfondimento conoscitivo della descrizione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree, è commisurato alle finalità e all'ambito di intervento del Programma. Si ricorda che le attività regolamentate dal Programma riguardano la distribuzione agronomica di effluenti zootecnici su terreno agricolo. Tali attività non alterano la morfologia del suolo e la struttura del paesaggio agrario, non comportano inoltre alcuna necessità di autorizzazione e costituiscono pratica agronomica ordinaria. I potenziali impatti delle attività sottoposte a regolamentazione riguardano l'inquinamento da nitrati di origine agricola, argomento specifico della Direttiva 91/676/CEE. Per tale ragione gli approfondimenti sono dedicati alla matrice acqua (cap. 5.5) con riferimento alla concentrazione di nitrati e allo stato trofico dei corpi idrici superficiali.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: il rapporto ambientale non chiarisce in modo sufficientemente approfondito quali possano essere gli effettivi impatti generati nei contesti di riferimento dalle trasformazioni che saranno condotte in esito alla attuazione degli obiettivi programmatici (NB: sintesi da Soprintendenza per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso in quanto la corrispondente osservazione della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna si riferisce al rapporto preliminare).

Elementi di riscontro: Va ricordato che, come dettagliato al capitolo 3 del rapporto ambientale, la valutazione è effettuata sulle azioni del quarto PdA Nitrati di nuova introduzione o modificate rispetto al terzo PdA Nitrati, in analogia con quanto già effettuato nella precedente edizione di VAS, che dava conto delle differenze tra terzo e secondo PdA. Non sono pertanto oggetto di analisi le azioni confermate senza modifiche, che si danno per consolidate in base agli esiti valutativi delle pertinenti procedure di VAS (del 2011 e del 2016) e ai risultati dei report di monitoraggio annuali.

Ciò premesso, le azioni introdotte o modificate con il quarto PdA Nitrati e oggetto di valutazione sono volte al rafforzamento del sistema delle tutele. Per quanto concerne le modifiche con effetti positivi per la biodiversità e il paesaggio si sottolineano l'aggiornamento del sistema di divieti e vincoli per l'applicazione di fertilizzanti ed effluenti ai terreni agricoli ricadenti in siti Natura 2000, la ridefinizione dei corsi d'acqua per includere anche i corpi idrici non classificati ai sensi della Direttiva Quadro Acque, l'introduzione di ulteriori vincoli di utilizzo per i fertilizzanti commerciali. Pertanto sono stimati solo impatti positivi per biodiversità e



paesaggio nella matrice di valutazione riportata e commentata nel capitolo 7.2 del rapporto ambientale cui si rimanda per la descrizione degli impatti attesi.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: non si evince, rispetto al patrimonio culturale, se le misure di mitigazione siano sufficienti a contrastare i fenomeni di banalizzazione paesaggistica che già interessano gli ambiti di intervento e che alcune delle azioni contenute nel programma sembrano in qualche modo persino poter acuire. Pertanto, se da un lato si condivide l'approccio manutentivo che incoraggia il ricorso a pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie tradizionali e storiche, dall'altro appare del tutto prioritario stabilire l'effettiva sostenibilità delle azioni promosse dal programma in termini di conservazione e di mantenimento degli standard di qualità paesaggistica dei luoghi.

Elementi di riscontro: Si ribadisce che anche l'individuazione di misure di mitigazione è effettuata in relazione alle modifiche introdotte con il quarto PdA Nitrati. Queste ultime, come già sottolineato, sono volte al rafforzamento della tutela dell'ambiente e del territorio in quanto mirate a garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità individuati in altri strumenti di programmazione e di regolamentazione. Le modifiche introdotte con il quarto PdA hanno quindi in se stesse la valenza di ridurre ulteriormente gli impatti dovuti alle applicazioni al suolo dei fertilizzanti azotati rientranti nell'ambito di regolamentazione del Programma.

Il rapporto ambientale pertanto evidenzia (§ 7.5.1) che: ribadita la valenza ambientale positiva delle altre modifiche apportate dal Quarto Programma di Azione, e richiamando il fatto che la valutazione si concentra sulle variazioni introdotte rispetto all' "Alternativa 0" rappresentata dal Terzo Programma di Azione, non si rendono necessarie ulteriori misure mitigative, in quanto non si stimano impatti negativi.

Ciò premesso, vengono comunque indicate eventuali misure correttive nel caso si verificasse la necessità di contrastare eventuali impatti negativi imprevisti che dovessero emergere in fase di monitoraggio: tali misure vertono su una serie di interventi, tra i quali sono compresi, ad esempio, investimenti e aiuti a superficie specifici su assi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei futuri piani strategici della nuova PAC e dei trascinamenti della programmazione 2014-2020.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 4

Sintesi dell'osservazione: il Rapporto Ambientale si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordi, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT.

Elementi di riscontro: Il capitolo 8, frutto del confronto specifico con ARPAV descrive compiutamente i singoli indicatori precisando:

- matrice di riferimento
- denominazione indicatore



- descrizione indicatore
- Fonte dei dati (soggetto preposto)
- Frequenza di aggiornamento
- Livello geografico di riferimento.

Complessivamente gli indicatori che entrano nel sistema di monitoraggio sono 24. L'assenza di qualsivoglia impatto negativo sul patrimonio culturale e paesaggistico ha orientato il sistema di monitoraggio a rilevare piuttosto gli effetti sulla biodiversità e il paesaggio agrario.

Ribadendo che le attività regolamentate dal Programma sono gli spandimenti agronomici di letami, liquami e fertilizzanti azotati, si sottolinea che non si tratta di attività idonee alla stesura di APQ.

In merito alla periodicità del rapporto periodico di monitoraggio si sottolinea che, in continuità con le precedenti edizioni della VAS, esso continuerà ad assumere cadenza annuale, avvalendosi in primis del set di dati di monitoraggio ambientale di ARPAV.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

NB: le osservazioni della Soprintendenza per le province di Verona, Rovigo e Vicenza sono istruire con riferimento alla nota prevenuta direttamente dalla Struttura e acquisita al prot. reg. n. 18359 del 15/01/2021.



PROVINCIA DI ROVIGO (prot. reg. n. 52461 del 04.02.2021)**N. osservazione: 1**

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 4, comma 4 dell'Allegato A – relativamente al divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, si osserva l'inutilità della frase riguardante il periodo di validità dell'autorizzazione all'utilizzo di fanghi in agricoltura, citata negli articoli 4 e 5 del IV PdA.

Si ritiene che tale frase avrebbe senso solo se scritta in maniera inversa: es: *“E' altresì fatto il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui....., dei letami e dei materiali ad essi assimilati, per il periodo di validità dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura”*.

Elementi di riscontro: trattasi di riformulazione della frase a parità di significato. Si propone la modifica sotto riportata

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

art. 4 c. 4 e art. 5 c. 4 (modifiche in rosso)

“a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi ~~per il periodo di validità dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;~~ in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;[.]”

art. 5 c. 4 (modifiche in rosso)

dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi ~~per il periodo di validità dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;~~ in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione; [.]”

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 4, comma 10 dell'Allegato A – relativamente al divieto d'uso dei letami (e materiali assimilati) e dei fertilizzanti azotati sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC. In particolare, viene osservato che i letami ed assimilati potrebbero venire usati su terreni non idonei in quanto non sono previste analisi preventive CSC (concentrazioni soglia di contaminazione). L'osservazione vale anche per i liquami e assimilati.

Elementi di riscontro: Come noto le procedure di caratterizzazione si attivano solo al ricorrere di particolari condizioni. Nel caso in oggetto, il DM 46/2019 prevede all'art. 3 che *“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dell'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione (...) alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti (...). La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche”*.

Non è operativamente immaginabile richiedere analisi preventive ogniqualvolta un terreno sia oggetto di spandimento effluenti, considerato peraltro che l'attività di fertilizzazione è necessaria alla produttività delle colture e che l'impiego degli effluenti deve essere privilegiato rispetto ad apporti di altra natura (cfr. art. 40 c. 5 del DM 25/02/2016).

Il comma è stato oggetto di osservazione di tutt'altra natura da parte del MATTM. L'osservazione del MATTM ha comportato un adeguamento della prescrizione, al fine di consentire gli spandimenti anche in attesa della valutazione del rischio qualora l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza.



Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale (la modifica dovuta all'osservazione del MATTM è indicata nella scheda pertinente).

N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8_ter, comma 2 – relativamente alle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione; si chiede di specificare che la tabella MAS sostituisce la tabella 1 del CBPA; si rileva che la tabella MAS riporta valori superiori alla tabella 1 del CBPA.

Si chiede di specificare che per i fanghi il limite di 170 Kg di N ad ettaro non è da riferirsi al quantitativo medio aziendale comprensivo di tutte le superfici di cui l'azienda ha disponibilità per effettuare gli spandimenti.

Elementi di riscontro: la sostituzione in Veneto dei fabbisogni colturali del DM 19 aprile 1999 con i MAS è avvenuta già nel 2011 (DGR 1150/2011). L'individuazione dei MAS rappresenta un aggiornamento fondamentale formalizzato dal DM 25/02/2016 che ha peraltro integrato nell'elenco un insieme di colture che non presentavano alcuna quantificazione dei fabbisogni azotati del CBPA. Si ritiene l'art. 8_ter c. 2 sufficientemente chiaro in tal senso a proposito dell'obbligo di rispettare i MAS per coltura.

Per quanto riguarda il rispetto del tetto di azoto di 170/340 kg/ha da rispettare in ZVN/ZO, l'art. 8_ter non fa mai riferimento ad un calcolo su base media aziendale, in quanto il concetto di media aziendale è proprio solo ed esclusivamente del DM 25/02/2016, che non si applica ai fanghi di depurazione, disciplinati a livello nazionale dal D. Lgs. n. 99/92. Ciò premesso, si inserisce un apposito commento al testo in tal senso.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si inserisce la seguente precisazione nella colonna "confronto" dell'art. 8_ter: *“Per il rispetto dei tetti di azoto non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale che è applicabile esclusivamente agli effluenti di allevamento e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016.”*

N. osservazione: 4

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 10 e Art. 12 (per refuso indicato art. 11) dell'Allegato A – relativamente alle tempistiche di stoccaggio. Si suggerisce di inserire una precisazione sulla durata massima dello stoccaggio (sia per letame e assimilati, che per liquami e assimilati), prima che lo stesso si configuri come stoccaggio di rifiuti non autorizzato.

Elementi di riscontro: il PdA Nitrati si occupa delle condizioni alle quali l'uso agronomico di effluenti zootecnici e materiali assimilati, condotto conformemente al DM 25/02/2016, consente di escludere tali materiali dalla disciplina di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 2 c. 3 del DM 25/02/2016). Di conseguenza, i materiali gestiti in difformità sostanziale rispetto a quanto indicato nella Comunicazione Nitrati, non possono che considerarsi rifiuti. Si sottolinea a tal proposito che la Comunicazione definisce l'allocazione dei quantitativi prodotti/utilizzati su base annua, prevedendo la possibilità di dare conto dei quantitativi utilizzati agronomicamente e dei quantitativi conferiti a soggetti terzi.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 5

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 24, comma 6 dell'Allegato A – relativamente alla tempistica della presentazione della Comunicazione nitrati, nel caso di azienda produttrice e non utilizzatrice, che si reputa non risulti chiara.

Elementi di riscontro: Trattasi di osservazione di natura amministrativa, che si accoglie.



Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si apportano le seguenti modifiche al Programma.

art. 24 c. 6 (modifiche in rosso)

“La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la comunicazione va presentata entro 30 giorni dall’avvio della produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento).[.]”

N. osservazione: 6

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 26, comma 3 dell’Allegato A – relativamente al documento di trasporto, si chiede se la Comunicazione presentata in Provincia funga da documento di trasporto anche nel caso di terreni in conduzione o asservimento fuori provincia.

Elementi di riscontro: nei casi in cui l’allegato 8 B (riportato in Allegato E alla DGR 1697/2020) preveda la copia della Comunicazione come documento di trasporto, essa è valida su tutto il territorio regionale.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale. Eventuali precisazioni saranno inserite in Allegato 8 non oggetto di VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb)

N. osservazione: 7

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 39 dell’Allegato A – relativamente alle disposizioni finali e transitorie. Si segnalata la mancanza di indicazione di un atto abrogato (DGR n. 2217 del 8.8.2008).

Elementi di riscontro: la DGRV n. 2217/2008 è una modifica della DGR 2439/2007, pertanto la sua abrogazione è con evidenza da intendersi prevista nella abrogazione della DGR 2439/2007 e ss.mm.ii. come indicato all’art. 39 del quarto PdA.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI TECNICI CONTENUTI IN ALLEGATO E ALLA DGR N. 1697/2020 NONCHÉ ALL’APPLICATIVO A58WEB– NON OGGETTO DI VAS (RA § 4.5.2 lett bb)

NB: Non si trattano le osservazioni relative a refusi del testo o a richieste di integrazioni volte esclusivamente a maggiore chiarezza del testo, ad invarianza del contenuto sostanziale.

N. osservazione: 8

Sintesi dell'osservazione: in merito all’Allegato 7– Registro di conferimento impianti DA sarebbe utile prevedere nella scheda impianto l’inserimento dei riferimenti relativi alla autorizzazione regionale o comunale.

Elementi di riscontro: Si accoglie l’osservazione, con conseguente adeguamento dell’Allegato 7, che non è oggetto di valutazione nell’ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 9

Sintesi dell'osservazione: in merito all’Allegato 10 – Modello dichiarazione sostitutiva aziende vitivinicole che producono acque reflue in volumi < 1.000 m³/anno. Il fac-simile parla di utilizzo e non di produzione di acque reflue come invece indicato all’art. 35 del PdA. Va inoltre corretta la dichiarazione di impegni riportando



la tempistica alle previsioni dell'art. 35, ossia 30 giorni dall'avvio della produzione (anziché dell'utilizzazione).

Elementi di riscontro: L'art. 35 del PdA va letto nella sua interezza e includendo i riferimenti in esso contenuti agli altri articoli del PdA. È evidente che l'art. 35 si riferisce a chi produce e utilizza le acque reflue, come emerge dalla necessità di attestare le condizioni dell'art. 29 c. 4, le quali, oltre ai limiti quantitativi, prevedono la distribuzione (utilizzo) sui terreni agricoli in disponibilità del produttore. La dichiarazione di cui all'Allegato 10 quindi è effettuata solo nel caso in cui il produttore effettui un utilizzo agronomico delle acque reflue. A tal proposito si ricorda che restano aperte le altre modalità di gestione delle acque reflue ammesse ai sensi della norma ambientale (ad esempio le aziende possono eventualmente avvalersi della disciplina sugli scarichi di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 in ragione della assimilazione di cui all'art. 34 del PTA). Ciò premesso, si ritiene di meglio precisare l'ambito dell'art. 35 e di adeguare il frontespizio della dichiarazione in allegato 10, includendo sia il concetto di produzione che quello di utilizzo.

Si corregge inoltre in Allegato 10 la tempistica, come suggerito dalla Provincia, riportandola correttamente ai 30 giorni dall'avvio della produzione.

L'allegato 10 non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

N. osservazione: 10

Sintesi dell'osservazione: in merito all'Allegato 11– Linee guida Comunicazione. Si chiede che la relazione di cui al punto 2.2 attestante diversi valori di azoto per capo sia sottoscritta da tecnici abilitati ai sensi di legge e iscritti negli Albi degli Ordini e collegi professionali. Si richiede di specificare che gli ultimi 2 paragrafi della sezione II si applicano anche al pascolo vagante.

Elementi di riscontro: Si accoglie l'osservazione per la parte inerente la relazione, con conseguente modifica dell'Allegato 11 che non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb). Per il pascolo vagante si fa riferimento alle medesime previsioni stabilite per l'alpeggio.

N. osservazione: 11

Sintesi dell'osservazione: viene richiesto l'adeguamento dell'applicativo A58-WEB rispetto alle esigenze amministrative istruttorie e di controllo.

Elementi di riscontro: L'adeguamento dell'applicativo è in corso. Il tema non è oggetto della VAS.



PROVINCIA DI BELLUNO (prot. reg. n. 58825 del 08.02.2021)

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: si ritiene opportuno inserire, relativamente ai possibili impatti sulle acque superficiali, il monitoraggio delle sostanze individuare nella "watch list" della Direttiva Quadro Acque (rapporto ISPRA 260/2017) riferibili all'allevamento e alla distribuzione agronomica (es. farmaci veterinari, ormoni animali, ecc.)

Elementi di riscontro: L'obiettivo del PdA Nitrati è, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE, ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Pertanto, sia nella descrizione dello stato dell'ambiente, sia nella proposta di monitoraggio VAS si sono considerati quegli indicatori che risultano significativi a tale scopo, ossia gli indicatori sulla concentrazione dei nitrati nei corpi idrici superficiali e sotterranei e gli indicatori sul livello trofico dei corpi idrici superficiali. Tali aspetti sono frutto di specifico confronto con ARPAV, che peraltro ha curato direttamente la stesura dei paragrafi sullo stato delle acque.

L'elenco di controllo (Watch List), ha invece lo scopo, come indicato nel documento ISPRA 260/2017, "di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della Direttiva 2000/60/CE" e pertanto deve trovare riscontro nell'ambito degli strumenti di pianificazione della Direttiva Quadro Acque. Peraltro, si segnala a tal proposito che vi è un'unica stazione oggetto di monitoraggio per la watch list in Veneto, localizzata sull'Adige ad Anguillara Veneta.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione: la rimozione dell'obbligo di maturazione in stoccaggio per 90 giorni delle acque reflue (art. 32 c. 4) non pare sufficientemente motivata dall'assenza o comunque irrilevanza di potenziali effetti ambientali.

Elementi di riscontro: le acque reflue in questione hanno contenuto in azoto estremamente ridotto (0,02-0,03%). In tal senso, la funzione prevalentemente irrigua delle acque reflue aziendali è indicata dal DM 25/02/2016 all'art. 18 c. 5 e all'art. 20. Va sottolineato che per tale ragione il DM 25/02/2016 non prevede alcun obbligo di maturazione per l'utilizzo delle acque reflue. Appare quindi assolutamente sproporzionato prevedere un obbligo di maturazione tassativo di 90 giorni, laddove lo stesso non viene definito rigidamente nemmeno nel caso degli effluenti zootecnici, per i quali la corretta gestione è riferita all'ideale dimensionamento degli stoccaggi piuttosto che a un vincolo assoluto. La sproporzione è stata quindi ragionevolmente corretta, fermo restando l'obbligo di idoneo dimensionamento degli stoccaggi, aspetto che garantisce la gestione ottimale delle acque reflue in funzione dei fabbisogni irrigui. Considerazioni simili alle presenti sono riportate al § 7.2.3 del RA, in commento alla modifica di cui alla lettera k) della matrice di valutazione (pagg. 204-205), che motiva il giudizio positivo attribuito alla modifica sullo stoccaggio delle acque reflue rispetto all'obiettivo di perseguimento dell'equilibrio degli apporti in relazione ai fabbisogni colturali.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: si propone di riportare o esplicitare meglio all'interno delle norme tecniche (Allegato A) le prescrizioni del Quarto PdA Nitrati per gli abitati in siti Natura 2000 di cui al cap. 5.8 del RA.



Elementi di riscontro: Presupponendo che il riferimento agli “abitati” sia da intendersi refuso da correggersi in “habitat”, si sottolinea che le prescrizioni del PdA Nitrati (Allegato A alla DGR 1697/2020) chiariscono in modo preciso per ciascun habitat:

- i divieti/buone prassi: art. 4 c. 9 e art. 5 c.9
- l’obbligo di VIncA: art. 24 c.10.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione:4

Sintesi dell'osservazione: Rif Art. 3, comma 4 e 5 dell’Allegato A – relativamente ai criteri generali di utilizzazione agronomica, si ritiene che - per una maggiore protezione dell’ambiente, della salute umana e degli animali - l’osservanza del Codice di buona pratica agricola (CBPA, Decreto 19 aprile 1999) debba essere resa obbligatoria anche in ZO (solo raccomandata).

Elementi di riscontro: premesso che l’osservazione non attiene l’ambito del Programma sottoposto a VAS in quanto riferita alle zone ordinarie, si segnala che il Codice di Buona Pratica Agricola è un documento a contenuto di indirizzo, che non definisce regole precise, ma fornisce indicazioni generali e variabili a livello applicativo a seconda dei contesti, peraltro mai aggiornate dal 1999 in poi.

Ciò premesso, si evidenzia che sin dal 2011 la Regione del Veneto ha definito le regole della disciplina di distribuzione agronomica anche in Zona Ordinaria, nell’ambito dei medesimi provvedimenti di approvazione dei PdA. Le regole per le zone ordinarie sono indicate dalla sigla ZO negli articoli della disciplina di distribuzione agronomica regionale: esse declinano e aggiornano le indicazioni del CBPA attraverso il recepimento del DM 25/02/2016, proprio al fine di stabilire precise regole e pervenire ad una maggiore tutela ambientale e di salubrità. Si citano, a titolo d’esempio: l’applicazione dei MAS (maximum application standard) in sostituzione dei fabbisogni colturali del CBPA, la definizione dei divieti stagionali (ulteriormente sviluppati in ZO con l’occasione del riesame del Quarto PdA), l’obbligo di incorporazione per alcuni tipi di fertilizzanti, i vincoli per lo spandimento in pendenza, i divieti su terreni saturi d’acqua, l’obbligo del rispetto delle distanze dai corsi d’acqua, l’indicazione dei possibili metodi di trattamento, ecc. Si ritiene che tali prescrizioni garantiscano in zona ordinaria livelli di tutela maggiori rispetto al rendere “obbligatoria” i criteri generali del CBPA, la cui applicazione sarebbe, per la stessa natura di indirizzo dei criteri, demandata a valutazioni caso per caso.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 5

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8 bis dell’Allegato A – relativamente all’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) n. 2019/1009, per cui sono stati individuati ulteriori prescrizioni in quanto ottenuti da fanghi di depurazione/rifiuti (art. 2 lettera pp).

Laddove sono previste analisi chimiche, sarebbe opportuno individuare i limiti entro cui rimanere.

Elementi di riscontro: La definizione di limiti sui parametri inquinanti esula dalla competenza della struttura proponente, in quanto le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato sono attualmente definite dal D. Lgs. n. 75/2010. Pertanto, per i parametri normati dal D. Lgs. n., 75/2010 i limiti corrispondono a quelli ivi previsti. Per i parametri non normati dal D. Lgs. n. 75/2010 (Arsenico, IPA, PFAS), che pure possono essere presenti nelle matrici costituite da fanghi di depurazione/rifiuti, la finalità dell’introduzione delle analisi non è (e non può essere per questioni di competenza) quella di definire limiti di concentrazione, bensì di acquisire elementi conoscitivi sulla presenza di tali inquinanti nei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, in quanto matrici caratterizzate da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione.

Ciò al fine di tracciare i possibili effetti dell’applicazione di tali fertilizzanti in fase di monitoraggio rispetto agli effetti attribuibili all’applicazione degli effluenti zootecnici e materiali assimilati, posto che è previsto peraltro il divieto di co-utilizzo ai sensi dell’art. 4 c. 4 lett. d) e art. 5 c. 4 lett. d).



Si tratta quindi di una registrazione di informazioni su tali parametri ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3.

Si ricorda che l'effettuazione di analisi non previste dalla norma e non associate a limiti di concentrazione è già stata richiesta da ARPAV nel 2016 per i digestati agroindustriali ottenuti con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) -cfr. parere ARPAV n. 52866 del 27/05/2016.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 6

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 11 dell'Allegato A – relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, si propone un obbligo di copertura dei cumuli considerato l'aumento del periodo di permanenza in campo e l'aumento delle distanze da abitazioni sparse e centri abitati.

Elementi di riscontro: L'obbligo di copertura con teli dei letami e del SMC rappresenta onere eccessivo, considerato peraltro l'obbligo di maturazione del letame pari a minimo 90 giorni. Si evidenzia che il DM 25/02/2016 definisce in 90 giorni il termine dell'accumulo temporaneo in ZVN, mentre non stabilisce alcun termine in ZO. Ricordando che la Provincia di Belluno è totalmente in zona ordinaria, si evidenzia che la limitrofa Provincia di Trento estende la possibilità di accumulo in campo addirittura a 9 mesi (limite peraltro suggerito e non imposto). L'applicazione di un termine di 90 giorni si ritiene ampiamente cautelativo in zona ordinaria. Con riferimento alle distanze, si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, aumentando a 50 m la distanza dalle case sparse, reputando tale distanza adeguata per il contrasto al disturbo causato da odori o insetti.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

art 11, comma 3 (modifiche in rosso)

“3. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) ~~20 m~~ 50 m dalle abitazioni sparse;

c) 50 m dai centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma [..]”.*

N. osservazione: 7

Sintesi dell'osservazione: RA cap. 8 –Sistema di monitoraggio: è necessario allineare le frequenze di monitoraggio degli indicatori di cui ai punti 18 (cartografia suoli) e 19 (valori di fondo antropico di rame, zinco, inquinanti organici), indicati con frequenza quinquennale, alla frequenza quadriennale di riesame del PdA. Si ritiene inoltre opportuno inserire anche il monitoraggio delle sostanze di cui alla watch list della Direttiva Quadro Acque.

Elementi di riscontro: Per quanto riguarda le frequenze di aggiornamento, gli indicatori 18 (cartografia suoli) e 19 (valori di fondo antropico di rame, zinco, inquinanti organici) oggetto dell'osservazione sono rilevati da ARPAV e non è possibile per la struttura proponente variare le frequenze di aggiornamento: le tempistiche di aggiornamento sono stabilite da ARPAV in ragione del lavoro tecnico-scientifico necessario. L'inserimento di tali indicatori nel sistema di monitoraggio del Programma quadriennale significa che nei rapporti di monitoraggio verranno prese in considerazione le informazioni aggiornate non appena disponibili.

Per quanto riguarda l'inserimento nel sistema di monitoraggio delle sostanze di cui alla watch list vale quanto argomentato per l'osservazione n. 1.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



N. osservazione: 8

Sintesi dell'osservazione: art. 1 c. 4 –si chiede di chiarire l'applicazione del meccanismo di silenzio-rifiuto da parte della Regione nei confronti delle proposte di prescrizioni formulate da Province e Comuni nell'ambito della prevista regolamentazione locale.

Elementi di riscontro: Si tratta di aspetto amministrativo, la cui formulazione è rimasta invariata nel passaggio dal terzo al quarto PdA Nitrati. Si rimanda alla definizione di specifiche amministrative.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 9

Sintesi dell'osservazione: art. 5 c. 8_bis –si chiede di chiarire quali tecniche di spandimento risultino vietate sui terreni pianeggianti in seguito all'entrata in vigore del Quarto PdA Nitrati ed eventualmente prevedere un tempo di adeguamento per la dotazione di apparati di distribuzione idonei.

Elementi di riscontro: L'art. 5 c. 8_bis vieta la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione su terreni con pendenza media minore del 15% a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA) di cui al D. Lgs. n. 81/2018. La misura è stata inserita in quanto obbligatoria ai sensi del PNCIA. Si conviene di precisare la soglia oltre la quale una attrezzatura è definita "in pressione" ai sensi dell'art. 5 c. 8_bis, come attrezzatura che eroga ad una pressione superiore alle 2 atmosfere. L'indirizzo alla eliminazione del fenomeno di aerosol nelle tecniche di spandimento è in vigore da anni; la misura di cui all'art. 5 c. 8_bis inoltre sarà obbligatoria a partire dall'entrata in vigore del PNCIA, attualmente in procedura VAS; infine il chiarimento sul limite delle 2 atmosfere consente l'uso del piatto deviatore, attrezzatura tra le più diffuse per lo spandimento. Non si ritiene quindi di introdurre ulteriori tempistiche di adeguamento.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

Art. 5 c. 8_bis (modifiche in rosso)

“Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.”

N. osservazione: 10

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 27 comma 4 dell'Allegato A – relativamente ai controlli della Provincia. Le Province non hanno a disposizione elenchi di utilizzazione dei fertilizzanti azotati e pertanto risulta difficile programmare sopralluoghi, che paiono peraltro aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 3 dell'art. 27

Elementi di riscontro: la pianificazione ed esecuzione dei controlli va organizzata in base alle informazioni disponibili e alla realizzabilità. Il comma osservato non presenta variazioni sostanziali rispetto al Terzo Pda. Il comma 4 rimanda espressamente al precedente comma 3 (“la Provincia effettua i controlli di cui al comma 3”), dove il focus dei controlli interessa in primis le aziende che presentano Comunicazione e che sono quindi note alle Province. Ciò premesso, si ricorda peraltro che il quarto PdA Nitrati prevede la compilazione della comunicazione anche per le aziende che utilizzano fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti oltre i 1.000 kg di azoto.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



Si coglie l'occasione per precisare che nell'art. 27 sarà specificato che eventuali inadempienze relative alle disposizioni introdotte in recepimento del Codice Agricoltura allegato al Programma di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018 o al recepimento delle misure sulla qualità dell'aria di cui all'Accordo di Bacino Padano e dei successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, non determinano riduzione degli aiuti PAC, in quanto non rientrano né tra i criteri del regime di condizionalità né tra requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

N. osservazione: 11

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 35 si chiede di inserire una precisazione inerente la possibilità per le aziende vitivinicole di gestire le acque reflue nell'ambito della normativa sui rifiuti.

Elementi di riscontro: Il PdA Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria dettano le regole di distribuzione agronomica ai sensi del DM 25/02/2016. Restano aperte le altre modalità di gestione ammesse ai sensi della norma ambientale. Nel caso delle acque reflue, peraltro, la possibile gestione come rifiuti non è l'unica alternativa percorribile, potendo le aziende avvalersi eventualmente anche della disciplina sugli scarichi di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 in ragione della assimilazione di cui all'art. 34 del PTA. Ciò premesso, si ritiene di meglio precisare l'ambito dell'art. 35 relativo alle dichiarazioni da parte di aziende con quantitativi di acque reflue non rilevanti, in quanto la dichiarazione è dovuta, in analogia alla comunicazione di cui all'art. 24 c. 3 lettera e) e comma 4 lettera e), in caso di utilizzo agronomico di acque reflue. In tal senso sono inequivocabili le condizioni stabilite all'art. 29 c. 4 del PdA, che chiariscono che le modalità semplificate si applicano in caso di utilizzo agronomico su terreni in disponibilità dell'azienda. Ciò posto, si ritiene di apportare le modifiche sotto indicate.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

art. 35 (modifiche in rosso)

Articolo 35 – Aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale

1. Il titolare delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti e li utilizza agronomicamente su terreni agricoli in propria disponibilità è obbligato a trasmettere alla Provincia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [..]."

N. osservazione: 12

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 5 c. 4: non essendo vietato lo spandimento di effluente zootecnico sulla medesima particella da parte di due o più produttori, si chiede di definire il divieto di sovrapposizione delle concimazioni alla concorrenza del quantitativo massivo di azoto impiegabile in ZVN/ZO.

Elementi di riscontro: Si rimanda alla lettura dell'art. 8 c. 4 e c. 5 dove la questione è puntualmente affrontata rispettivamente per i letami e i liquami.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.

N. osservazione: 13

Sintesi dell'osservazione: art. 28: non risulta specificato se in caso di inadempienze concernenti l'attività di utilizzazione agronomica da parte di azienda AIA debba essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29 quaterdecies della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

Elementi di riscontro: Premesso che l'articolo non presenta variazioni sostanziali rispetto al terzo PdA e non è quindi oggetto di valutazione, si precisa che le sanzioni dell'articolo 29 quaterdecies della Parte II del D.



Lgs. n. 152/2006 sono applicabili solo qualora l'AIA includa espressamente nelle proprie prescrizioni l'obbligo del rispetto delle disposizioni sulla distribuzione agronomica ai sensi del DM 25/02/2016 e relativi provvedimenti regionali di recepimento.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, non si ritengono necessarie modifiche al Programma o al rapporto ambientale.



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (prot. reg. n. 67174 del 12.02.2021)

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: si osserva che nel PdA è prevista l'introduzione del divieto di utilizzo di effluenti e assimilati e fertilizzanti in caso di superamento delle CSC di cui al DM 46/2019, a fronte del fatto che la definizione di un sito potenzialmente contaminato non comporta in automatico il divieto dell'attività colturale ai sensi della norma sulle bonifiche, che la contaminazione delle acque è disciplinata in conformità alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e che è competenza dell'ASL stabilire le misure da adottare per garantire la sicurezza alimentare ed effettuare i controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.

Elementi di riscontro: l'osservazione riguarda l'art. 4 c. 10 e l'art. 5 c. 10. L'obiettivo della prescrizione è evitare che, nelle more della conclusione della valutazione del rischio o della conclusione degli eventuali interventi di bonifica/messa in sicurezza, possa essere condotto un'attività agronomica su siti per i quali si sono riscontrati superamenti CSC. Tuttavia, tenuto conto dell'osservazione MATTM, si ritiene opportuno permettere che tale attività possa essere condotta anche in attesa degli esiti della valutazione del rischio, qualora espressamente ammessa dalla ASL competente.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma:

art. 4 c. 10 (in rosso l'introduzione)

“L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.”

art. 5 c. 10 (in rosso l'introduzione)

“L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC individuate in Allegato 2 al DM 46/2019, a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.”

N. osservazione: 2

Sintesi dell'osservazione:

- a) Si osserva che l'analisi di coerenza si estende, tra gli altri strumenti di pianificazione, anche alla direttiva 2000/60/CE e ai Piani di gestione dei distretti idrografici ma non considera, quale strumento di pianificazione sovraordinato, né il Piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE, né i Piani di Assetto Idrogeologico.
- b) Si evidenzia la necessità di modificare/integrare le misure del PdA alla luce di quanto indicato nella lettera di messa in mora complementare del 3 dicembre 2020, che riscontra per il Veneto la necessità di introdurre misure aggiuntive/azioni rafforzate in quanto i trend di monitoraggio non migliorano.



- c) Il PdA deve essere rivisto relativamente al divieto di spandimento invernale, per cui si dovrà garantire l'assenza di discrezionalità nel derogare alle misure di divieto invernale, assicurando un periodo di divieto continuativo di durata sufficiente a conseguire gli obiettivi della direttiva Nitrati.

Elementi di riscontro:**a)**

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti; il Piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di orientare l'azione sulle aree a rischio significativo di alluvione organizzate e gerarchizzate e definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale.

Si evidenzia che la gestione del rischio idrogeologico e alluvionale è ambito distinto rispetto alla tutela qualitativa delle acque, perseguita dalla Direttiva 2000/60/CE e dai relativi strumenti di pianificazione (piani di gestione dei bacini idrografici). Non si riscontrano nel PdA Nitrati contenuti riferibili all'ambito della gestione del rischio idrogeologico e alluvionale, fatta eccezione per il divieto di collocare nuove vasche di stoccaggio nelle zone ad alto rischio di esondazione secondo quanto previsto dall'art. 12 c.11 del DM 25/02/2016. Per tale motivo si è ritenuta esaustiva l'analisi di coerenza con i piani di gestione dei bacini idrografici. Ciò posto, si integra uno specifico riferimento a PAI e PGRA all'interno del RA.

b)

Si evidenzia in primo luogo che l'osservazione della Commissione sui trend del monitoraggio si riferisce esclusivamente alla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee (e non allo stato eutrofico delle acque superficiali) e inoltre si fonda sul fatto che la maggior parte delle stazioni registra trend stabili (e non sul numero di stazioni con trend in peggioramento, che risultano assolutamente marginali). Rimandando alle controdeduzioni tecniche che ARPAV e Direzione Ambiente produrranno nel merito dell'interpretazione dei trend stabili, soprattutto nel caso di stazioni con concentrazioni di nitrati basse, si evidenzia che la Commissione europea è ad oggi informata sulle misure del terzo PdA. Non è ancora a conoscenza delle nuove misure previste nella proposta di quarto PdA che sono volte al rafforzamento della tutela dei corpi idrici. A tal proposito si segnala che Il Quarto Programma d'Azione prevede:

1) l'introduzione di misure di ulteriore rafforzamento della tutela ambientale, che saranno applicate immediatamente dalla data di approvazione del Programma.

Tra esse si citano, come misure che includono effetti positivi anche in termini di riduzione dei fenomeni di dilavamento e percolazione dei nitrati (oltreché di riduzione delle emissioni in aria):

- nuove misure integrative riguardanti i fertilizzanti azotati immessi sul mercato, ad integrazione di quanto già previsto per gli effluenti zootecnici. Tali misure aggiuntive inerenti i fertilizzanti immessi sul mercato riguardano:
 - o l'estensione a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato del divieto d'uso (già previsto per gli effluenti zootecnici) su superfici non agricole, boschive, aree di cava, zone di tutela assoluta (art- 4, c.3),
 - o l'obbligo di incorporazione per i fertilizzanti a base di urea e per i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti (artt. 7, 8, 8_bis),
 - o il divieto di accumulo in campo esteso a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato (art. 11),
 - o l'imposizione per i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti di tetti di azoto analoghi a quelli previsti per gli effluenti zootecnici (art. 8_bis),
 - o l'estensione alle zone ordinarie di divieti spaziali (art. 4 c.2) e stagionali (art. 6, c. 2_bis), anche a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato, come già previsto per gli effluenti zootecnici;
- l'introduzione (art. 7 c.2 e art. 8 c.9) dell'obbligo di incorporazione del letame entro 24 ore (ad integrazione dell'analogo obbligo già vigente per i liquami).

2) la previsione di ulteriori misure aggiuntive/rafforzate (art. 38), da applicarsi qualora si verificassero trend in peggioramento significativo e costante relativi alla concentrazione di nitrati e/o alle condizioni di trofia delle acque imputabili all'agricoltura, eventualmente anche in considerazione di situazioni locali. Tali misure potranno riguardare:

- la determinazione di limitazioni quantitative e ulteriori prescrizioni d'uso per i fertilizzanti azotati di origine non zootecnica;



- investimenti e aiuti a superficie specifici su assi di sostenibilità ambientale nell'ambito dei futuri piani strategici della nuova PAC e dei trascinalimenti della programmazione 2014-2020;
- l'introduzione di sistemi GPS per il tracciamento di luoghi, tempi e modalità di spandimento;
- l'incremento dell'efficienza minima da conseguire agendo sulle dosi e i momenti in cui si realizzano gli interventi di fertilizzazione;
- l'incremento della capienza e della copertura delle strutture di stoccaggio;
- la promozione di tecnologie digitali per il rispetto degli adempimenti del Programma;
- la promozione di trattamenti che comportano una riduzione di azoto superiore al 40% rispetto all'azoto escreto e la promozione degli impianti di trattamento interaziendali;
- l'ulteriore promozione del ricorso a diete a basso contenuto di azoto e fosforo;
- l'analisi di filiere alternative di destino per gli effluenti zootecnici (produzione di fertilizzanti commerciali, impianti di depurazione di acque reflue urbane).

Le misure di cui al punto 1) e 2) del soprariportato elenco garantiscono da un lato il rafforzamento immediato delle tutele ambientali (punto 1), dall'altro la possibilità di adottare ulteriori misure di rafforzamento qualora i monitoraggi ambientali dovessero evidenziare situazioni di criticità (punto 2).

c) Si evidenzia che sia il Terzo PdA Nitrati, sia la proposta di Quarto PdA Nitrati attualmente in fase di consultazione VAS come sopra ricordato, stabiliscono divieti stagionali in piena conformità a quanto previsto dal DM 25/02/2016. È infatti previsto il rispetto del periodo minimo di divieto continuativo pari a 62 giorni in zona vulnerabile, in conformità a quanto definito dall'art. 40 del DM 25/02/2016. Si evidenzia che la deroga attuata nel 2019 in vigenza del terzo PdA è evento eccezionale resosi necessario per le condizioni meteorologiche avverse che hanno determinato il ritardo nella conclusione dei cicli colturali e l'impraticabilità degli spandimenti nel mese antecedente l'inizio del periodo di divieto continuativo. Si è trattato dunque non di un mancato rispetto delle previsioni dell'art. 40 del DM 25/02/2016, che nel caso del Veneto risultano pienamente recepite con la definizione del periodo di divieto continuativo nei mesi di dicembre e gennaio, bensì di una situazione del tutto emergenziale dovuta ad un andamento pluviometrico anomalo, specificamente attestato con documentazione tecnico scientifica di ARPAV, allegata al provvedimento veneto di deroga per l'anno 2019 (decreto 272 del 5 dicembre 2019). Si evidenzia che l'episodio è stato l'unico verificatosi (comunque precedentemente concertato con il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero dell'Ambiente), a partire dalla entrata in vigore del DM 25/02/2016 e non può quindi configurarsi in alcun modo come deroga sistematica alle previsioni del medesimo decreto.

Ciò posto si ritiene comunque di prevedere una ulteriore conferma dell'obbligo di rispetto del divieto continuativo all'interno della proposta di quarto PdA anche qualora vengano variate le decorrenze dei divieti per specifiche condizioni pedoclimatiche locali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del DM 25/02/2016.

Indicazione di recepimento: alla luce degli elementi di riscontro sopra illustrati, si ritiene di apportare le seguenti modifiche al Programma e al rapporto ambientale:

Per riscontrare il punto a) dell'osservazione, si introduce al paragrafo 6.1.3 del RA una specifica inerente PGRA e PAI.

Per riscontrare il punto b) dell'osservazione, si introduce un allegato al Programma che evidenzi l'evoluzione della regolamentazione nel corso degli anni e l'adozione di misure di ulteriore rafforzamento della tutela ambientale nel quarto PdA.

Per riscontrare il punto c) dell'osservazione, si introduce la seguente specifica all'art. 6 c. 3 del PdA (in rosso):
“*In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture, fermo restando in ZVN il periodo di divieto continuativo dal 1 dicembre al 31 gennaio ai sensi dell'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016. Nelle finestre di apertura stabilite dalla Giunta regionale in variazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, gli spandimenti sono ammessi esclusivamente nei giorni indicati come idonei nel bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, come specificato al successivo comma 4 lettera b).*”



N. osservazione: 3

Sintesi dell'osservazione: il MATTM ha effettuato una propria verifica di coerenza tra obiettivi e azioni del quarto PdA e obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile concludendo che “Il Programma contribuisce positivamente alla verifica con la SNSvS

Elementi di riscontro: Nel prendere atto del giudizio positivo del MATTM, preme evidenziare che le prescrizioni relative a:

- estensione ai fertilizzanti azotati immessi sul mercato dei divieti previsti per i materiali assimilati ai letami (lettera c) delle modifiche sottoposte a valutazione matriciale nel RA)
- i fertilizzanti immessi sul mercato ottenuti mediante l'impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali (lettera d) delle modifiche sottoposte a valutazione matriciale nel RA)
- fanghi di depurazione ad uso diretto in agricoltura (lettera e) delle modifiche sottoposte a valutazione matriciale nel RA),

le quali sono oggetto di osservazione da parte di soggetti coinvolti nella gestione di fanghi e rifiuti, sono positivamente relazionate dal MATTM ai seguenti obiettivi della SNSvS:

- diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico
- salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici
- proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura, acquacoltura
- mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero
- minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
- garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali
- assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale
- garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera
- abbattere le emissioni climalteranti nei settori non_ETS (Emission Trading System).

Indicazione di recepimento: si prende atto del giudizio positivo.



DIREZIONE TURISMO REGIONE DEL VENETO (prot. reg. n. 58776 del 08.02.2021)

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione: La Direzione Turismo ha espresso parere favorevole al quarto PdA Nitrati alla luce delle seguenti considerazioni:

- applicazione delle misure previste per gli habitat delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017 anche per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) “... ancorché per queste ultime non risultino definite specifiche misure di conservazione inerenti l'utilizzo agronomico di effluenti e fertilizzanti.”;
- mantenimento delle misure previste dal Terzo Programma d'Azione, qualora risultino più rigorose delle Misure di Conservazione ove queste prevedano esclusivamente l'indicazione di buona prassi;
- estensione del divieto in luogo della buona prassi per gli habitat 6150 “Formazioni erbose boreo-alpine silicee” e 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)”;
- estensione del divieto di spandimento dei fanghi di depurazione previsto su tutti i siti Natura 2000 dalle Misure di Conservazione anche ai fertilizzanti immessi sul mercato che siano ottenuti con fanghi di depurazione, altri reflui/fanghi di scarto di cicli industriali (ad eccezione di quelli agroindustriali), rifiuti urbani (ad eccezione della sola frazione verde), digestato di tali matrici.

Elementi di riscontro:-

Indicazione di recepimento: si prende atto del giudizio positivo.



PARTE B: SOGGETTI INTERESSATI

Nel corso della consultazione pubblica avviata in data 11 dicembre 2020 a seguito di pubblicazione d'avviso sul BUR n. 192/2020 e conclusasi in data 9 febbraio 2021 sono pervenute le seguenti note da parte dei soggetti interessati, contenenti complessivamente 162 osservazioni di cui 96 con valenza ambientale.

n.	data	protocollo	TIPO_SOGGETTO	SOGGETTO	Osservazioni totali	di cui ambientali
1	10/02/2021	62004	COMUNE	Comune di Pozzoleone	4	4
2	26/01/2021	35126	OPA	Associazione Veneta Allevatori-AVA	12	5
3	03/02/2021	49459	OPA	CIA Veneto	14	4
4	26/01/2021 09/02/2021	36058 61590	OPA	Confagricoltura Veneto	22	5
5	08/02/2021	57461	OPA	COPAGRI VENETO	25	3
6	27/01/2021	37711	OPA	Federazione Regionale Coldiretti Veneto	20	11
7	29/01/2021	42156	PRIVATO	dott. Andrea Astolfi	1	0
8	08/02/2021	57185	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Agroservizi SAS di Loris Pasetto & C	6	6
9	09/02/2021	60681	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	BioCalòs Srl	19	19
10	08/02/2021	57269	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	CAVIRO EXTRA SpA	4	4
11	10/02/2021	62061	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Consiglio di Bacino Rovigo	4	4
12	08/02/2021	58273	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI	3	3
13	09/02/2021	60490	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Contarina Spa	18	18
14	09/02/2021	59991	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	ETRA SpA		
15	09/02/2021	60677	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Veritas Spa	6	6
16	15/02/2021	70494	GESTIONE FANGHI/RIFIUTI	Viveracqua	4	4

Nel documento che segue viene compilata una scheda per ogni soggetto riportante: numero progressivo dell'osservazione, sintesi dei contenuti, controdeduzione, attinenza con RA/questioni ambientali, parere di coerenza del valutatore (UO Agroambiente). Laddove non vi è attinenza con il RA/questioni ambientali il parere di coerenza è da intendersi reso dall'istruttore tecnico.

Le osservazioni inerenti gli "Allegati tecnici alla Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (Allegato E), non rientrano nella procedura VAS (cfr. § 4.5.2 lettera bb del rapporto ambientale), in quanto aventi contenuto applicativo e riepilogativo e finalizzati a mettere a sistema le indicazioni operative che si sono susseguite negli anni. Per completezza d'informazione, si è comunque ritenuto opportuno dare breve riscontro in questa sede anche sull'esito istruttorio di tali osservazioni.



Sommarrio

1.	COMUNE DI POZZOLEONE (prot. reg. n. 62004 del 10.02.2021)	45
2.	ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI (prot. reg. n. 35126 del 26.01.2021)	47
3.	CIA Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale (prot. reg. n. 49459 del 03/02/2021)	52
4.	CONFAGRICOLTURA (prot. reg. n. 36058 del 26.01.2021 e n. 61590 del 09.02.2021)	58
5.	COPAGRI VENETO (prot. reg. n. 57461 del 8.02.2021)	72
6.	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO (prot. reg. n. 37711 del 27.01.2021)	84
7.	SOGETTO PRIVATO (prot. reg. n. 42156 del 29.01.2021)	93
8.	AGROSERVIZI S.A.S. DI LORIS PASETTO & C. (prot. reg. n. 57185 del 08.02.2021)	94
9.	BIOCALÒS S.R.L. (prot. reg. n. 60681 del 09.02.2021)	98
10.	CAVIRO EXTRA SPA (prot. reg. n. 57269 del 08.02.2021)	109
11.	CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO (prot. reg. n. 62061 del 10.02.2021)	111
12.	CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (prot. reg. n. 58273 del 08.02.2021)	115
13.	CONTARINA SPA Nota: (prot. reg. n. 60490 del 09.02.2021)	117
14.	ETRA SPA (prot. n. 59991 del 09.02.2021)	117
15.	VERITAS S.P.A. (prot. reg. n. 60677 del 09.02.2021)	127
16.	VIVERACQUA (prot. reg. n. 70494 del 15.02.2021)	130



1. COMUNE DI POZZOLEONE (prot. reg. n. 62004 del 10.02.2021)**N. osservazione: 1.1**

Sintesi dell'osservazione: Si invita a rafforzare ed a rendere più sistematici i meccanismi di controllo sull'applicazione della Direttiva Nitrati, apparendo ancora insufficienti a contrastare in modo efficace le pratiche irregolari di utilizzo degli effluenti di allevamento e di digestato agrozootecnico, richiedendo l'introduzione di maggiori garanzie relativamente a caratteristiche, quantitativi, provenienza ed effettivi limiti di utilizzo spaziale degli stessi.

Controdeduzione: nel quarto programma d'azione sono state confermate le limitazioni già previste nel terzo PdA relativamente alle caratteristiche, ai quantitativi, alla provenienza ed ai limiti di utilizzo spaziale degli effluenti zootecnici. I divieti previsti per i materiali assimilati ai letami sono stati estesi ai fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, compreso il divieto di accumulo in campo e l'esplicitazione dei divieti spaziali per le biomasse. Agli articoli 15 comma 1_bis, 19 commi 3 e 4, 21 comma 3 e 4, sono inoltre stati integrati i divieti d'uso del digestato in particolari situazioni. Inoltre, va sottolineata l'introduzione di prescrizioni specifiche per i fertilizzanti ottenuti mediante l'impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali. Gli articoli 6 bis e 8 bis hanno introdotto rispettivamente ulteriori divieti ed ulteriori prescrizioni riguardo a tali tipologie di fertilizzanti, definiti alla lettera pp) dell'art. 2. L'art 8 ter ha introdotto prescrizioni specifiche sull'applicazione di fanghi di depurazione e altri rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 99/1992 e della DGR 2241/2005.

Tutto ciò considerato si ritiene che nel quarto programma d'azione sia stato realizzato un importante sforzo per implementare ulteriormente le misure a protezione delle acque dall'inquinamento.

Con riferimento ai meccanismi di controllo, i titoli VI-adempimenti amministrativi e VII- controlli e sanzioni, riportano una serie di adempimenti per le aziende e per gli Enti deputati al controllo che garantiscono un'adeguata applicazione del programma. Si evidenzia infine che nel 2020 è stata presentata la relazione ex art. 10 della Direttiva Nitrati, dalla quale risulta che nel quadriennio 2016-2019 sono state controllate circa 9 mila aziende in merito ad adempimenti vari, quali periodi di spandimento, capacità degli stoccaggi, uso razionale dei fertilizzanti, rispetto dei tetti di azoto, distanze dai corsi d'acqua, ecc.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 1.2

Sintesi dell'osservazione: Si suggerisce l'introduzione di tracciati GPS (con conseguente obbligo di tracciamento GIS) ai fini degli spandimenti che avvengono in un raggio superiore ai 30 km dal centro di stoccaggio/prelievo in armonizzazione con quanto già previsto da Regione Lombardia. Il tracciamento sarebbe utile per la corretta individuazione dello spandimento su terreni indicati nei Piani di Utilizzo, garantendo così la correttezza di utilizzo sulle superfici dichiarate.

Controdeduzione: in Lombardia vige l'obbligo di registrazione con GPS dei trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 Km al fine di disincentivare un'eccessiva distanza fra il sito di prelievo dell'effluente ed il sito di distribuzione, e conseguentemente evitare lunghe tratte di percorrenza dei mezzi atti al trasporto/spandimento. Va innanzitutto ricordato che sussistono molte differenze fra la situazione veneta e quella lombarda, dove il carico zootecnico risulta essere il doppio di quello del Veneto per i bovini e sei volte tanto per i suini (dati BDN) e dove all'interno della disciplina nitrati rientrano anche i fanghi di depurazione, diversamente da quanto accade in Veneto. Nella nostra regione l'utilizzo dei fanghi avviene con le modalità definite dalla disciplina di settore (normativa ambientale), individuando possibili interazioni con le condizioni poste dalla "Direttiva nitrati" a seguito dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici. Si sottolinea che in



Lombardia l'uso dei sistemi di tracciamento GPS è orientato alla fase di trasporto e non al tracciamento sul terreno agricolo degli spandimenti effettuati.

Ciò premesso, si sottolinea che eventuali distanze significative tra sito di produzione e siti di spandimento, sono oggetto di attenzione istruttoria da parte degli enti competenti, posto che in sede di compilazione della Comunicazione, le aziende sono tenute a dichiarare la distanza massima tra ogni struttura di stoccaggio e il punto più distante interessato dallo spandimento.

Si evidenzia inoltre che il quarto PdA l'introduzione di sistemi GPS per il tracciamento di luoghi, tempi e modalità di spandimento è espressamente contemplata tra le misure rafforzate da attuare qualora dovessero emergere criticità, anche a scala locale, attestate dai dati di monitoraggio relativi alla concentrazione di nitrati e/o alle condizioni di trofia delle acque (art. 39). Ciò al fine di giustificare l'introduzione di un ulteriore adempimento, non previsto dalla norma nazionale, alla luce dell'effettivo accertamento di un peggioramento della qualità delle acque attribuibile al settore zootecnico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 1.3

Sintesi dell'osservazione: Si richiedono maggiori controlli, compreso il rafforzamento della rete di monitoraggio, sulla qualità delle acque nelle Zone di Ricarica degli Acquiferi e Linee dei Fontanili.

Controdeduzione: la definizione della rete di monitoraggio non rientra nelle competenze della Struttura proponente, né nell'ambito di regolamentazione del PdA Nitrati (cfr. Allegato III della Direttiva 91/676/CEE).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 1.4

Sintesi dell'osservazione: Si invita ad una maggiore attenzione nei confronti della falda acquifera e del Reticolo Idrico in ZVN nei confronti del rischio di presenza di concentrazioni di nitrati alte e superiori al limite di legge riscontrato. Tali concentrazioni possono comportare limitazioni nell'utilizzo della risorsa idrica ad uso potabile nei Comuni non asserviti da rete acquedottistica, ovvero in quei territori dell'Alta Pianura Vicentina ricadenti in Zona di Ricarica della Falda Acquifera e limitrofe Linee dei Fontanili, dove non corrette pratiche di gestione ed utilizzo degli effluenti di allevamento e digestato agrozootecnico legati alla presenza di allevamenti, possono compromettere la qualità della risorsa idrica. In particolare, nel Comune di Pozzoleone la popolazione preleva acqua da pozzi privati ad uso potabile non essendo il territorio asservito da rete acquedottistica.

Controdeduzione: i dati del monitoraggio sulle acque sotterranee effettuato da ARPAV per il periodo 2016-2019 non hanno evidenziato, nella zona segnalata (Alta Pianura Vicentina), superamenti dei limiti di legge relativamente alle concentrazioni di azoto nitrico nelle acque di falda. Si invita il Comune di Pozzoleone a dare alla Regione conoscenza oggettiva e tempestiva di eventuali situazioni concrete che dovessero comportare limitazioni nell'utilizzo della risorsa idrica ad uso potabile.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



2. ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI (prot. reg. n. 35126 del 26.01.2021)

N. osservazione: 2.1

Sintesi dell'osservazione: l'articolo 4 comma 1 e 3 stabilisce i divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti nelle situazioni sotto riportate:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio.

Si ritiene opportuno che sia chiarito il riferimento ai corsi d'acqua significativi e ai pozzi idrici e che venga portata segnalazione nell'applicativo web nitrati per ogni particella.

Controdeduzione: I 5 m di distanza dai "corsi d'acqua superficiali" riprende la definizione data alla lettera ee), comma 1, art. 2 "Definizioni", in cui ci si riferisce ai corpi idrici superficiali della rete idrografica assoggettati a classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. La definizione dei punti di captazione o derivazione è riportata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e recepito dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque regionale. L'individuazione dei corsi d'acqua superficiali e dei punti di captazione o derivazione nell'applicativo A58-WEB potrà essere attuata solo a seguito di pubblicazione dei dati geografici attinenti il Piano di Tutela delle acque sul geoportale regionale (IDT), attualmente non disponibili.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.2

Sintesi dell'osservazione: Relativamente al divieto spargimento liquame nei pressi dei centri abitati (Art.5-comma3-lettera e), si chiede che venga ammessa la distribuzione anche in centro abitato su terreno coltivato qualora distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno) dopo adeguato tempo di maturazione (180gg per liquami e digestati).

Controdeduzione:

Il DM 25.02.2016 stabilisce all'art. 9 il divieto di spandimento di liquami in prossimità di strade e di centri abitati. Con il Quarto Programma d'Azione e relativa disciplina in zona ordinaria sono state definite le distanze da rispettare, le quali risultano dimezzate nel caso di distribuzione con interrimento diretto. Si fa notare che quest'ultima tecnica consente quindi di spandere ad una distanza di soli 25 m dai centri abitati e di 10 m dalle case sparse.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.3

Sintesi dell'osservazione: nell'art.5-comma 8_bis stabilisce che su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione, al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale. Si chiede eliminazione del comma in quanto il liquame viene distribuito esclusivamente con attrezzature in pressione, inoltre non è possibile creare condizioni di aerosol oltre a risultare incomprensibile la prescrizione su pendenze medie "minore" di 15% anziché "maggiore".

Controdeduzione: La misura è stata inserita in quanto obbligatoria ai sensi del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA). La misura si riferisce espressamente ai terreni pianeggianti. Si evidenzia che, a seguito di osservazione di soggetto con competenze ambientali, è stata



precisata la soglia oltre la quale una attrezzatura è definita “in pressione”, come attrezzatura che eroga ad una pressione superiore alle 2 atmosfere. L’indirizzo alla eliminazione del fenomeno di aerosol nelle tecniche di spandimento è in vigore da anni; la misura di cui all’art. 5 c. 8_bis inoltre sarà obbligatoria a partire dall’entrata in vigore del PNCA, attualmente in procedura VAS; infine il chiarimento sul limite delle 2 atmosfere consente l’uso del piatto deviatore, attrezzatura tra le più diffuse per lo spandimento.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.4

Sintesi dell’osservazione: l’articolo 8 comma 2 stabilisce il valore minimo di efficienza dell’azoto somministrato con gli effluenti di allevamento pari a 60% per il liquame suino e avicolo. Si propone di ridurre al 50% l’efficienza media limitante per il liquame suino qualora distribuzione nel periodo autunnale che precedano la semina di colture autunno-vernini. In alternativa si chiede di alzare l’efficienza del liquame suino a distribuzione autunnale che precedano la semina di colture autunno-vernini.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato, si confermano le prescrizioni, in recepimento di quanto previsto dal DM 25.2.2016 e condivise preventivamente fin dal 2011 in sede di Regioni del Bacino Padano sulla base di elaborazioni scientifiche condotte dal CRPA.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.5

Sintesi dell’osservazione: L’articolo 5 comma 3 lettera n) stabilisce il divieto di spandimento di liquami nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi della DGRV n. 836/2017, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca, quali iniezione e interrimento immediato.

Si chiede venga integrato nel bollettino Arpav Agrometeo nitrati il divieto qualora vincolante il bollettino Arpav PM10.

Controdeduzione: La proposta di modifica verrà considerata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione coerentemente con le disposizioni della DGR n. 238 del 02/03/2021 "Piano Straordinario Aria".

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 2.6

Sintesi dell’osservazione: All’art. 27 comma 3 bis si stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione con impianti di digestione anaerobica di cui all’art. 14, e di ogni successiva variazione, la Provincia effettua il controllo amministrativo attestando l’avvenuta conformità nell’applicativo A58-web attribuendo lo stato di “Istruito”.

Si ritiene che tale aspetto sia incomprensibile.

Controdeduzione: La disposizione è pertinente alla procedura istruttoria di conformità della Comunicazione Nitrati di competenza della Provincia e non dell’utente/azienda agricola.



Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.7

Sintesi dell'osservazione: Con riferimento all'articolo 25 comma 2 con il quale si stabilisce che la registrazione delle concimazioni deve avvenire "sull'intera SAU aziendale, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria".

Si ritiene indispensabile uno strumento di simulazione PUA nelle comunicazioni per zona ordinaria per superfici maggiori di 14,8 ha pertanto con obbligo di registro concimazioni.

Controdeduzione: La proposta sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione informatica delle applicazioni A58-WEB a supporto delle aziende agricole per gli adempimenti della Direttiva Nitrati.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 2.8

Sintesi dell'osservazione: l'articolo 25 comma 2 stabilisce che hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni per chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis).

Si ritiene opportuno valutare l'introduzione in applicativo informatico la gestione delle pratiche fanghi pariteticamente alla Nitrati e acque reflue.

Controdeduzione: è in corso di elaborazione l'adeguamento degli strumenti informatici connessi ad A58-Web per tutte le modifiche introdotte dal Quarto PdA Nitrati, anche relativamente l'uso di fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti introdotto con il Quarto Programma d'Azione Nitrati.

La gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. n. 99/1992 non rientra nell'ambito definito dal DM 25/02/2016 e pertanto non può essere effettuata in A58-WEB. Si tratta di competenza del Settore Rifiuti per quanto disciplinato dalla DGR 2241/2005 e ss.mm.ii.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.9

Sintesi dell'osservazione: Si chiede che sia ritrattato il vincolo di divieto assoluto di 60 giorni e che venga esteso il sistema del bollettino ARPAV Agrometeo nitrati a tutto il periodo novembre-febbraio, permettendo pertanto l'utilizzazione agronomica qualora le condizioni lo permettano.

Si chiede inoltre che sia introdotta una nota che sia chiarita la possibilità di autorizzazione comunale in condizioni emergenziali di forza maggiore.

Controdeduzione: Si chiarisce in via preliminare che le disposizioni cogenti definite dalla norma nazionale non risultano derogabili. Va quindi distinto il caso di divieto stagionale di 120 giorni e il caso di divieto stagionale di 90 giorni. Il divieto di 120 giorni non consente l'applicazione di alcun meccanismo di flessibilità in quanto è necessario un divieto continuativo da inizio novembre a fine febbraio per ottemperare i 120 giorni imposti dal DM 25/02/2016 per i casi definiti.

Solo per i casi di divieto di 90 giorni risulta attuabile il meccanismo di flessibilità basato sull'Agrometeo Nitrati per individuare nei mesi di novembre e febbraio i giorni di divieto a completamento del divieto continuativo



stabilito dal DM 25/02/2016 dal 1° dicembre al 31 gennaio. Il divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 non è derogabile.

Ciò premesso, la flessibilità nell'applicazione dei divieti stagionali si basa su criteri generali quali le previsioni meteorologiche dell'Agrometeo nitrati; inoltre è necessario rispettare sempre le disposizioni sulla praticabilità dei terreni in cui effettuare lo spandimento (divieti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua).

Sebbene il cambiamento climatico stia significativamente contribuendo a trasformare la gestione delle attività agricole inclusa la fertilizzazione, va ribadito che la Commissione Europea ha contestato la possibilità di derogare al periodo di divieto continuativo con la messa in mora complementare – Procedura d'infrazione 2249/2018 lettera C (2020)7816 del 3 dicembre 2020. Il richiamo della Commissione è indirizzato nello specifico proprio alla Regione Lombardia, la quale ha introdotto nel proprio programma d'azione regionale, motivandolo con documentazione scientifica, la possibilità di derogare alle previsioni incluse nel programma d'azione nazionale di periodo di divieto continuativo (periodo durante il quale è proibita l'applicazione di fertilizzanti) nella stagione invernale, della durata di almeno 62 giorni. Tali previsioni sono considerate dalla Commissione contrarie al Programma d'Azione nazionale e alla direttiva nitrati. Ciò accade principalmente perché periodi di divieto di durata inferiore possono determinare un livello di inquinamento superiore qualora i nitrati siano immessi in aree agricole in cui le coltivazioni non sono per nulla in grado di assorbirli o possono assorbirli solo in misura ridotta.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato non è possibile derogare al divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) stabilito dal DM del 25 febbraio 2016 art. 40 c. 2. Si ritiene che tale indicazione vada mantenuta anche in zona ordinaria, le cui prescrizioni non sono comunque oggetto di procedura VAS.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 2.10

Sintesi dell'osservazione: All'Articolo 4, comma 6, disciplina l'utilizzo del letame, fertilizzanti azotati su terreni in pendenza. Sia segnalato nell'applicativo web nitrati le particelle direttamente interessate e fascia di pendenza.

Controdeduzione: La proposta sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione informatica delle applicazioni A58-WEB a supporto delle aziende agricole per gli adempimenti della Direttiva Nitrati.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 2.11

Sintesi dell'osservazione: nell'allegato 8a Documento di trasporto (allegato E), si chiede che venga previsto solamente :EA (effluente di allevamento) DZ = (digestato agrozootecnico), DI = (digestato agroindustriale), AR (acque reflue) alla nota "Natura materiale trasportato 1".

Controdeduzione: L'art 6, comma 2, del DM 25.02.2016, l'indicazione della natura e della quantità del materiale trasportato (lettera b) è tra le informazioni minime richieste nel documento di trasporto. In ogni caso la proposta di semplificazione verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.



N. osservazione: 2.12

Sintesi dell'osservazione: l'art. 25 c. 1_ter prevede l'estensione del Registro alle aziende con SAU>14,8 ha anche in zona ordinaria a partire dall'entrata in vigore del Programma NEC.

Si ritiene che l'introduzione dell'obbligo di registro possa avere un impatto significativo per gli allevatori in zona montana considerando il passaggio a coltura effettiva, pertanto la superficie catastale verrà depurata di tare che prima non erano considerate. Si chiede pertanto di derogare tale obbligo. Qualora l'obbligo non fosse derogabile si chiede almeno che venga prevista in comunicazione la possibilità di effettuare elaborazioni in un ambiente simulato (simulazione di registro) per poter quantificare già in comunicazione il terreno necessario in base alle colture effettive.

Controdeduzione: In parziale recepimento dell'osservazione, si è proceduto a precisare che, per le zone ordinarie, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno imputate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: parzialmente accoglibile mediante l'introduzione delle seguenti modifiche:

art. 25 comma 1_ter (modifiche in rosso)

“1_ter. A partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione. Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015.”



3. CIA Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale (prot. reg. n. 49459 del 03/02/2021)

N. osservazione: 3.1

Sintesi dell'osservazione Rif. Art. 2, lettera nn) dell'allegato A – relativamente alla definizione di “Compost aziendale”, si chiede di inserire anche gli sfalci e le ramaglie ed altri residui, anche se provenienti dalla pulizia di alberature/ aree dell'azienda.

Controdeduzione: I residui ammessi devono essere assimilabili ai materiali impiegati per la lettiera degli allevamenti per essere assimilabili al punto 7 della lettera e) dell'articolo 3 del DM 25/02/2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.2

Sintesi dell'osservazione: Rif Art. 7 dell'allegato A - relativamente alle tecniche di distribuzione, è prevista l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti a base di urea. Viene chiesta una deroga per le colture autunno vernine, per la difficoltà di incorporare il concime urea data la vicinanza delle file (~ 15 cm), prevedendo un periodo di tempo (almeno due-tre anni) per permettere agli agricoltori di adeguarsi cambiando tipo di concime azotato.

Controdeduzione: Pur riconoscendo le difficoltà tecniche legate all'incorporazione al suolo dell'urea nel caso di cereali autunno-vernini e dei prati, non si può trascurare l'effetto provocato dalla volatilizzazione dell'ammoniaca contenuta in tale tipologia di concime, specie nel periodo di fine inverno-inizio primavera. Infatti, la Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea relativa alla Procedura di infrazione 2014/2147 – Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - Superamento dei valori limite di PM10, ha reso ulteriormente evidente la necessità di ridurre le emissioni, specie nel periodo in cui si verificano con maggior frequenza i superamenti dei limiti di legge (periodo settembre-aprile).

Nel caso di concimazioni da effettuare su cereali autunno-vernini e prati esistono valide alternative, meno impattanti dal punto di vista delle emissioni, e già in uso nella normale pratica agronomica. Si tratta dell'utilizzo di concimi nitrici (ad es. nitrato di calcio e nitrato ammonico) o dei liquami zootecnici.

Tuttavia, considerato che il processo di idrolisi dell'urea nel suolo non è immediato, e quindi una riduzione delle emissioni si ha anche con un ritardo dell'interramento, a patto che lo stesso avvenga nel tempo più breve possibile, si ritiene di ridefinire l'obbligo di incorporazione dei fertilizzanti a base di urea entro le 24 ore, in analogia a quanto previsto per il liquami, con parallelo incentivo delle pratiche volte all'interramento immediato come previsto dalla DGR 238/2021 “Piano Straordinario Aria”.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: parzialmente accoglibile, mediante le seguenti modifiche al PdA:

Art. 7 comma 2 (modifiche in rosso)

“2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- [..]
- fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli (sono incentivate le pratiche di interrimento immediato ai sensi della DGR 238/2021);
- per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore;
- l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti a base di urea e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; [..].



Art. 8 c. 9 (modifiche in rosso)

“[...] d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati e dei fertilizzanti a base di urea con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera ~~quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da e con~~ interramento entro le 24 ore, ~~fertirrigazione nel rispetto di~~ secondo quanto indicato nell’art. 7 c.2; [...]”

g) l’incorporazione contestuale ~~dei fertilizzanti a base di urea~~ e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell’art. 2;

N. osservazione: 3.3

Sintesi dell’osservazione: Rif. Art. 12, comma 9 dell’Allegato A – relativamente allo stoccaggio dei materiali non palabili, si chiede di cancellare il capoverso relativo a “Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.”

Controdeduzione: Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell’articolo 12, comma 5 del DM 25.2.2016, in quanto solo a specifiche condizioni, viene convalidata la possibilità di ricorso a sistemi di stoccaggio non previsti dalla normativa previgente. Di conseguenza, l’utente fornisce – ad integrazione della Comunicazione di spandimento – le indicazioni sulle condizioni di salvaguardia ambientale nelle quali opera. Si fa presente che a seguito di osservazione di autorità ambientale si prevede ora l’integrazione nella Comunicazione di apposita relazione tecnica.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.4

Sintesi dell’osservazione: Rif. Art. 12 dell’Allegato A – relativamente allo stoccaggio dei materiali non palabili, si chiede di aggiungere un comma che contenga l’obbligo per le aziende con vasche a cielo aperto di altezza inferiore ad 1,80 m dal calpestio di dotare tali vasche di una recinzione che porti tale altezza ad almeno 1,80 m, fatta con materiale non scalabile (es. rete a maglie strette). Tale norma, anche se non direttamente collegabile al tema dell’inquinamento, favorirebbe la sicurezza.

Controdeduzione: Si accoglie l’osservazione, pur esulando le norme sulla sicurezza dal campo di applicazione del PdA Nitrati. Quest’ultimo, peraltro, promuovendo la copertura delle vasche al fine di ridurre le emissioni di NH₃, favorisce la soluzione anche della problematica segnalata.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: accoglibile mediante le seguenti modifiche al PdA:

art. 12 comma 20: “*Le aziende con vasche a cielo aperto di altezza inferiore ad 1,80 m dal calpestio devono realizzare una recinzione di sicurezza, di almeno 1,80 m di altezza, realizzata con materiale non scalabile (es. rete a maglie strette), salvo interventi strutturali di coperture delle stesse*”.

N. osservazione: 3.5

Sintesi dell’osservazione: Rif. Art. 12, comma 14 dell’Allegato A - relativo ai nuovi allevamenti e ampliamenti di quelli esistenti, si chiede di esplicitare che quanto scritto, ovvero il non considerare utile al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti, i pavimenti fessurati e grigliati, riguardi solo la parte di nuova costruzione o di ampliamento.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. Il comma già precisa che i volumi di stoccaggio riguardano gli allevamenti di nuova costruzione o di ampliamento.



Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.6

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 12, comma 17 dell'Allegato A - relativo all'assimilazione dei liquidi di sgrondo dei materiali palabili con i materiali non palabili, si chiede sia reso consequenziale con il punto 5 dell'art. 10 che si ritiene debba prevalere.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. In entrambi i commi i liquidi di sgrondo sono assimilati ai materiali non palabili per quanto riguarda il periodo di stoccaggio. Il corretto riferimento per la capacità di stoccaggio dei materiali non palabili è l'art. 12. La minore capacità di stoccaggio prevista al comma 5 dell'art. 10 si riferisce al caso in cui i liquidi di sgrondo siano gestiti in pozzetti appositi o secondo modalità che ne consentano la significativa riduzione dei volumi.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.7

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 21, c. 10 dell'Allegato A - in cui si definisce l'obbligo di trasmissione delle analisi sul digestato agroindustriale ad ARPAV. Si chiede di ridurre l'impegno al solo caricamento delle analisi in A58-web.

Controdeduzione: La trasmissione delle analisi ad ARPAV (ora estesa anche alla Provincia su richiesta di altro soggetto) è funzionale a dare avviso formale all'Agenzia dell'avvenuto adempimento per consentire le attività di controllo. Si evidenzia che è già stata introdotta la semplificazione sulla frequenza delle analisi e relativi invii portata all'anno anziché al trimestre.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.8

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 24, comma 10 dell'Allegato A - in cui si definisce che le Comunicazioni ed i PUA per le aziende che ricadono nelle aree ZSC e ZPS, per gli habitat indicati, devono essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale. Si chiede di esentare dalla procedura VIncA nel caso in cui il suolo, così individuato, è soggetto solo a pascolo con carico di bestiame come da PSR ambiente (es. Misura 10 del PSR).

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. Non è possibile escludere a priori incidenze negative sugli habitat che permangono a vincolo in base al Programma d'Azione e relativa disciplina.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 3.9

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 24, comma 13 dell'Allegato A - relativamente all'esonero dalla compilazione del PUA per le aziende che effettuano la cessione totale dell'effluente a ditte terze che ne fanno un utilizzo conforme alle normative vigenti. Si chiede di esonerare anche le aziende che vendono l'effluente fino a scendere sotto i 3.000 kg di azoto da spandere nei propri terreni diversamente da quanto previsto al comma 13 dell'art. 24.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato, inoltre non è possibile disporre diversamente da quanto stabilito dalla normativa statale (art. 4, c. 4 lett. b, del DM 25.02.2016).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.10

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 25, comma 1 dell'Allegato A - relativamente alla compilazione del Registro delle concimazioni, si chiede di eliminare il consolidamento intermedio, o in subordine di spostare tale limite al 31 ottobre in quanto risulta difficile ottenere le fatture e le informazioni per compilare il registro in maniera adeguata in un periodo che per molti agricoltori è di raccolta dei prodotti (mais, soia, girasole, uva); inoltre la scadenza del 15 dicembre contrasta con quanto riportato nel punto 1 dell'art 25 bis sulle scadenze: "data da determinare con decreto del dirigente".

Controdeduzione: L'introduzione della data di consolidamento intermedio è una semplificazione amministrativa rispetto al Terzo Programma d'Azione, quest'ultimo prevede l'annotazione nel Registro delle Concimazioni entro 30 giorni dall'intervento di fertilizzazione. Il Quarto Programma d'Azione, inoltre, non abroga la DGR n. 941 del 26 giugno 2018 la quale dispone delle scadenze annuali per il completamento degli adempimenti relativi al Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, al Registro delle concimazioni e al Registro degli interventi colturali – RIC. Con quest'ultimo strumento sono previste diverse scadenze per i consolidamenti intermedi.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.11

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 26 dell'Allegato A – relativamente alle disposizioni sul trasporto, si chiede di esentare, dalla compilazione del documento di trasporto, le aziende che trasportano e spandono acque reflue in regime di non rilevanza (< 3.000 mc) se queste spandono nei terreni in possesso (come da fascicolo) anche fuori dal centro aziendale, ritenendo valido l'accompagnamento del trasporto con la comunicazione.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato; la proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.



OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI TECNICI CONTENUTI IN ALLEGATO E ALLA DGR N. 1697/2020 NONCHÉ ALL'APPLICATIVO A58WEB- NON OGGETTO DI VAS (RA § 4.5.2 lett bb)

N. osservazione: 3.12

Sintesi dell'osservazione: Rif. pag. 14 di 265 dell'Allegato E (allegato 1 Trattamenti)– relativamente alla richiesta di inserire, nel quadro “documentazione allegata impianti di trattamento” la documentazione autorizzativa dell'impianto di digestione anaerobica; si reputa che ciò non sia coerente con quanto disposto dalla L. 12.11.2011, n.183 art. 15; si chiede di inserire solo gli estremi di tali documenti in apposite “form”.

Controdeduzione: Si precisa che la Regione Veneto, nel rispetto dell'art. Legge n.183 del 12.11.2011, ha autonomamente completato il quadro delle Comunicazioni Nitrati per i provvedimenti autorizzativi degli impianti in cui le informazioni erano disponibili. Il quadro “documentazione allegata impianti di trattamento” è stato previsto per agevolare i controlli da parte delle Autorità Competenti, in particolare delle Province che hanno a disposizione solo 30 giorni per concludere l'istruttoria di conformità, salvo sospensione per integrazione di documentazione, e di conseguenza sulla possibilità delle aziende agricole di spandere il digestato ad uso agronomico in tempi brevi. In sintesi, lo scopo della richiesta è quello di contribuire attivamente al buon esito della procedura di verifica su quanto dichiarato nella Comunicazione senza comportare ulteriori controlli amministrativi o in loco da parte delle Autorità, inoltre tale soluzione semplifica la procedura di compilazione della Comunicazione senza incorrere in ulteriori lungaggini o possibilità di commettere degli errori. Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile la richiesta di aggiungere nel quadro in esame un “form” in cui inserire i necessari elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni autorizzative quale alternativa offerta al dichiarante. La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 3.13

Sintesi dell'osservazione: Rif. pag. 103 di 265 dell'Allegato E (Allegato 11 LG Comunicazione) – relativamente alla richiesta di inserire il documento di consegna stabilito dalla norma di settore come, ad es. quello previsto dalla DGR 1530/2013.

Si fa presente che gli effluenti ceduti, seguendo questa legislazione, escono dalla competenza della direttiva nitrati e quindi si chiede di escludere tale adempimento che risulta solo burocratico in quanto i documenti di trasporto, secondo tale legislazione sono presenti in azienda, come previsto.

Controdeduzione: La Regione disciplina la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati in funzione delle specifiche attività; nello specifico la documentazione richiesta è necessaria per distinguere i casi in cui si applica la deroga di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 3.14

Sintesi dell'osservazione: Rif. Pag 218 di 265 dell'Allegato E (Allegato 19 Quantità di azoto nelle matrici in ingresso al digestore anaerobico) – relativamente alle schermate riportate, sulle quantità di Azoto alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica, alla riga corrispondente alle “acque di vegetazione” non risulta facilmente interpretabile tale dicitura con le acque reflue da cantina: si chiede di esplicitare meglio la definizione ed il campo di applicazione.



Controdeduzione: Le acque di vegetazione sono chiaramente identificate all'interno della voce F "Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate". Non vi è quindi possibilità di confusione con le acque reflue di cantina che invece sono ricomprese alla voce D "Acque reflue". Tale impostazione discende direttamente dall'elenco delle matrici ammesse alla digestione anaerobica di cui all'art. 22 del DM 25/02/2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.



4. CONFAGRICOLTURA (prot. reg. n. 36058 del 26.01.2021 e n. 61590 del 09.02.2021)

NB: la seconda nota sostituisce e amplia i contenuti della prima. Le controdeduzioni sono quindi riferite alle osservazioni di cui alla seconda nota.

N. osservazione: 4.1

Sintesi dell'osservazione: Incorporazione contestuale dei fertilizzanti a base di urea "Allegato A (pag 22) - Articolo 7 - Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue. Viene previsto l'obbligo di incorporazione contestuale dei fertilizzanti a base di urea e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2;

Si sottolinea la non applicabilità tecnica dell'incorporazione nei cereali autunno-vernini e nei prati. Si chiede pertanto di escludere dall'obbligo di interrimento tali coltivazioni analogamente al secondo trattino, relativo ai liquami, in cui vengono "fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili". La copertura del terreno infatti limita notevolmente la dispersione in atmosfera di ammoniaca. Per quanto riguarda le colture sarciate primaverili-estive si evidenzia che spesso la sarciatura, con relativo interrimento del fertilizzante, viene effettuata successivamente alla distribuzione. Perciò si chiede di prevedere l'interrimento entro un certo tempo dalla distribuzione (es. 24 ore successive come previsto per i liquami) e non l'interrimento contestuale. Infine si chiede di ammettere l'adozione di altre tecniche agronomiche (es. irrigazione e fertirrigazione, pratiche di agricoltura di precisione) e di nuove tecnologie (inibitori dell'ureasi e della nitrificazione) indicate nel "Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca" il cui capitolo è riportato di seguito. Ciò anche al fine di uniformare la tecnica agronomica a quella adottata da altre regioni limitrofe al Veneto nelle quali, ci risulta, non è stato previsto l'interrimento contestuale dell'Urea. (segue estratto Codice Agricoltura, omissis).

Controdeduzione: Pur riconoscendo le difficoltà tecniche legate all'incorporazione al suolo dell'urea nel caso di cereali autunno-vernini e dei prati, non si può trascurare l'effetto provocato dalla volatilizzazione dell'ammoniaca contenuta in tale tipologia di concime, specie nel periodo di fine inverno-inizio primavera. Infatti, la Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea relativa alla Procedura di infrazione 2014/2147 – Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - Superamento dei valori limite di PM10, ha reso ulteriormente evidente la necessità di ridurre le emissioni, specie nel periodo in cui si verificano con maggior frequenza i superamenti dei limiti di legge (periodo settembre-aprile). A ciò si aggiunga che il Codice Agricoltura del Programma Nazionale per il Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNIAC) prevede l'incorporazione dell'urea tra le misure da attuare obbligatoriamente (tabella 17).

Nel caso di concimazioni da effettuare su cereali autunno-vernini e prati esistono valide alternative, meno impattanti dal punto di vista delle emissioni, e già in uso nella normale pratica agronomica. Si tratta dell'utilizzo di concimi nitrici (ad es. nitrato di calcio e nitrato ammonico) o dei liquami zootecnici.

Tuttavia, considerato che il processo di idrolisi dell'urea nel suolo non è immediato, e quindi una riduzione delle emissioni si ha anche con un ritardo dell'interrimento, a patto che lo stesso avvenga nel tempo più breve possibile, si ritiene di ridefinire l'obbligo di incorporazione dei fertilizzanti a base di urea entro le 24 ore, in analogia a quanto previsto per il liquami, con parallelo incentivo delle pratiche volte all'interrimento immediato come previsto dalla DGR 238/2021 "Piano Straordinario Aria".

Si fa presente che le tecniche citate nell'osservazione non sono vietate dal quarto PdA, pur non costituendo deroga a quanto disposto nel comma in oggetto.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile mediante le seguenti modifiche al PdA:

Art. 7 comma 2 (modifiche in rosso)

"2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- [...]



- fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli (sono incentivate le pratiche di interrimento immediato ai sensi della DGR 238/2021);
- per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore;
- l'incorporazione contestuale ~~dei fertilizzanti a base di urea~~ e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; [..].

Art. 8 c. 9 (modifiche in rosso)

"[...] d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati e dei fertilizzanti a base di urea con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera ~~quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da~~ e con interrimento entro le 24 ore, ~~fertilizzazione nel rispetto di~~ secondo quanto indicato nell'art. 7 c.2; [...]

- h) l'incorporazione contestuale ~~dei fertilizzanti a base di urea~~ e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2;

N. osservazione: 4.2

Sintesi dell'osservazione: L'allegato A (pag 20), articoli 6 bis punto c e 6 ter punto b, il punto c dell'articolo 6 bis (fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) e il punto b dell'articolo 6 ter (fanghi di depurazione, altri fanghi e residui di cui al d.lgs n. 99/1992) prevedono delle limitazioni all'impiego di tali materiali nei terreni che percepiscono "aiuti di superficie" della Pac. Ai fini della comprensione della norma si chiede una chiara identificazione dei fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp nonché dei fanghi e dei residui di cui al d.lgs n. 99/1992. Si chiede inoltre di specificare i riferimenti normativi in base ai quali vengono esclusi dagli aiuti della Pac i terreni oggetto di spandimento di fertilizzanti con fanghi di depurazione e/o fanghi industriali, oppure di fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992.

Controdeduzione: l'art. 6 bis, lettera c, si riferisce ai fertilizzanti, di cui al D.Lgs. 75/2010, ottenuti da fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. Si rimanda agli allegati del D.Lgs. 75/2010 per l'identificazione della denominazione del tipo di fertilizzante con la relativa descrizione delle materie prime utilizzabili per realizzare il prodotto finale.

L'art. 6 ter, lettera b, si riferisce all'uso diretto in agricoltura di fanghi derivanti dai processi di depurazione e altri fanghi residui ai sensi del D.Lgs. 99/92 e DGR n. 2241/2005 (capitolo 1 e 2) come riportato nelle autorizzazioni degli uffici provinciali competenti.

Nel caso dei fertilizzanti immessi sul mercato e ottenuti da fanghi di depurazione, il divieto di percepire aiuti PAC discende dal fatto che il regolamento (UE) 1009/2019 vieta espressamente l'impiego di fanghi di depurazione e fanghi industriali per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE.

È noto che è in corso la definizione della nuova PAC con conseguente adeguamento delle regole di condizionalità. La nuova PAC e relativa condizionalità subentreranno in fase di vigenza del Quarto PdA, nonché in fase di vigenza del regolamento (UE) 1009/2019 che si applicherà da luglio 2022. È quindi necessario assumere ogni cautela rispetto all'ammissibilità delle operazioni in ragione dell'evoluzione rappresentata dal regolamento (UE) 1009/2019. Si ribadisce che la motivazione che ha spinto l'UE a vietare l'uso dei fanghi di depurazione nella produzione di fertilizzanti UE risiede nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, elemento che di certo non potrà sfuggire nella definizione delle regole di una PAC sempre più orientata alla tutela ambientale e sicurezza alimentare

Nel caso di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione, che risulta ben distinto dal precedente e si inserisce in materia di competenza del settore Rifiuti, la prescrizione origina dalla impossibilità di tracciare massivamente il rispetto dei vincoli di condizionalità non essendo disponibile un sistema informatizzato e costantemente aggiornato di registrazione degli interventi colloquante con il Fascicolo Aziendale del



produttore agricolo, tale da permettere di verificare, per ogni superficie aziendale interessata dallo spandimento agronomico R10 il rispetto del MAS (maximum application standard) per ogni coltura (erbacea o permanente) coltivata, anche in successione, annualmente su tali superfici. Infatti, in questa specifica fattispecie, i materiali applicati al suolo rispondono alla gestione indicata nella DGR 2241/2005, che prevede la tenuta di un registro cartaceo, che non consente all'Organismo Pagatore (AVEPA) che effettua i controlli sulle spese finanziate dai Fondi (FEAGA e FEASR) di effettuare controlli a sistema nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria in vigore (sistema SIGC, reg. UE n. 1306/2013 e regolamento delegato n. 640/2014). I dati sugli interventi di applicazione dei fanghi ad uso diretto non sono integrati nel Registro delle Concimazioni sviluppato in A58WEB, che riguarda esclusivamente i materiali espressamente considerati dal DM 25/02/2016 (effluenti zootecnici e assimilati e fertilizzanti immessi sul mercato). Si fa presente, tra l'altro, che sia il CGO1 di Condizionalità, di cui all'Allegato 1 del DM n. 2588/2020, che i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMFert), di cui all'Allegato 7 del medesimo DM (recepiti a livello regionale con DGR n. 585 del 12.5.2020), prevedono il rispetto del MAS per coltura quale condizione baseline per il rispetto degli obblighi che sottendono il riconoscimento degli aiuti diretti sul 1° e 2° Pilastro della PAC. In proposito, infatti, AVEPA dispone controlli specifici sul rispetto dei massimali di azoto efficiente distribuito per ciascuna coltura, sia in Zona Vulnerabile, nell'ambito dei controlli del CGO1 di Condizionalità (v. Cod. controllo A0482, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77), che in Zona Ordinaria, nell'ambito dei controlli sui RMFert (v. Cod. controllo FER82, Allegato A al Decreto Avepa del 22.12.2020, n. 121). Entrambi i controlli risultano non eseguibili sulle superfici con uso diretto di fanghi R10. Relativamente all'uso agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (di cui all'art. 127 del D.Lgs n. 152/2006), si fa presente, che oltre al CGO1, anche il CGO3 di Condizionalità, relativo alla "*conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche*", ne prevede espressamente il divieto, all'interno delle Misure Generali di Conservazione della Regione biogeografica Continentale ed Alpina, ai sensi della DGR n. 786/2016 – che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. Pertanto, tale divieto è sottoposto a controllo nell'ambito dell'attività di Avepa (v. Cod. controllo A0532 e A0542, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77). Infine, come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre, che non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina di cui alla DGR 2241/2005 che prevede la trasmissione dei registri alla Provincia competente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.3

Sintesi dell'osservazione: Con riferimento alla tabella dei divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona (art. 6), in zona vulnerabile ai nitrati sarebbe opportuno valutare la flessibilità garantita da Agrometeo non solo nel mese di novembre e di febbraio, ma anche, in via straordinaria e per particolari motivi di ordine climatico, nei mesi intermedi (Dicembre e Gennaio). Questo permetterebbe alle aziende, se le condizioni Agrometeo lo consentano, di gestire al meglio i reflui zootecnici e in particolare la concimazione delle colture prative, che se concimate quando ancora è possibile effettuare degli sfalci a fine stagione prima del divieto o troppo vicino al primo sfalcio primaverile andrebbe a compromettere la qualità del foraggio per gli animali.

Controdeduzione: Si chiarisce in via preliminare che le disposizioni cogenti definite dalla norma nazionale non risultano derogabili. Va quindi distinto il caso di divieto stagionale di 120 giorni e il caso di divieto stagionale di 90 giorni. Il divieto di 120 giorni non consente l'applicazione di alcun meccanismo di flessibilità in quanto è necessario un divieto continuativo da inizio novembre a fine febbraio per ottemperare i 120 giorni imposti dal DM 25/02/2016 per i casi definiti.

Solo per i casi di divieto di 90 giorni risulta attuabile il meccanismo di flessibilità basato sull'Agrometeo Nitrati per individuare nei mesi di novembre e febbraio i giorni di divieto a completamento del divieto continuativo



stabilito dal DM 25/02/2016 dal 1° dicembre al 31 gennaio. Il divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 non è derogabile.

Ciò premesso, la flessibilità nell'applicazione dei divieti stagionali si basa su criteri generali quali le previsioni meteorologiche dell'Agrometeo nitrati; inoltre è necessario rispettare sempre le disposizioni sulla praticabilità dei terreni in cui effettuare lo spandimento (divieti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua).

Sebbene il cambiamento climatico sita significativamente contribuendo a trasformare la gestione delle attività agricole inclusa la fertilizzazione, va ribadito che la Commissione Europea ha contestato la possibilità di derogare al periodo di divieto continuativo con la messa in mora complementare – Procedura d'infrazione 2249/2018 lettera C (2020)7816 del 3 dicembre 2020. Il richiamo della Commissione è indirizzato nello specifico proprio alla Regione Lombardia, la quale ha introdotto nel proprio programma d'azione regionale, motivandolo con documentazione scientifica, la possibilità di derogare alle previsioni incluse nel programma d'azione nazionale di periodo di divieto continuativo (periodo durante il quale è proibita l'applicazione di fertilizzanti) nella stagione invernale, della durata di almeno 62 giorni. Tali previsioni sono considerate dalla Commissione contrarie al Programma d'Azione nazionale e alla direttiva nitrati. Ciò accade principalmente perché periodi di divieto di durata inferiore possono determinare un livello di inquinamento superiore qualora i nitrati siano distribuiti in aree agricole in cui le coltivazioni non sono per nulla in grado di assorbirli o possono assorbirli solo in misura ridotta.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato non è possibile derogare al divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) stabilito dal DM del 25 febbraio 2016 art. 40 c. 2. Si ritiene che tale indicazione vada mantenuta anche in zona ordinaria, le cui prescrizioni non sono comunque oggetto di procedura VAS.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

Osservazione su Art. 7 - NB: l'osservazione relativa all'obbligo di incorporazione dell'urea è stata già trattata nella controdeduzione all'osservazione n. 1.

N. osservazione: 4.4

Sintesi dell'osservazione: All'articolo 8, comma 4, il soggetto che concede il terreno può effettuare eventuali fertilizzazioni integrative esclusivamente con i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009 che non derivino da effluenti zootecnici (resta fermo il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e art. 5 comma 4 relativo all'utilizzo di fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui all'articolo 2 lettera pp). Non si comprende questa limitazione e si dovrebbe comunque permettere la distribuzione, da parte del concedente, di concimi organo-minerali su terreni concessi in assenso fino al raggiungimento dei 170 kg di N/ha o dei 340 kg di N/ha.

Controdeduzione: L'"Atto di assenso" è una soluzione alternativa rispetto al ricorso al documento di cessione degli effluenti/digestati. Per l'Atto di assenso, introdotto in agevolazione delle aziende, sono quindi definite specifiche regole di gestione da rispettare, che devono comprendere la chiara attribuzione di responsabilità sul rispetto dei tetti di azoto di derivazione zootecnica e sul rispetto del MAS per coltura. La esplicitazione delle responsabilità riportata al comma 4 dell'art. 8, inoltre, si limita ad annotare modalità applicative e di controllo informatico già in essere da anni.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.5



Sintesi dell'osservazione: L'articolo 25 comma. 1 ter stabilisce che con l'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del d.lgs 81/2018, l'obbligo di tenuta del registro delle concimazioni (superficie sau $\geq 14,8$ ha) si applica anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute ad interventi di fertilizzazione. Si chiede se è necessario inserire questo ulteriore obbligo nel programma d'azione e quando è prevista l'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico.

Controdeduzione: La misura prevista nell'articolo 25 comma. 1 ter è coerente con gli obiettivi sovraordinati e i Piani/Programmi pertinenti valutati in fase di verifica della coerenza esterna nel Rapporto Ambientale (allegato B). L'analisi di coerenza esterna consente di verificare la compatibilità del Programma con gli obiettivi ambientali espressi ai diversi livelli di governance e le relazioni con i pertinenti piani/programmi. Si sono presi in considerazione, tenuto conto anche dei pareri delle Autorità Ambientali in sede di consultazione sul rapporto preliminare, gli strumenti (strategie, norme, piani e programmi) per lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale, aventi attinenza con i temi oggetto del Programma. Attualmente non è nota la data di entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, tuttavia sarà pubblicizzata con i consueti organi d'informazione ufficiali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.6

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E (Allegato 13 pag. 3 punto 2.1) è stabilito che "le aziende che utilizzano digestato agrozootecnico o agroindustriale sui terreni a disposizione sono tenute alla compilazione del Registro delle concimazioni sia che ricadano in Zona Vulnerabile, sia che ricadano in zona ordinaria, a prescindere dalle quantità utilizzate ad uso agronomico. Tale obbligo è esteso anche alle aziende agricole che utilizzano i fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) del Programma di azione nitrati..." In caso di apporti di quantità minime di digestato, pertanto, l'azienda agricola con meno di 14,8 ha sarà obbligata alla tenuta del registro delle concimazioni. Si chiede se è possibile adottare una deroga nel caso di quantità limitate.

Controdeduzione: ancorché riferita all'allegato E, la questione si pone in riferimento a quanto stabilito dall'art. 25 comma 2 dell'allegato A, motivo per cui viene istruita tra le osservazioni VAS. Tale disposizione sui digestati è prevista tra gli adempimenti delle aziende utilizzatrici di digestato, ovvero le registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità al fine di soddisfare i criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto utilizzabile in agricoltura (art. 25 del DM 25.02.2016).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI TECNICI CONTENUTI IN ALLEGATO E ALLA DGR N. 1697/2020 NONCHÉ ALL'APPLICATIVO A58WEB- NON OGGETTO DI VAS (RA § 4.5.2 lett bb)

N. osservazione: 4.7

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 121 (Allegato 13 Registro delle concimazioni punto 2.5), è stabilito che "dopo il quinto anno dall'impianto, ossia dal sesto anno, il prato avvicendato di leguminose diventa prato permanente" Nella gestione della domanda unica l'erba medica è una coltura diversificatrice che potrebbe restare produttiva anche per 6 anni. Si chiede il motivo dell'adempimento posto all'azienda nel momento in cui si prevede che al sesto anno diventi prato permanente. Tale prescrizione potrebbe portare a errate interpretazioni da parte di eventuali Enti controllori.



Controdeduzione: Con l'entrata in vigore dell'attuale PAC sono state introdotte alcune novità sull'erba medica e le colture foraggere "in purezza". Dal 2016 l'erba medica coltivata "in purezza" o miscelata esclusivamente con altre leguminose non è più considerata come una "pianta erbacea da foraggio", ma come una "coltura" facente parte del sistema di rotazione dell'azienda. Di fatto, sono classificati "erba o piante erbacee da foraggio" solamente i miscugli di foraggere: leguminose miste ad altre essenze erbacee, erba medica mista a loietto, ecc. In tal modo, un medicaio in purezza rimane "seminativo" anche dopo il 5° anno e non dev'essere dichiarato prato permanente.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: accoglibile mediante opportuna modifica all'allegato E.

N. osservazione: 4.8

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 122 (allegato 13 punto 2.6), è descritta la gestione delle superfici e delle colture nel Registro delle concimazioni. Si ritiene che l'obbligo di tenuta del registro per gli appezzamenti oggetto di trasferimento in corso d'anno sulla base del principio di prevalenza del periodo di conduzione -come previsto nel piano- non sia oggettivamente applicabile nella pratica. Ogni conduttore è responsabile delle attività svolte e può essere obbligato a comunicare al conduttore successivo (o al proprietario nel caso di restituzione del terreno in affitto) gli apporti di azoto effettuati, affinché ne possa tenere conto nell'attività che segue nella eventuale compilazione del registro delle concimazioni. In altre parole ognuno deve essere responsabile delle operazioni che effettua, per cui ogni ditta andrà ad annotare le operazioni eseguite fino al momento in cui il terreno è in sua conduzione, con l'obbligo di fornire al conduttore successivo nota tecnica delle operazioni effettuate affinché effettuati l'esatta programmazione della concimazione azotata sia con effluenti che con concimi commerciali. Un'alternativa sicuramente più efficace potrebbe essere costituita dalla possibilità di acquisire le informazioni relative ad un appezzamento dal sistema informatico.

Controdeduzione: Nella gestione dei registri delle concimazioni durante il Terzo Programma d'Azione sono emerse situazioni in cui si delineava una dinamicità nella disponibilità dei terreni durante l'annata agraria probabilmente determinata dalla scadenza per l'apertura del registro stabilito oltre la metà dell'anno. Quest'ultimo termine amministrativo è stato definito fondamentalmente per due motivi.

- 1) avere a disposizione un assetto colturale consolidato;
- 2) agevolare la compilazione del Registro delle Concimazioni ricavando le informazioni di base (superfici e qualità colturale) dal database che fa da riferimento al Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale.

Con il Quarto Programma d'Azione è stato riconfermato l'obbligo dell'annotazione delle fertilizzazioni azotate effettuate dall'azienda agricola nel corso dell'anno in un apposito registro, così come l'utilizzo esclusivo della procedura informatizzata predisposta dalla Regione del Veneto con "Applicativo Nitrati" (A58-Web) per l'assolvimento di tale adempimento. Le registrazioni degli interventi di fertilizzazione devono in ogni caso essere effettuate "successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale" dell'azienda gestito da AVEPA (art. 25 dell'allegato A), anche per quanto riguarda l'implementazione e l'aggiornamento delle superfici e delle qualità di coltura. L' "Applicativo Nitrati" della Regione del Veneto conferma di ricavare le informazioni dai Piani colturali (superfici e tipo di colture) contenuti nel Fascicolo aziendale del produttore, ovvero in una fase delle pratiche agricole in cui l'annata agraria è delineata e consolidata.

Nello specifico il database gestito da AVEPA fa riferimento alle informazioni dichiarate nella Domanda Unica o Unificata per i Pagamenti diretti, nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento a superficie del PSR, la cui scadenza per la presentazione viene fatta coincidere normalmente con la data del 15 maggio dalla normativa comunitaria (15 giugno negli ultimi 5 anni). Tale condizione si verifica solo successivamente alla "validazione", da parte dei dichiaranti dei pertinenti fascicoli aziendali, a seguito dell'inserimento dei Piani di Utilizzo e contestualmente alla presentazione della Domanda Unica di pagamento (DU) e delle altre domande a superficie. Solo a seguito dell'adempimento delle sopra richiamate procedure, le informazioni colturali del fascicolo aziendale possono essere utilizzate per la redazione del Registro delle concimazioni.



Tutto ciò premesso, i terreni possono subire delle variazioni di conduzione con la possibilità concreta nella prima parte dell'anno di "perdere" le fertilizzazioni effettuate da azienda terza per il titolare del Registro delle Concimazioni, considerate le proroghe concesse per la presentazione delle domande di aiuto, e di conseguenza lo slittamento dei termini per l'apertura dei registri. In tutti questi casi la conservazione delle comunicazioni tra aziende è necessaria per garantire il buon esito dei controlli da parte delle Autorità preposte. In questa situazione l'azienda titolare di Registro deve quindi farsi carico di tutti gli interventi effettuati nei terreni in conduzione per l'annata agraria di riferimento ivi compresi gli interventi di fertilizzazione effettuati in autunno l'anno precedente dopo la raccolta delle colture.

Va chiarito, inoltre, che l'azienda, nel caso non ricada in una delle condizioni sopra descritte, ossia l'obbligo di aggiornamento del Piano degli Utilizzi, è comunque tenuta a procedere con l'apertura del registro delle concimazioni sulla base delle disposizioni dell'art. 25 e sul principio della prevalenza di conduzione di terreni come descritto negli esempi riportati a pag. 122 dell'allegato E. In questo caso l'onere di tenuta del Registro è a carico dell'azienda che ha a disposizione il terreno per gran parte dell'anno, inclusa la gestione iniziale delle informazioni nel Registro delle Concimazioni che devono essere inserite manualmente (le superfici in conduzione e la tipologia di coltura per ogni sottoarea).

Si concorda che i principi descritti sono complessi e onerosi, tuttavia nella loro formulazione sono stati considerati:

- 1) l'evoluzione della gestione del Registro delle Concimazioni e dei termini amministrativi;
- 2) i principi che sono alla base dell'applicazione dell'art. 25 Allegato A;
- 3) il numero marginale di aziende interessate (la prevalenza delle aziende ha la conduzione dei terreni per tutta l'annata agraria);
- 4) le opportune garanzie del rispetto dei massimi apporti di azoto zootecnico, dell'efficienza minima e del MAS dell'annata agraria considerata nella sua interezza.

Proposte di regolamentazione alternative nel Registro delle Concimazioni saranno valutate in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione contenuta nell'Allegato E. Il testo a pag. 122 è modificato per chiarire meglio i concetti fin qui espressi.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile (il testo dell'Allegato E è riformulato per chiarire meglio i concetti).

N. osservazione: 4.9

Sintesi dell'osservazione: nell'allegato E, Punto 2.7 pag. 124, riporta il testo: "Ad esempio: in un intervento di 150 tonnellate di ammendate in un appezzamento di 50 ha, i dati di registrazione devono corrispondere come descritto in calce dopo aver associato le particelle alla sottoarea."

Considerato che attualmente non è obbligatorio associare le particelle alle sottoaree se non nei casi di sottoaree con contributi PSR ai sensi della mis. 10.1.4, si chiede se con il Quarto PdA viene ripristinato l'obbligo di associare le particelle alle sottoaree. In caso contrario si chiede se ci sono casi specifici in cui è obbligatorio associare le particelle.

Controdeduzione: L'esempio riguarda la gestione del registro delle concimazioni nel caso di utilizzo di fertilizzanti commerciali ottenuti con materiali di cui all'art. 2 lettera pp come descritto nel punto 2.7 dell'allegato E. In questi casi è necessario associare manualmente le particelle alla sottoarea interessata allo spandimento per una corretta applicazione dell'art. 8 bis dell'allegato A riguardante i limiti quantitativi d'uso e il rispetto delle caratteristiche del suolo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.10



Sintesi dell'osservazione: L'allegato E pag. 125 (Allegato 13 punto 3), stabilisce che *“Le aziende, tuttavia, devono effettuare l'operazione di consolidamento del Registro delle Concimazioni entro il 30 settembre di ogni anno, pertanto è buona prassi provvedere periodicamente alla registrazione telematica delle fertilizzazioni complete di tutte le informazioni e congruenti con la scadenza intermedia.*

Dopo tale termine non sarà possibile modificare gli interventi di fertilizzazione già inseriti nell'applicativo regionale, ma eventualmente solo aggiungere i nuovi interventi. Successivamente all'apertura e al consolidamento del registro, l'azienda deve effettuare la compilazione definitiva del Registro delle concimazioni entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento coerentemente con delibera della Giunta regionale. Il termine per la chiusura del registro delle concimazioni è anticipato al 30 novembre nel caso di aziende che hanno effettuato interventi di spandimenti di effluenti e/o assimilati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso.”

Si ritiene che l'operazione di consolidamento del registro in data 30 settembre di ogni anno, operazione non prevista in precedenza, sia una inutile complicazione un appesantimento burocratico della tenuta del registro. Stesso dicasi del motivo per cui un'azienda che utilizza terreni con atti di assenso debba chiudere il registro il 30 novembre invece che al 15 dicembre di ogni anno, come previsto nel Pda precedente”.

Si chiede come è possibile conciliare queste due scadenze con il fatto che in Zona Ordinaria non siano previsti periodi di divieto, in determinate condizioni, per i 'Letami e assimilati' e per il 'Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$ '. Considerati i cambiamenti climatici non è possibile escludere che al 16 dicembre vi siano ancora le condizioni per gli spargimenti ad es. su vigneti.

Va considerato poi che un'azienda zootecnica potrebbe dover compilare il registro delle concimazioni anche per interventi con prodotti chimici su terreni esclusi dalla Comunicazione spargimento reflui. In tali situazioni avremmo disparità di trattamento tra aziende zootecniche e non zootecniche riguardo alla data ultima per chiudere il registro. Si chiede pertanto di individuare una data unica di chiusura dei registri.

Controdeduzione:

Va premesso che nei mesi invernali, fermo il rispetto delle prescrizioni degli articoli 4 e 5 del Quarto PdA, la fertilizzazione con effluenti zootecnici può favorire un aumento dei fattori climalteranti. A questo si aggiunge il fatto che, come indicato dalle Circolari di AGEA Coordinamento e dai Decreti di controllo Avepa, i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre.

La scadenza del 30 novembre risulta essere un termine tecnico-organizzativo per confermare il registro delle concimazioni a carico delle aziende che hanno effettuato degli spandimenti su terreni acquisiti con atto di assenso. Quest'ultimo è uno strumento che agevola l'uso agronomico degli effluenti zootecnici su terreni in conduzione ad aziende terze, ma implica il rispetto di apposite regole di gestione nel Quarto PdA.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.11

Sintesi dell'osservazione: L'allegato E, pag. 126 (allegato 13 Registro delle concimazioni punto 4.1), definisce i criteri per l'individuazione delle sottoaree stabilendo che l'applicativo regionale A-58WEB aggrega le superfici secondo i criteri sopra descritti, associando le particelle oggetto di spandimento in ciascuna sottoarea coerentemente con il Piano degli Utilizzi.

Attualmente risulta non esserci l'obbligo per l'azienda di associare le particelle alle sottoaree nel Registro delle Concimazioni tranne nei casi di sottoaree con misure PSR. Si chiede se è stato ripristinato l'obbligo di agganciare le particelle alle sottoaree, tale obbligo comporta un lavoro in cui le particelle catastali con più di una coltura devono essere inserite in diverse aree omogenee (tante quante sono le diverse colture presenti), avendo cura di indicare in ciascuno di essi la superficie della parte di particella effettivamente interessata dalla specifica coltura.

Nel piano colturale del fascicolo aziendale questa operazione di ripartizione della superficie particellare tra più colture è già presente, pertanto risulta essere un'operazione duplicata.

Se è previsto l'obbligo di associare le particelle, sarebbe preferibile che l'associazione avvenisse in automatico e non dovendo entrare su ogni coltura di ogni area omogenea.



Controdeduzione: L'associazione delle particelle alle sottoaree è sempre stata obbligatoria per le aziende agricole tenute alla compilazione del Registro delle Concimazioni, tuttavia nel caso di aziende con Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendali annualmente aggiornati subentra la possibilità di associare automaticamente le particelle con le sottoaree come ribadito nel punto 4.1. Coerentemente con la richiesta nell'osservazione, tale semplificazione è stata attuata per facilitare gli adempimenti legati alla tenuta del Registro con solo alcune eccezioni concernenti la gestione di specifici fertilizzanti azotati (art. 2 lettera pp) o superfici soggette a specifiche misure PSR.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.12

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 133 (allegato 13 Registro delle concimazioni punto 5), è riportato il testo: "Si impegna... ad escludere dal presente Registro delle Concimazioni le superfici oggetto di spandimento con fertilizzanti di cui al comma 4, lettera a) b) c) dell'art. 4 e 5 del Programma di Azione Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria in quanto gestita da specifica normativa di settore."

Sul nuovo stampato del Registro delle Concimazioni viene riportato che l'azienda deve escludere dallo stesso le superfici oggetto di spandimento di determinati fertilizzanti. Si chiede di evidenziare la modalità con cui la ditta debba tenere la tracciabilità di queste operazioni in abbinamento all'utilizzo di altri fertilizzanti commerciali, per essere in regola nel caso di controlli da parte degli Enti preposti.

Si chiede inoltre di capire quando un registro delle concimazioni debba essere presente in formato cartaceo e firmato dal titolare, considerato che lo stesso per avere validità deve essere confermato sul portale nitrati della Regione. La firma rappresenta un ulteriore appesantimento burocratico".

Controdeduzione: l'uso di fertilizzanti di cui al comma 4, lettera a) b) c) dell'art. 4 e 5 del Programma di Azione Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria è gestito dalla specifica normativa di settore non di competenza dello scrivente ufficio regionale. Per i fanghi di depurazione la competenza è del settore Rifiuti.

La richiesta di chiarimento sulla modalità di conferma coerentemente al modello stampato di Registro delle Concimazioni riportato nell'allegato E (Allegato 13) sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione tecnico-amministrativa delle informazioni in questione. Ogni adeguamento, tuttavia, non può diminuire il contenuto informativo della documentazione o le modalità di gestione amministrativa individuate nel presente allegato tecnico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.13

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 129 (allegato 13 Registro delle concimazioni), sono regolamentate le comunicazioni tra aziende (vedere paragrafo 2.6 e 4.3.1.3) relative agli interventi di concimazione, nello specifico è prevista la conservazione in azienda per almeno tre anni.

Si esprimono delle perplessità su tale obbligo e nel contempo si chiede se la consegna di copia del registro confermato può configurarsi come comunicazione di ciò che è stato fatto su terreni che "passano di mano".

Controdeduzione: Questa prescrizione fornisce delle ulteriori garanzie all'azienda titolare del registro delle concimazioni (secondo le condizioni previste dall'art. 25 dell'allegato A) rispetto agli interventi effettuati da aziende terze nel caso di variazioni di conduzione dei terreni durante lo stesso anno solare. La consegna tramite PEC del registro delle concimazioni confermato, insieme all'elenco degli interventi, assolve alla funzione di comunicazione dei soli interventi di fertilizzazione effettuati dopo la raccolta delle colture (codice 2) che devono essere registrati dall'azienda terza come interventi "dell'anno precedente, dopo la raccolta delle colture (codice 1)".



Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.14

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 143, sono presenti alcune novità riguardanti la gestione dell'atto di assenso, nello specifico: "La durata della validità dell'atto di assenso è espressa esclusivamente in anni solari, con un minimo di 1 anno e massimo 5 anni; non è ammessa una durata della validità corrispondente a frazioni di anno; inoltre, la validità dell'atto di assenso decorre dall'anno successivo alla sua sottoscrizione. Analogamente, anche la disdetta anticipata del concedente ha validità esclusivamente a decorrere dall'anno successivo rispetto alla data di comunicazione della disdetta da parte del concedente all'utilizzatore interessato."

Si ritiene non funzionale all'attività agricola che la validità di un atto di assenso decorra dall'anno successivo alla sua sottoscrizione. Un'azienda potrebbe avere la necessità di acquisire nuovi assensi in corso d'anno, e su cui deve avere la possibilità di distribuire da subito, per svariati motivi (aumento della consistenza zootecnica; cambiamento dell'assetto colturale con aumento di colture che 'assorbono' meno azoto – es impianto di vigneti su terreni a seminativo; scadenza di assensi legata a scadenza del contratto di affitto del concedente). Dall'altra parte un'azienda concedente deve avere la possibilità di rescindere da subito un atto di assenso con un'azienda che si riveli poco attenta alle esigenze della normativa o del concedente. Da questo punto di vista un atto di assenso non ha il regime vincolativo dei contratti di affitto.

"I terreni oggetto di concessione di assenso allo spargimento di effluenti e digestati sono individuati mediante l'identificazione delle particelle catastali nella loro totalità, pertanto sono escluse concessioni di asservimento relative a porzioni di particelle catastali. Ne consegue che una stessa particella catastale non può in alcun modo essere concessa in asservimento a più soggetti, né può risultare parte in asservimento e parte no."

E' frequente che un'azienda conduca una porzione di una particella e quindi deve avere la possibilità di concedere la porzione condotta in assenso. Inoltre vi deve essere la possibilità di concedere una parte di una particella in asservimento perché per es. occupata da una coltura per la quale il concedente desidera distribuzioni di effluenti zootecnici anziché di concimi chimici (pensiamo ad una azienda che richiede la certificazione biologica o quella SQNPI del vigneto e non quella del seminativo).

"Si richiama che per quanto riguarda le Misure Agroclimatico Ambientali non è possibile attivare impegni PSR nelle superfici oggetto di assenso."

Chiediamo chiarimenti circa quanto riportato in questa frase. Ci risulta essere una limitazione non prevista da alcuna normativa in materia di PSR oltre a non trovare ulteriore riferimento all'interno del Piano d'azione.

Controdeduzione: Si ricorda che l'"atto di assenso" è una soluzione alternativa all' "accordo di cessione effluenti/digestato". Quest'ultimo strumento soddisfa quanto richiesto nell'osservazione, tra cui:

- la validità dell'atto di cessione non è necessariamente riferita all'intero anno solare;
- nell'atto di cessione non è necessario riportare le superfici in cui l'effluente è usato a fini agronomici;
- l'azienda senza superfici in asservimento ha la possibilità di confermare il registro delle concimazioni entro il 15 dicembre anziché entro il termine tecnico-amministrativo del 30 novembre;
- la flessibilità offerta dalla procedura di "Integrazione acquisizione/cessione" degli effluenti ai sensi della DDR n. 144 del 15 dicembre 2014.

In merito alle superfici con misure PSR concesse in asservimento va precisato che l' "atto di asservimento" rappresenta un istituto posto in essere all'interno delle modalità operative attivate dalle aziende nel quadro del rispetto della Direttiva Nitrati. Tale atto si configura come una situazione "ibrida", in quanto consente a due aziende distinte di esplicitare diritti diversi, contemporaneamente, sulla medesima superficie:

1. L'azienda che detiene la proprietà/possesso può coltivare il fondo ed avere accesso ai titoli PAC/pagamenti PSR;
2. L'azienda che attua l'utilizzo agronomico di reflui zootecnici può utilizzare il fondo per conseguire in termini quantitativi il rispetto dei limiti dettati dalla Direttiva Nitrati.



Tali diritti sono distinti, ma risultano comunque correlati nei termini di rispetto della Condizionalità, ossia CGO 1, e degli impegni dettati dalle misure agroambientali PSR (associati, in primis, agli Rm Fert). Per entrambi il controllo si sostanzia all'interno dell'anno solare, dunque i carichi, così come impostati nell'ambito della comunicazione dell'azienda che gode dell'assenso di spandere i propri reflui sulla superficie dell'azienda (1), non possono essere disallineati in termini temporali, soprattutto per quanto riguarda il fascicolo: condizione questa che determinerebbe la sospensione/riduzione dei pagamenti per entrambe le aziende.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: parzialmente accoglibile limitatamente al decorso immediato della disdetta anticipata dell'atto di assenso.

N. osservazione: 4.15

Sintesi dell'osservazione: Per quanto riguarda il documento di trasporto proposto nell'Allegato E (Allegato 8 pag. 80), si chiede se è possibile personalizzare il documento inserendo gli effettivi viaggi eseguiti nella giornata considerata la disponibilità ridotta di "righe".

Controdeduzione: La proposta di modifica sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuato nell'Allegato E se prevista dal DM 25.02.2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 4.16

Sintesi dell'osservazione: L'allegato 10 riporta il modello dichiarazione sostitutiva aziende vitivinicole che producono acque reflue in volumi ≤ 1.000 m³/anno (pag. 86) in cui si stabilisce che "la procedura si considera conclusa nel momento in cui la dichiarazione è protocollata dalla Provincia di competenza. La dichiarazione sostitutiva ha validità di 5 anni, salvo variazione della consistenza di acque reflue prodotte (quadro B del facsimile) o dei terreni aziendali a disposizioni (Quadro C), pertanto la dichiarazione sostitutiva, presentata ai sensi della DGR 1835/2016, deve essere prontamente rinnovata con l'entrata in vigore del presente provvedimento."

La disposizione comporta la presentazione della dichiarazione sostitutiva aziende vitivinicole che producono acque reflue in volumi ≤ 1.000 m³/anno con l'entrata in vigore del Quarto PdA. Si chiede di applicare la disposizione limitatamente per le dichiarazioni con più di 5 anni all'entrata in vigore del PdA, mentre per le altre (con attuale scadenza inferiore ai 5 anni) di inserire la scadenza quinquennale.

Controdeduzione: La proposta di diversificare la procedura di rinnovo sulla base della scadenza naturale delle dichiarazioni sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione contenuta nell'Allegato E.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 4.17

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E è riportata la seguente precisazione con riferimento alla procedura di verifica del rispetto degli indici di controllo nell'Allegato 1 Trattamenti (pag. 11):

"Si segnala, inoltre, che il programma software non pone il blocco alla "conferma" telematica del Registro delle concimazioni in caso superamento del MAS per coltura (o per successioni colturali annuali)."



Nel caso suddetto, l'utente troverà un'indicazione di attenzione (warning) al momento dell'effettuazione della verifica di congruenza dei dati inseriti. Sta pertanto all'utente porre doverosa attenzione al rispetto del limite MAS imposto dall'applicazione della Direttiva Nitrati."

Si chiede quali sono le conseguenze per le aziende concessionarie di terreni in assenso nel caso in cui si verifica nel proprio Registro delle Concimazione un superamento del MAS determinato da un'eccessiva distribuzione di effluenti zootecnici (determinante un'indicazione di attenzione-warning) che l'azienda zootecnica concessionaria ha volutamente ignorato.

Controdeduzione: L'azienda che concede i terreni in asservimento è tenuta a garantire che i propri interventi di fertilizzazione, sommati a tutti gli apporti comunicati dall'azienda che effettua gli spandimenti di effluenti di allevamento e assimilati, non comportino il superamento del MAS (art. 8 comma 4 dell'allegato A). Si consiglia l'uso dell'atto di cessione di effluenti/digestato rispetto all'atto di assenso per evitare situazioni come quella descritta nell'osservazione.

Attenenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 4.18

Sintesi dell'osservazione: Si chiede di predisporre mappa con maggiore dettaglio dei Terreni idonei all'applicazione di correttivi riportata a pag. 148 dell'allegato E.

Controdeduzione: Le informazioni contenute nella mappa a pag. 148 dell'allegato E saranno fornite ad una definizione idonea per un'adeguata lettura nel sistema informatico A58-WEB e/o nella infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto.

Attenenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 4.19

Sintesi dell'osservazione: L'allegato E, pag. 226, descrive le procedure di compilazione del Registro di conferimento e produzione per gli impianti di digestione anaerobica (ex-Registro C1), nello specifico:

"Per il corretto funzionamento del Registro di Conferimento telematico, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione con impianti di digestione anaerobica di cui all'art. 14, e di ogni successiva variazione, la Provincia effettua il controllo amministrativo attestando l'avvenuta conformità nell'applicativo A58-web attribuendo lo stato di "istruito". L'azienda non potrà annotare i flussi di entrata e uscita del materiale nell'impianto di Digestione Anaerobica finché la Provincia non avrà concluso la verifica di conformità della Comunicazione Nitrati presentata. Il registro di conferimento, se compilato in A58-WEB, deve essere posto in stato "confermato" entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sia che venga compilato in A58-WEB sia che venga compilato su modulo cartaceo di cui all'Allegato 7 al Programma d'Azione Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria, il registro deve essere trasmesso annualmente alla Provincia competente per territorio a mezzo PEC entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante."

Si richiede di posticipare i termini amministrativi, in quanto la scadenza del 31 dicembre, conferma informatizzata del registro C1, e del 15 gennaio, trasmissione del registro alla Provincia, risultano coerenti per l'effettiva conclusione dell'anno di riferimento ma limitativi dal punto di vista pratico operativo se considerata la sovrapposizione alla scadenza delle integrazioni alle comunicazioni nitrati.

Si evidenzia che l'impossibilità di compilazione del registro di conferimento e rilascio informatizzato nel periodo compreso tra l'invio della comunicazione nitrati in Provincia ed il suo passaggio a stato "istruita" significherebbe l'esclusione di un aggiornamento della pratica nitrati da novembre in poi, per riuscire a compilare il registro di conferimento e rilascio nei tempi indicati.



Controdeduzione: È buona prassi procedere con la registrazione dei materiali in entrata all'impianto digestore anaerobico nel corso dell'anno e non in prossimità delle scadenze amministrative, tale principio è valido anche per le eventuali variazioni o nuove comunicazioni nitrati che devono essere effettuate secondo quanto previsto in particolare dall'art. 24 comma 6.

La proposta di proroga delle scadenze amministrative sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuato nell'Allegato E, compatibilmente con il rispetto della norma di settore e dei relativi controlli da parte degli Enti preposti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 4.20

Sintesi dell'osservazione: Nell'allegato E, pag. 252, riporta nei Regolamenti comunali in ZVN la prescrizione di cui Art. 5 comma 4 lett. d) dell'allegato A. Si chiede di eliminare l'obbligo. In subordine si chiede di gestire la norma con un tempo tecnico che permetta l'interramento dell'urea (vedi punto precedente).

Controdeduzione: Lo schema tipo di regolamento comunale deriva direttamente dall'applicazione della disciplina del Programma d'Azione (art. 7 comma 2). L'allegato 22 in Allegato E è modificato sulla base del parziale accoglimento dell'osservazione 1.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: l'Allegato 22 verrà modificato in conformità alla controdeduzione all'osservazione n. 1.

N. osservazione: 4.21

Sintesi dell'osservazione: l'allegato E, pag. 253 – Allegato 22 pag. 26 punto Regolamenti comunali in ZVN, all'art. 5 comma 9) si chiede un chiarimento su cosa si intende per coltura intercalare o copertura del suolo, in quanto questo impegno andrebbe a gravare solamente per le aziende con utilizzo di effluenti zootecnici specie sui terreni in assenso. Il regolamento prevede tale azione *“Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.”*

Controdeduzione: L'inserimento di colture intercalari tra la raccolta della coltura precedente e la semina di quella successiva è una misura di notevole efficacia antidilavamento; tali colture intercalari possono configurarsi come colture foraggere (erbai), colture ortive o anche colture di interesse apistico (es. Phacelia) o igienizzante (specie nematocide e nematofughe).

Le colture di copertura (“catch crops”) sono colture intercalari senza finalizzazione utilitaristica, ma unicamente finalizzate ad intercettare l'azoto solubile; in altre parole si tratta di realizzare un “inerbimento controllato” seminando specie vegetali capaci di nascere e crescere durante i periodi critici per il dilavamento dei nitrati; la biomassa vegetale prodotta sarà poi sovesciata in tempo utile per la semina della successiva coltura prevista dalla rotazione.

Tutto ciò premesso, l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici e assimilati necessita di opportune tecniche di distribuzione e pratiche agricole finalizzate a ridurre fenomeni di lisciviazione o di ruscellamento di azoto, nonché limita il verificarsi di un possibile surplus di azoto determinato dalla bassa efficienza nella stagione autunnale e invernale (cfr art. 7 dell'allegato A).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.



Parere di coerenza: non pertinente.

N. osservazione: 4.22

Sintesi dell'osservazione: all'allegato E, pag. 258 – Allegato 22 pag. 31 punto Regolamenti comunali in ZVN, all'art. 8 comma 2, lett. c) è vietato l'uso di fertilizzanti di cui all'art. 2 lettera pp dell'allegato A *“su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;”*

Si chiede di chiarire meglio il concetto di perdita dei premi Pac per alcune tipologie di fertilizzanti.

Controdeduzione: Nel caso dei fertilizzanti immessi sul mercato e ottenuti da fanghi di depurazione, il divieto di percepire aiuti PAC discende dal fatto che il regolamento (UE) 1009/2019 vieta espressamente l'impiego di fanghi di depurazione e fanghi industriali per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE.

È noto che è in corso la definizione della nuova PAC con conseguente adeguamento delle regole di Condizionalità. La nuova PAC e relativa Condizionalità rafforzata subentreranno in fase di vigenza del Quarto PdA, nonché in fase di vigenza del regolamento (UE) 1009/2019 che si applicherà da luglio 2022. È quindi necessario assumere ogni cautela rispetto all'ammissibilità delle operazioni in ragione dell'evoluzione rappresentata dal regolamento (UE) 1009/2019. Si ribadisce che la motivazione che ha spinto l'UE a vietare l'uso dei fanghi di depurazione nella produzione di fertilizzanti UE risiede nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, elemento che di certo non potrà sfuggire nella definizione delle regole di una PAC sempre più orientata alla tutela ambientale e sicurezza alimentare.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.



5. COPAGRI VENETO (prot. reg. n. 57461 del 8.02.2021)**N. osservazione: 5.1**

Sintesi dell'osservazione: su **Impianti digestione anaerobica** – si fa presente che ci sono impianti a biogas che hanno l'obbligo trimestrale delle analisi del digestato agroindustriale e che adeguano il piano di concimazione ai valori che emergono da tali analisi (così come indicato nella DGR autorizzativa dell'impianto stesso).

Questo comporta due aspetti durante la tenuta del registro delle concimazioni:

a. La necessità di modificare manualmente per ogni distribuzione il quantitativo di azoto in base all'analisi di riferimento;

b. Una probabile difformità nel contenuto di azoto totale tra quanto indicato in comunicazione nitrati e quanto risultante dal registro delle concimazioni.

Questo dovrà necessariamente portare a “sistemare” la comunicazione nitrati a fine anno, sulla base dei dati del registro per cui sarà quest'ultimo il documento guida per la compilazione della comunicazione nitrati.

Pertanto, ci si chiede come si può conciliare il fatto che si ottengano dei valori di azoto diversi da quanto teoricamente calcolato dall'applicativo e dalle analisi trimestrali, con l'obbligo presente in DGR di adeguare il piano di concimazione con le analisi.

Si propone la possibilità di compilare una comunicazione consuntiva (per portare così a zero eventuali valori discordanti nel registro delle concimazioni e poter validare lo stesso).

Controdeduzione: Si comprende la difficoltà di conciliare i vari adempimenti stabiliti dalla Direttiva Nitrati e dalla rispettiva normativa statale e regionale di settore. La Regione Veneto ha messo a disposizione alle aziende agricole un applicativo in grado di assistere le varie fasi di compilazione della Comunicazione Nitrati da presentare alla Provincia competente; tale strumento integra il calcolo dell'azoto dei vari materiali in entrata all'impianto di digestione anaerobica (allegato E) e rispettivo calcolo della tipologia di digestato in uscita con quantitativo di azoto al campo. Il valore di azoto calcolato dal sistema, che per gli effluenti applica necessariamente i parametri ministeriali, rappresenta il riferimento per tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dal Programma d'Azione e relativa disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti e assimilati, mentre le analisi chimiche sono necessarie semplicemente per attestare che il digestato soddisfa i requisiti qualitativi definiti in Allegato IX al DM 25.2.2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.2

Sintesi dell'osservazione: su **Impianti digestione anaerobica** - la procedura descritta in allegato 1 “*Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato e relative istruzioni in Applicativo A58 –web*”, punto 1.5 “Altri trattamenti” non può essere obbligatoria per chi adempie ad una prescrizione regionale presente in DGR (analisi trimestrali del digestato agroindustriale). Si ritiene sarebbe necessario avere un chiarimento che non porti a contestare in caso di controlli una modalità obbligatoria sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista operativo (allineare comunicazione e registro per poter confermare quest'ultimo). Se le analisi trimestrali del digestato portano ad avere valori più alti o più bassi di quelli proposti dall'applicativo, dovrebbero bastare ad evitare la relazione tecnica descritta all'allegato 1 punto 1.5.

Controdeduzione: Il punto 1.5, dell'allegato 1 nell'allegato E, descrive la procedura nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento non codificati oppure con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale descritta nel sub allegato 1 tabella 2 (pag. 22 dell'allegato E). Nel caso in cui nel trattamento di separazione solido liquido del digestato si ottengono diversi abbattimenti di azoto, l'azienda deve fornire le necessarie motivazioni tecniche al fine di giustificare i diversi parametri ottenuti rispetto a quelli descritti nel Programma d'Azione (tabella 2 allegato E) e nel DM 25.02.2016. Si precisa che le analisi chimiche sul digestato sono necessarie esclusivamente per



attestare la conformità del digestato agrozootecnico alle caratteristiche definite nell'Allegato IX del DM 25/2/2016, mentre il valore di azoto calcolato dal sistema, che per gli effluenti applica necessariamente i parametri ministeriali, rappresenta il riferimento per tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dal Programma d'Azione

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.3

Sintesi dell'osservazione: su **Impianti digestione anaerobica** - si propone di compilare un PUA facoltativo in modo da poter ipotizzare gli spandimenti e gli apporti di azoto chimico in modo da adempiere alla prescrizione presente nella delibere autorizzative degli impianti a biogas.

Controdeduzione: il PdA definisce la disciplina di distribuzione agronomica in ZVN ai sensi del DM 25/02/2016 e non può intervenire su eventuali ulteriori adempimenti stabiliti nelle autorizzazioni degli impianti di digestione anaerobica, quale ad esempio la compilazione di un PUA non dovuto ai sensi del PdA. Ciò premesso, si valuterà in fase attuativa la possibilità di sviluppo di strumenti facoltativi in agevolazione delle aziende.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.4

Sintesi dell'osservazione: su **Impianti digestione anaerobica** – si invita a verificare le impostazioni dell'applicativo A58 WEB su impianti con sede legale e maggioranza di terreni in zona ordinaria e una piccola parte dei terreni in zona vulnerabile (comunque maggiore ai 14,8 ha di SAU), l'applicativo A58 WEB non richiede il PUA (tale segnalazione era stata già inoltrata dai tecnici).

Controdeduzione: L'osservazione non è pertinente alla normativa descritta nel Programma d'Azione e relativa disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti e assimilati, pertanto eventuali anomalie dell'applicativo devono essere segnalate ai preposti canali di assistenza regionali e non giustificano eventuali inadempimenti amministrativi e ambientali in caso di controllo da parte delle Autorità ambientali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non pertinente (da demandare a segnalazioni informatiche).

N. osservazione: 5.5

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 7: impianti di digestione anaerobica: Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiale in uscita** – si propone di modificare la chiusura informatica del registro C1 entro il 31 dicembre, con compilazione anche lo stesso 31 dicembre. Si propone di portare:

a. La data di conferma del registro al 31 gennaio vista anche la possibilità di emettere/ricevere fatture elettroniche relative all'anno terminato fino al 15 del mese successivo per le biomasse acquistate e i sottoprodotti

b. La data di invio agli Enti entro il 28 febbraio, che coincide con l'invio a Regione ed AVEPA della connessione funzionale, in modo da poter gestire la scadenza e il flusso di informazioni in un unico momento, almeno dal punto di vista operativo.



Controdeduzione: È buona prassi procedere con la registrazione dei materiali in entrata all'impianto digestore anaerobico nel corso dell'anno e non in prossimità delle scadenze amministrative, tale principio è valido anche per le eventuali variazioni o nuove comunicazioni nitrati che devono essere effettuate secondo quanto previsto in particolare dall'art. 24 comma 6. Si richiama inoltre la necessità di rispettare le scadenze definite in relazione ai controlli PAC condotti da AVEPA: come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.6

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 7: impianti di digestione anaerobica: Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiale in uscita.** Si avanza la necessità di avere delle note di chiarimento sulla compilazione del registro di conferimento matrici, in particolare per il quadro 6 "matrici in entrata e matrici in uscita": deve essere una compilazione giornaliera oppure per un periodo? In tal caso, comprende quanti giorni? Anche tutto l'anno tipo uscita dal 01.01 al 31.12?

Controdeduzione: È buona prassi procedere con la registrazione dei materiali in entrata all'impianto digestore anaerobico nel corso dell'anno e non in prossimità delle scadenze amministrative. Ciò posto con riferimento alle acquisizioni da terzi (quadro 3) il numero di caricamenti corrisponde al numero di documenti fiscali, per le matrici prodotte in azienda (quadro 4) vengono caricate le informazioni contenute nella Comunicazione. Per il quadro 6 oggetto dell'osservazione è lasciata facoltà all'azienda di compilare l'informazione in base alla realtà gestionale dell'impianto.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.7

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 12: linee guida PUA.** Si propone di togliere l'obbligo di PUA e registro delle concimazioni per le aziende a prato e pascolo. Viene considerato un carico burocratico inutile in quanto il controllo del MAS (170kg N/ha) avviene già con la semplice Comunicazione.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato e non è possibile semplificare obblighi imposti dalla normativa nazionale (DM 25/02/2016).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.8

Sintesi dell'osservazione: su **Divieti stagionali zona montana.** Si chiede di valutare di annullare i periodi di divieto agli spargimenti in montagna sopra quota 600 metri. Nei terreni di montagna lo spargimento si concentra nel periodo da novembre a marzo quando gli animali non sono al pascolo e l'erba non è alta. Gli attuali divieti escludono a priori gli unici mesi storicamente utilizzati per gli spargimenti in montagna.



Controdeduzione: Il Programma d’Azione ha sempre riconosciuto tali difficoltà nell’esercizio delle pratiche agronomiche, nello specifico nelle zone svantaggiate, individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., dove sono previste specifiche disposizioni per le zone svantaggiate di montagna sui terreni con pendenza fino al 30% e sui terreni inferiori ad un ettaro diversamente dalla disciplina applicata in tutto il resto del territorio regionale. Queste specificità sono state introdotte nel Programma d’Azione solo dopo essere state concordate con la DG Ambiente della Commissione Europea nel 2011. Oltre al Veneto tale “deroga” è stata concessa solo all’Austria per l’area alpina transfrontaliera. Diversamente, l’orientamento della Commissione sarebbe quello di non permettere lo spandimento agronomico degli effluenti quando le superfici agricole designate vulnerabili presentano una pendenza media superiore al 10%.

Premesso tutto ciò, si chiarisce in via preliminare che le disposizioni cogenti definite dalla norma nazionale non risultano derogabili. Va quindi distinto il caso di divieto stagionale di 120 giorni e il caso di divieto stagionale di 90 giorni. Il divieto di 120 giorni non consente l’applicazione di alcun meccanismo di flessibilità in quanto è necessario un divieto continuativo da novembre a febbraio per ottemperare i 120 giorni imposti dal DM 25/02/2016 per i casi specifici. Solo per i casi di divieto di 90 giorni risulta attuabile il meccanismo di flessibilità basato sull’Agrometeo Nitrati per individuare nei mesi di novembre e febbraio i giorni di divieto a completamento del divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 dal 1° dicembre al 31 gennaio. Il divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 non è derogabile.

La flessibilità nell’applicazione dei divieti stagionali si basa sulle previsioni meteorologiche dell’Agrometeo nitrati. È inoltre necessario rispettare sempre le disposizioni sulla praticabilità dei terreni in cui effettuare lo spandimento (divieti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua). Il cambiamento climatico sta significativamente contribuendo a trasformare la gestione delle attività agricole, inclusa la fertilizzazione, non esclusivamente nella zona montana, tuttavia va evidenziato che la Commissione Europea ha contestato la possibilità di derogare al periodo di divieto continuativo con la messa in mora complementare – Procedura d’infrazione 2249/2018 lettera C (2020)7816 del 3 dicembre 2020. In sintesi il richiamo della Commissione è indirizzato prevalentemente alla Regione Lombardia la quale ha introdotto nel proprio programma d’azione regionale la possibilità di derogare alle previsioni incluse nel programma d’azione nazionale di periodi di divieto continuativo (periodi durante i quali è proibita l’applicazione di fertilizzanti) nella stagione invernale, della durata di almeno 62 giorni. Tali previsioni sono considerate dalla Commissione contrarie al programma d’azione nazionale e alla direttiva nitrati. Ciò accade principalmente perché periodi di divieto di durata inferiore possono determinare un livello di inquinamento superiore qualora i nitrati siano distribuiti in aree agricole in cui le coltivazioni non sono per nulla in grado di assorbirli o possono assorbirli solo in misura ridotta. Il DM del 25 febbraio 2016, infine, stabilisce al comma 2 dell’art. 40 un periodo di divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) in quanto “nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell’azoto da parte delle colture non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche”. Si fa presente infine che i divieti stagionali si applicano alla “utilizzazione agronomica” e non all’attività di pascolamento che può quindi essere condotta anche in fase tardiva in condizioni di praticabilità dei terreni.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.9

Sintesi dell’osservazione: su Allegato 13: punto 2.6 (cambio conduzione durante il corso dell’anno) e punto 4.3.1.3 (cambio conduzione da un anno all’altro) “*gestione delle superfici e delle colture nel registro delle concimazioni*”, relativamente all’obbligo di comunicare le informazioni relative alle concimazioni effettuate in corso dell’anno, in caso di cambio conduzione nell’anno, e all’obbligo delle aziende di effettuare le concimazioni autunnali all’azienda che prenderà in conduzione il terreno nell’anno successivo.

Si ritiene che sia di difficile applicazione (in tempi e modi) per gli agricoltori stessi con un aggravio operativo degli uffici. Si propone di implementare l’applicativo A58 WEB con un’importazione automatica delle concimazioni legate alle particelle catastali.

Inoltre l’obbligo di tenere in azienda per tre anni lo scambio di informazioni tra le aziende è un eccessivo carico burocratico per gli uffici.



Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Nella gestione dei registri delle concimazioni durante il Terzo Programma d’Azione sono emerse situazioni in cui si delineava una dinamicità nella disponibilità dei terreni durante l’anno probabilmente determinato dalla scadenza per l’apertura del registro stabilito oltre la metà dell’anno. Quest’ultimo termine amministrativo è stato definito fondamentalmente per due motivi.

- 1) avere a disposizione un assetto colturale consolidato;
- 2) agevolare la compilazione del Registro delle Concimazioni ricavando le informazioni di base (superfici e qualità colturale) dal database che fa da riferimento al Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale.

Con il Quarto Programma d’Azione è stato riconfermato l’obbligo dell’annotazione delle fertilizzazioni azotate effettuate dall’azienda agricola nel corso dell’anno in un apposito registro, così come l’utilizzo esclusivo della procedura informatizzata predisposta dalla Regione del Veneto con “Applicativo Nitrati” (A58-Web) per l’assolvimento di tale adempimento. Le registrazioni degli interventi di fertilizzazione devono in ogni caso essere effettuate “successivamente all’aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale” dell’azienda gestito da AVEPA (art. 25 dell’allegato A), anche per quanto riguarda l’implementazione e l’aggiornamento delle superfici e delle qualità di coltura. L’ “Applicativo Nitrati” della Regione del Veneto conferma di ricavare le informazioni dai Piani colturali (superfici e tipo di colture) contenuti nel Fascicolo aziendale del produttore, ovvero in una fase delle pratiche agricole in cui l’annata agraria è delineata e consolidata.

Nello specifico il database gestito da AVEPA fa riferimento alle informazioni dichiarate nella Domanda Unica o Unificata per i Pagamenti diretti, nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento a superficie del PSR, la cui scadenza per la presentazione viene fatta coincidere normalmente con la data del 15 maggio dalla normativa comunitaria (15 giugno, dal 2015 in poi). Tale condizione si verifica solo successivamente alla “validazione”, da parte dei dichiaranti dei pertinenti fascicoli aziendali, a seguito dell’inserimento dei Piani di Utilizzo e contestualmente alla presentazione della Domanda Unica di pagamento (DU) e delle altre domande a superficie. Solo a seguito dell’adempimento delle sopra richiamate procedure, le informazioni colturali del fascicolo aziendale possono essere utilizzate per la redazione del Registro delle concimazioni.

Tutto ciò premesso, i terreni possono subire delle variazioni di conduzione con la possibilità concreta nella prima parte dell’anno di “perdere” le fertilizzazioni effettuate da azienda terza al titolare del Registro delle Conduzione considerate le proroghe concesse per la presentazione delle domande di aiuto, e di conseguenza lo slittamento dei termini per l’apertura dei registri. In tutti questi casi la conservazione delle comunicazioni tra aziende è necessaria per garantire il buon esito dei controlli da parte delle Autorità preposte. In questa situazione l’azienda titolare di Registro deve quindi farsi carico di tutti gli interventi effettuati nei terreni in conduzione per l’anno di riferimento ivi compresi gli interventi di fertilizzazione effettuati l’anno precedente dopo la raccolta delle colture.

Va chiarito, inoltre, che l’azienda, nel caso non ricada in una delle condizioni sopra descritte, ossia l’obbligo di aggiornamento del Piano degli Utilizzi, è comunque tenuta a procedere con l’apertura del registro delle concimazioni sulla base delle disposizioni dell’art. 25 e sul principio della prevalenza di conduzione di terreni come descritto negli esempi riportati a pag. 122 dell’allegato E. In questo caso l’onere di tenuta del Registro è a carico dell’azienda che ha a disposizione il terreno per gran parte dell’anno, inclusa la gestione iniziale delle informazioni nel Registro delle Concimazioni che devono essere inserite manualmente (le superfici in conduzione e la tipologia di coltura per ogni sottoarea).

Si concorda che i principi descritti sono complessi e onerosi, tuttavia nella loro formulazione sono stati considerati:

- 1) l’evoluzione della gestione del Registro delle Concimazioni e dei termini amministrativi;
- 2) i principi che sono alla base dell’applicazione dell’art. 25 Allegato A;
- 3) il numero marginale di aziende interessate (la prevalenza delle aziende ha la conduzione dei terreni per tutta l’annata agraria);



- 4) le opportune garanzie del rispetto dei massimi apporti di azoto zootecnico, dell'efficienza minima e del MAS dell'annata agraria considerata nella sua interezza.

Proposte di regolamentazione alternative nel Registro delle Concimazioni saranno valutate in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione, tuttavia ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione contenuta nell'Allegato E. Il testo a pag. 122 è modificato per chiarire meglio i concetti fin qui espressi.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile (il testo dell'Allegato E è riformulato per chiarire meglio i concetti).

N. osservazione: 5.10

Sintesi dell'osservazione: su **Art 25 1_ter** "a partire dall'entrata in vigore del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi del d.lgs. N. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione."

Si propone di essere opportunamente informati sull'entrata in vigore del programma nazionale di controllo dell'inquinamento in modo che sia chiaro quando le aziende devono iniziare a compilare il registro delle concimazioni, ed evitare la retroattività dell'adempimento.

Si propone anche la possibilità di compilare un PUA facoltativo per le aziende che non lo hanno come obbligo, in modo da poter ipotizzare gli spandimenti e gli apporti di azoto chimico, e da facilitare la compilazione del registro delle concimazioni.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Attualmente non è nota la data di entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, tuttavia sarà pubblicizzata con i consueti organi d'informazione ufficiali. Si rinvia alla controdeduzione di cui all'osservazione n. 3 in merito al PUA facoltativo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non pertinente (si rimanda all'osservazione n. 3 per il PUA facoltativo).

N. osservazione: 5.11

Sintesi dell'osservazione: su Consolidamento al 30 settembre del registro concimazioni. Si solleva una certa perplessità, in quanto tale scadenza richiede comunque un interfacciamento con l'agricoltore in un periodo di attività dello stesso, caricando gli uffici di ulteriori incombenze. Le scadenze attuali prevedevano comunque una raccolta dei dati di concimazione durante l'anno, ma a livello operativo si poteva procedere alla compilazione e chiusura del registro in un unico momento.

Si propone di lasciare il 10 luglio come termine ultimo per l'apertura del registro senza effettuare consolidamenti.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Si premette che è buona prassi procedere con le registrazioni delle operazioni di fertilizzazioni a man mano che si effettuano. L'introduzione della data di consolidamento intermedia è una significativa semplificazione amministrativa, finalizzata a snellire il carico di lavoro, rispetto al Terzo Programma d'Azione, che prevedeva l'annotazione dell'intervento di fertilizzazione nel Registro delle Concimazioni entro 30 giorni.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 5.12

Sintesi dell'osservazione: su Data chiusura registro concimazioni. La data di chiusura del registro concimazioni al 15 dicembre comporta in alcuni casi il non poter registrare delle operazioni, in quanto vi sono delle aziende obbligate al registro, ma che nel mese di dicembre possono comunque effettuare spandimento agronomico (aziende in zona ordinaria che producono letami e assimilati e aziende in zona vulnerabile, soprattutto in zone montane, per i letami e assimilati).

Si propone come data di chiusura dei registri delle concimazioni il 31 gennaio, vista anche la possibilità di emettere/ricevere fatture (anche elettroniche) relative all'anno terminato fino al 15 del mese successivo, per le biomasse acquistate e i sottoprodotti. Molto spesso si ricevono fatture di letame/liquame al 15 gennaio riferite all'anno precedente con allegato l'accordo di cessione e abbiamo il registro delle concimazioni confermato.

La data del 31 gennaio diventerebbe sia la chiusura del registro delle concimazioni, sia la definizione delle cessioni da confermare nella comunicazione nitrati.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Si premette che è buona prassi procedere con le registrazioni delle operazioni di fertilizzazioni a man mano che si effettuano. L'introduzione della data di consolidamento intermedia è una significativa semplificazione amministrativa, finalizzata a snellire il carico di lavoro, rispetto al Terzo Programma d'Azione, che prevedeva l'annotazione dell'intervento di fertilizzazione nel Registro delle Concimazioni entro 30 giorni. Naturalmente l'operazione di consolidamento, per i motivi richiamati nell'osservazione, richiede una conoscenza dell'annata agraria che, tuttavia, a fine settembre dovrebbe essere ben nota alle aziende agricole e che dovrebbero essere eventualmente riportate nel suddetto strumento con un buon grado di sicurezza e nel rispetto della buona prassi menzionata in premessa. Si richiama inoltre la necessità di rispettare le scadenze definite in relazione ai controlli PAC condotti da AVEPA: come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.13

Sintesi dell'osservazione: su **Registro delle concimazioni**. Si fa richiesta di prevedere la possibilità che gli interventi con codice 2 vengano importati automaticamente nel registro dell'anno successivo con codice 1. Questo alleggerirebbe il lavoro di ufficio nel reperimento dei dati di spargimenti/concimazioni.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Nel layout di stampa del registro sono riportati i riepiloghi degli interventi di fertilizzazione effettuati nell'anno, dopo la raccolta delle colture (codice 2) per ogni sottoarea per agevolare la compilazione del registro delle concimazioni. Nel caso di cambio di conduzione dei terreni è un dovere dell'azienda comunicare gli interventi effettuati, in tale quadro la conservazione delle comunicazioni tra aziende garantisce trasparenza e/o responsabilità negli adempimenti amministrativi. Ad ogni modo la proposta sarà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione informatica.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.14

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 13: registro delle concimazioni punto 2.4** - Colture orticole in successione: si richiede di specificare se il MAS delle orticole sotto serra o tunnel si riferisce sempre a coltura su suolo o anche fuori suolo/sospese.



Controdeduzione: Le colture protette praticate fuori suolo (es. pomodori su soluzione idroponica, piantine in vasetto, ecc.), **sono escluse dal conteggio degli apporti azotati**, in ragione della mancata interazione tra assorbimento dell'azoto del terreno da parte della pianta e quello somministrato con la fertilizzazione (allegato E pag. 121), sempre che la soluzione circolante sia rigenerata con continuità.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: (fornita precisazione).

N. osservazione: 5.15

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 15: documenti di cessione di effluenti e digestati**. Si chiede di chiarire se a completamento dell'accordo di cessione sia di effluenti zootecnici che di digestato, oltre ai DDT di trasporto, se deve essere emessa fattura, in quanto molti chiedono anche la fattura con importo 1 euro.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. L'accordo di cessione consiste in un trasferimento di possesso di effluenti zootecnici, o di digestato, tra aziende agricole per un utilizzo agronomico senza un corrispettivo di un prezzo, pertanto non ricade nel campo di applicazione della compravendita disciplinata dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile. Nel caso di cessione di effluenti zootecnici e digestati destinati ad usi non agronomici va applicata la normativa di settore.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.16

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 16: modello atto di assenso**.

Che cosa significa "la validità dell'atto di assenso decorre dall'anno successivo alla sua sottoscrizione"? Che se stipulo un atto di assenso il 28 febbraio 2021 sarà valido dal 2022?

Che cosa significa "la disdetta anticipata ha validità esclusivamente dall'anno successivo rispetto alla data di comunicazione della disdetta"? Che se disdico un atto di assenso il 28 febbraio 2021 la disdetta sarà valida nel 2022? Si propone che come variazione non sostanziale di un atto di assenso si inserisca anche la casistica di allineamento della superficie con quanto presente in fascicolo aziendale al momento di domanda unica.

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. Si precisa che l'"Atto di assenso" ha proprie regole di gestione da rispettare e deve essere considerato come soluzione alternativa all'accordo di cessione. Si conferma che la validità dell'atto di assenso decorre dall'anno successivo a quello della stipula. Ciò posto, si conviene di ammettere che la disdetta anticipata abbia decorso immediato.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: l'Allegato verrà adeguato a quanto riportato nella controdeduzione.

N. osservazione: 5.17

Sintesi dell'osservazione: su **Allegato 16: modello atto di assenso** - Relativamente al seguente passaggio: "*ne consegue che una stessa particella catastale non può in alcun modo essere concessa in asservimento a più soggetti, né può risultare parte in asservimento e parte no*", si rileva che ci sono particelle grandi, anche di



20-30 ettari, che sono in conduzione a più soggetti, i quali possono decidere di dare in asservimento ovviamente solo la loro quota di conduzione (contrasto con la normativa affitti, ecc...)

Controdeduzione: Trattasi di osservazione di natura amministrativa. L' "Atto di assenso" ha proprie regole di gestione da rispettare e deve essere considerato come soluzione alternativa all'accordo di cessione effluenti/digestato. Quest'ultimo strumento soddisfa quanto richiesto nell'osservazione, tra cui:

- la validità dell'atto di cessione non è necessariamente riferita all'intero anno solare;
- nell'atto di cessione non è necessario riportare le superfici in cui l'effluente è usato a fini agronomici;
- l'azienda senza superfici in asservimento ha la possibilità di confermare il registro delle concimazioni entro il 15 dicembre anziché entro il termine tecnico-amministrativo del 30 novembre;
- La flessibilità offerta dalla procedura di "Integrazione acquisizione/cessione" degli effluenti ai sensi della DDR n. 144 del 15 dicembre 2014.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.18

Sintesi dell'osservazione: su **Bollettino agrometeo nitrati** – si fa richiesta di implementare il bollettino agrometeo nitrati che comprenda i divieti comunali per il superamento pm10, in modo da avere un unico strumento di consultazione, apprezzato e utilizzato dal comparto agricolo. Inoltre si fa presente che le ordinanze comunali non sono sempre reperibili in maniera tempestiva sul sito del comune, spesso sono pubblicate giorni dopo l'entrata in vigore del divieto stesso.

Controdeduzione: La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione. L'integrazione tra bollettino Agrometeo Nitrati e bollettino PM10 è prevista dalla DGR 238/2021 "Piano Straordinario Aria".

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.19

Sintesi dell'osservazione: su **Contestuale interrimento dell'urea** - si chiede di specificare con delle note tecniche cosa si intende dal punto di vista operativo per "contestuale interrimento dell'urea", nello specifico se la sarchiatura risponde all'operazione di contestuale interrimento.

Sempre sul tema di interrimento, si chiede di specificare con delle note tecniche le operazioni colturali considerate di interrimento, in quanto alcuni comuni chiedono l'interrimento profondo, nonostante nel regolamento comunale non venga specificato.

Controdeduzione: Si premette che la disposizione sull'interrimento dell'urea è variata, anche in seguito a quanto previsto dalla DGR 238/2021 "Piano straordinario Aria", con introduzione di un tempo massimo di 24 ore per l'interrimento dell'urea. Ciò posto, per interrimento contestuale si intende l'interrimento che avviene nell'immediatezza della distribuzione, come avviene, ad esempio, nelle operazioni di sarchiatura associata alla distribuzione di concime. In merito alla profondità di interrimento, è sufficiente una profondità di 2-8 cm, ascrivibile, appunto, alle operazioni di sarchiatura. Si ritiene infatti che, trattandosi di un fertilizzante allo stato solido (diversamente da quanto accade ad esempio con l'ammoniaca anidra che è allo stato gassoso) l'interrimento profondo non sia necessario. È inoltre ammessa la modalità di interrimento con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.



Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: Ridefinite le disposizioni sull'urea in conformità alla DGR 238/2021.

N. osservazione: 5.20

Sintesi dell'osservazione: si chiede di avere la possibilità di reperire sulla pagina regionale della direttiva nitrati i Regolamenti comunali finora adottati per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue aziendali.

Controdeduzione: Tema non inerente il Programma in valutazione. Si sottolinea che la pagina del sito istituzionale relativa alla Direttiva Nitrati, non soddisfa i requisiti di "pubblicità" dei provvedimenti normativi come avviene per i consueti organi d'informazione ufficiali (BUR, GU; Albo Pretorio). Ciò premesso, si valuta la possibilità di riportare i risultati di una ricognizione, senza alcun valore giuridico, con i Comuni della Regione del Veneto.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.21

Sintesi dell'osservazione: Si chiede chiarimento per la seguente situazione: azienda che in autunno 2020 distribuisce letame o liquame per una quantità di azoto efficiente pari a 50 kg/ha. Vi è poi un cambio di conduzione e la nuova azienda nel 2021 produrrà soia. Come deve essere gestito il carico di azoto su questo appezzamento visto che il MAS della soia è di 30 kg? La nuova azienda dovrà registrare 50 kg/ha in coerenza con quanto fatto dal precedente conduttore, non essendo comunque responsabile della distribuzione, e rimanendo nel suo diritto di imprenditore procedere alla coltivazione della coltura che si ritiene più congeniale, sapendo però che vi è un superamento del MAS? È una situazione passibile di sanzioni o decurtazioni dei premi?

Controdeduzione: Nell'esempio contenuto nell'osservazione si determina un surplus di azoto, quindi l'azienda che è tenuta a garantire il rispetto del MAS della coltura è il destinatario di tutte le eventuali sanzioni o riduzioni degli aiuti PAC. In tutti questi casi l'acquisizione preliminare delle informazioni sulle fertilizzazioni diventa funzionale al proprio piano degli utilizzi, mentre la conservazione delle comunicazioni tra aziende è necessaria per garantire il buon esito dei controlli da parte delle Autorità preposte. Si ribadisce che in questa situazione l'azienda titolare di Registro deve quindi farsi carico di tutti gli interventi effettuati nei terreni in conduzione per l'anno di riferimento ivi compresi gli interventi di fertilizzazione effettuati l'anno precedente dopo la raccolta delle colture.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.22

Sintesi dell'osservazione: Si chiede di avere la possibilità di poter vedere nell'applicativo i nomi dei tecnici che si occupano dei registri collegati, in modo da facilitare il reperimento delle informazioni delle aziende agricole concedenti atti di assenso e degli interventi di concimazione.

Controdeduzione: La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione nel rispetto delle norme sulla privacy.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.



Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.23

Sintesi dell'osservazione: Si fa presente che capita (spesso) che la produzione di effluente zootecnico, in particolare di pollina, non sia per niente allineata con quanto calcolato dall'applicativo sulla base dei parametri standard. Questo può comportare, soprattutto per le aziende in AIA, contestazioni in caso di controlli effettuati da ARPAV nel rilevare la differenza tra quanto indicato in comunicazione nitrati e quanto l'azienda dichiara (soprattutto nei casi di cessione a terzi, come le aziende produttrici di fertilizzanti che restituiscono un dato reale all'azienda). Bisognerebbe poter intervenire nella comunicazione per allineare il dato a quello reale. Naturalmente il dato dei capi mediamente presenti è corretto, per cui si ritiene che vi siano delle condizioni di allevamento che nel valore standard non sono considerati (quantità di lettiera utilizzata, umidità, peso animali e durata ciclo, ecc..)

Si propone almeno per gli allevamenti ricadenti nella normativa AIA di poter inserire il quantitativo realmente movimentato.

Controdeduzione: L'applicativo A58-WEB effettua il calcolo di produzione di effluenti sulla base dei parametri stabiliti dal DM 25.02.2016. Nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli parametrizzati dal DM, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Si ricorda che l'applicativo calcola il quantitativo di azoto al campo e non l'azoto escreto.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 5.24

Sintesi dell'osservazione: Si richiede che sull'applicativo A58 WEB della comunicazione nitrati, nei quadri superfici aziendali e superfici in asservimento, alla voce "mappa", per ogni singola particella catastale si ritorni a vedere la versione territorio di AVEPA, in quanto garantisce di reperire le informazioni di coltura e superficie della particella stessa. Tale collegamento velocizza il reperimento dei dati, soprattutto degli asservimenti

Controdeduzione: La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione con gli uffici regionali competenti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 5.25



Sintesi dell'osservazione: Si richiede che sull'applicativo A58 WEB della comunicazione nitrati, alla voce "dati anagrafici per variazioni - piani di utilizzo - lista utilizzi", si implementi la tabella del piano di utilizzo con la descrizione coltura e non solo codice colturale.

Controdeduzione: Nella pagina istituzionale regionale della Direttiva Nitrati è presente il documento con la descrizione di tutti i codici colturali con relativo MAS (Elenco limiti MAS di azoto specifici per ogni coltura).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.



6. FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO (prot. reg. n. 37711 del 27.01.2021)

N. osservazione: 6.1

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 1, comma 4 - relativamente all'ambito delle competenze dei Comuni e Province, qualora definiscano prescrizioni specificatamente motivate ed indirizzate ad una maggiore tutela ambientale. Si ritiene non chiaro il relativo riferimento nella colonna "Confronto" al "DM 25/2/2016 art 21, comma 5 per il digestato".

Controdeduzione: Trattasi di refuso relativo al riferimento normativo del DM 25.02.2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: accoglibile (si corregge il riferimento nel testo).

N. osservazione: 6.2

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 1, comma 5 – relativamente alle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006, art. 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle fonti idropotabili. Si ritiene che essendo state emanate le Linee guida regionali previste dal PTA per la individuazione della Aree di salvaguardia delle fonti idropotabili, nella colonna "Confronto" dell'art. 1, comma 5, sia utile un richiamo alla possibilità che, nell'arco di tempo di vigenza del nuovo programma, sia data puntuale applicazione all'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006.

Controdeduzione: l'esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è riportato all'art. 1, comma 5, come parte integrante del Programma d'Azione. Non si ritiene quindi opportuno ripetere il medesimo richiamo anche nella colonna "Confronto", in cui – per tutto il programma d'Azione – ci si riferisce al confronto con quanto disciplinato dal DM 25.2.2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.3

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 4, comma 4, lettera c) – si chiede di ammettere l'utilizzo di sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e materiali ad essi assimilati, considerato il quantitativo ridotto di N e la limitazione a 3 tonnellate per ettaro previste dalla delibera regionale. A tal proposito si ipotizza di uniformare il periodo di divieto d'utilizzo, per tali matrici attualmente fissato tra il 15 novembre e il 15 febbraio, applicando i medesimi divieti previsti dal PdA per le acque reflue di cantina (quindi dal 1° di novembre fino a fine febbraio, con l'applicazione della flessibilità prevista attraverso il sistema ARPAV).

Controdeduzione: Il divieto di utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce in concomitanza con quello degli effluenti di allevamento deriva dall'applicazione data dalle disposizioni attuative del regime dell'OCM vitivinicolo, che destina i sottoprodotti dei processi enologici alla distillazione o al "ritiro dal mercato" per altri usi. Ne consegue che, come nel caso dell'uso agronomico dei fanghi di depurazione che attiene alla disciplina rifiuti, è necessario garantire la non sovrapposibilità delle superfici utilizzate, in ragione della distinzione degli ambiti normativi e regolamentari, anche al fine permettere la tracciabilità degli usi agronomici e distinguere gli effetti dell'applicazione di materiali provenienti da filiere differenti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 6.4

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 5, comma 3, lettera n) – relativamente al divieto di utilizzo dei liquami e materiali ad essi assimilati, nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10. Si valuta positivamente la modalità (iniezione o interrimento immediato) che consente la distribuzione di liquami, anche nei giorni di allerta per le PM10 del bollettino ARPAV, ma si chiede di valutare la possibilità di estendere le modalità che consentono di disapplicare tale divieto anche a sistemi di distribuzione a bassa pressione nel caso di spandimento su prati stabili.

Controdeduzione: In conformità a quanto previsto dalla DGR n. 238 del 02 marzo 2021 in caso di allerta PM 10 (arancione/rosso) e conseguente attivazione delle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, le uniche modalità che consentono di evitare il divieto di spandimento dei liquami sono quelle dell'iniezione diretta o interrimento immediato. Si ricorda invece che in condizioni di normalità (ossia quando non sono attive misure di allerta PM10) vige l'obbligo di interrimento dei liquami entro le 24 ore, dal quale obbligo sono già escluse le distribuzioni in copertura o su prati stabili.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.5

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art.5 comma 8 bis – relativamente al divieto di utilizzazione dei liquami su terreni con una pendenza media minore del 15% con attrezzature in pressione, al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca (a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al d.lgs n. 81/2018). Si considera sufficientemente cautelativo, rispetto alla riduzione dell'emissione di ammoniaca, l'obbligo d'incorporamento del liquame entro le 24 ore, previsto al comma 2 dell'art. 7. Si chiede lo stralcio dell'intero comma.

Controdeduzione: La disciplina definita nell'art. 5 comma 8 bis è coerente con la misura prevista dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. n. 81/2018.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.6

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 6, comma 1, lettera d) – relativamente ai divieti stagionali di 120 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio per liquami, materiali assimilati ed acque reflue.

In particolare, si evidenzia la necessità di ridurre il periodo di divieto continuativo per la categoria indicata al punto d1), ovvero 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, sui terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, ...), ipotizzando di utilizzare la flessibilità consentita dall'applicazione del Bollettino Agrometeo Arpav, anche nei mesi di dicembre e gennaio. In proposito, a supporto della richiesta, si rileva che la Regione Lombardia prevede: "dei 90 giorni di divieto di cui 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre e il 15 gennaio e i restanti 58 giorni, sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento. La riduzione del periodo di divieto, dovrà essere necessariamente supportata da solide evidenze tecnico-scientifiche. La riduzione andrebbe applicata, per la medesima categoria di terreni, sia per le aree ZVN (art. 6 parte con O), sia per le ZO, modificando il comma 2 dell'art. 6, ovvero prevedendo l'applicazione del bollettino per la distribuzione di liquami, acque reflue e materiali ad essi assimilati, previa applicazione del Bollettino, dal 1° di dicembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio al 31 gennaio.

Si ritiene che la possibilità vada motivata dal punto di vista scientifico, per le ZVN e che debba essere in ogni caso prevista per le Zone Ordinarie che, ai sensi della Direttiva Nitrati, non presentano un espresso divieto nel periodo autunno-vernino.



Controdeduzione: Si chiarisce in via preliminare che le disposizioni cogenti definite dalla norma nazionale non risultano derogabili. Va quindi distinto il caso di divieto stagionale di 120 giorni e il caso di divieto stagionale di 90 giorni. Il divieto di 120 giorni non consente l'applicazione di alcun meccanismo di flessibilità in quanto è necessario un divieto continuativo da inizio novembre a fine febbraio per ottemperare i 120 giorni imposti dal DM 25/02/2016 per i casi definiti.

Solo per i casi di divieto di 90 giorni risulta attuabile il meccanismo di flessibilità basato sull'Agrometeo Nitrati per individuare nei mesi di novembre e febbraio i giorni di divieto a completamento del divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 dal 1° dicembre al 31 gennaio. Il divieto continuativo stabilito dal DM 25/02/2016 non è derogabile.

Ciò premesso, la flessibilità nell'applicazione dei divieti stagionali si basa su criteri generali quali le previsioni meteorologiche dell'Agrometeo nitrati, inoltre è necessario rispettare sempre le disposizioni sulla praticabilità dei terreni in cui effettuare lo spandimento (divieti su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua).

Sebbene il cambiamento climatico stia significativamente contribuendo a trasformare la gestione delle attività agricole inclusa la fertilizzazione, va ribadito che la Commissione Europea ha contestato la possibilità di derogare al periodo di divieto continuativo con la messa in mora complementare – Procedura d'infrazione 2249/2018 lettera C (2020)7816 del 3 dicembre 2020. Il richiamo della Commissione è indirizzato nello specifico proprio alla Regione Lombardia, la quale ha introdotto nel proprio programma d'azione regionale, motivandolo con documentazione scientifica, la possibilità di derogare alle previsioni incluse nel programma d'azione nazionale di periodo di divieto continuativo (periodo durante il quale è proibita l'applicazione di fertilizzanti) nella stagione invernale, della durata di almeno 62 giorni. Tali previsioni sono considerate dalla Commissione contrarie al Programma d'Azione nazionale e alla direttiva nitrati. Ciò accade principalmente perché periodi di divieto di durata inferiore possono determinare un livello di inquinamento superiore qualora i nitrati siano immessi in aree agricole in cui le coltivazioni non sono per nulla in grado di assorbirli o possono assorbirli solo in misura ridotta.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato non è possibile derogare al divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) stabilito dal DM del 25 febbraio 2016 art. 40 c. 2. Si ritiene che tale indicazione vada mantenuta anche in zona ordinaria, le cui prescrizioni non sono comunque oggetto di procedura VAS.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.7

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 6 comma 4 lettera a) – relativamente alla sospensione del divieto di distribuzione, ammessa nel caso in cui i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica.

Si chiede lo stralcio della frase "A tale fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri", perché di difficile applicazione.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato e mantengono la propria validità.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.8

Sintesi dell'osservazione: Rif Art. 7, comma 2, terzo trattino, relativamente alle tecniche di distribuzione dei letami e loro assimilati, che devono assicurare per le superfici a seminativo, l'incorporazione al suolo entro le 24 ore.

Si ritiene che l'interramento dei letami andrebbe riconsiderato per i terreni sabbiosi coltivati con orticole. Il letame, in questo particolare caso, svolge anche una funzione antierosiva, vista la collocazione particolare degli



stessi, essendo posti lungo il litorale. Si chiede, quindi, di prevedere una deroga all'interramento per i letami distribuiti sui terreni sabbiosi coltivati con orticole in pieno campo. Per le coltivazioni in serra, si suppone che questo obbligo sia in ogni caso derogato.

Controdeduzione: con la deroga proposta sull'utilizzo di letame in terreni sabbiosi non è possibile escludere possibili impatti negativi sulle acque, inoltre l'obbligo di interrimento dei letami è stato introdotto per necessaria coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (D. Lgs. n. 81/2018). Si chiarisce che la prescrizione sull'interrimento del letame si applica anche alle coltivazioni in serra, ad eccezione delle colture protette in serra praticate fuori suolo, ovvero quando manca l'interazione tra assorbimento dell'azoto del terreno da parte della pianta e quello somministrato con la fertilizzazione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.9

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 7, comma 2, quarto trattino, relativamente all'incorporazione contestuale dei fertilizzanti a base di urea e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici di cui alla lettera pp) dell'art. 2. Si contesta che per le colture primaverili estive tale impegno risulti un aggravio gestionale, in quanto, non sempre sono effettuate delle sarchiature che permettono il contestuale interrimento. Inoltre, in alcuni casi, anche le coltivazioni autunno-vernine possono essere oggetto di distribuzione di urea, in tal caso, peraltro, non è praticabile l'interrimento. Si chiede di considerare, la non necessità di interrimento nel caso in cui sia distribuita urea sui cereali autunno vernini in copertura, viste le basse temperature non comportanti pericoli di volatilizzazione. Infine di consentire per l'urea a lenta cessione (UF/CDU/IBDU) o a cessione controllata la distribuzione per le colture primaverili estive senza necessità di interrimento. Analoga osservazione è riproposta per l'art. 8 c.9.

Controdeduzione: Pur riconoscendo le difficoltà tecniche legate all'incorporazione al suolo dell'urea nel caso di cereali autunno-vernini e dei prati, non si può trascurare l'effetto provocato dalla volatilizzazione dell'ammoniaca contenuta in tale tipologia di concime, specie nel periodo di fine inverno-inizio primavera. Infatti, la Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea relativa alla Procedura di infrazione 2014/2147 – Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - Superamento dei valori limite di PM10, ha reso ulteriormente evidente la necessità di ridurre le emissioni, specie nel periodo in cui si verificano con maggior frequenza i superamenti dei limiti di legge (periodo settembre-aprile). A ciò si aggiunga che il Codice Agricoltura del Programma Nazionale per il Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNIAC) prevede l'incorporazione dell'urea tra le misure da attuare obbligatoriamente (tabella 17).

Nel caso di concimazioni da effettuare su cereali autunno-vernini e prati esistono valide alternative, meno impattanti dal punto di vista delle emissioni, e già in uso nella normale pratica agronomica. Si tratta ad esempio dell'utilizzo di concimi nitrici (ad es. nitrato di calcio e nitrato ammonico).

Tuttavia, considerato che il processo di idrolisi dell'urea nel suolo non è immediato, e quindi una riduzione delle emissioni si ha anche con un ritardo dell'interrimento, a patto che lo stesso avvenga nel tempo più breve possibile, si ritiene di ridefinire l'obbligo di incorporazione dei fertilizzanti a base di urea entro le 24 ore, in analogia a quanto previsto per il liquami, con parallelo incentivo delle pratiche volte all'interramento immediato come previsto dalla DGR 238/2021.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile mediante le seguenti modifiche al PdA:

Art. 7 comma 2 (modifiche in rosso)

"2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- [...]
- fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo



spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli (sono incentivate le pratiche di interrimento immediato ai sensi della DGR 238/2021);

- per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore;
- l'incorporazione contestuale ~~dei fertilizzanti a base di urea e~~ dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2; [..].

Art. 8 c. 9 (modifiche in rosso)

"[.] d) lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati ~~e dei fertilizzanti a base di urea~~ con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera ~~quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da e con~~ interrimento entro le 24 ore, ~~fertirrigazione nel rispetto di secondo quanto indicato nell'art. 7 c.2; [..]~~

- i) l'incorporazione contestuale ~~dei fertilizzanti a base di urea~~ e dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate alla lettera pp) dell'art. 2;

N. osservazione: 6.10

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 8, comma 4, secondo paragrafo, relativamente alla durata dell'atto di assenso. In particolare, si evidenzia che in tale paragrafo si precisa che l'atto di assenso ha durata annuale, diversamente, dall'allegato 16 (Allegato E), che riporta che la durata va da un anno fino, al massimo, a cinque anni.

Controdeduzione: L'atto di assenso ha durata annuale, ovvero non può durare per frazione di anno solare, con validità minima di un anno (per il rispetto della condizione di durata) e massimo di cinque anni. Si prevedono in tal senso alcune correzioni all'Allegato 16 il quale non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: l'Allegato verrà modificato in conformità alla controdeduzione.

N. osservazione: 6.11

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 11 comma 4 lettera c) – (1/2). Relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 90 giorni alla condizione che la superficie occupata dal cumulo non superi i 60 m². In particolare, considerando che il separato solido del digestato si presenta palabile, si chiede di estendere la possibilità di accumulo temporaneo in campo, perlomeno al pari delle deiezioni avicunicole, per un periodo di 30 giorni. In tal caso, si potranno prevedere le medesime condizioni tecniche (telo sotto e telo sopra il cumulo), previste per le deiezioni avicunicole.

Controdeduzione: Si evidenzia che né il digestato separato né le deiezioni avicunicole non commiste a lettiera possono essere accumulate in campo in quanto si tratta di materiali assimilati ai letami (cfr. art. 11 c. 5 del DM 25/02/2016 che espressamente esclude l'accumulo in campo per i materiali assimilati); è invece possibile accumulare in campo le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli per 30 giorni.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.12

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 11 comma 4 lettera c) – (2/2). Relativamente all'accumulo temporaneo dei letami, ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 90 giorni alla condizione che la superficie occupata dal cumulo non superi i 60 m². Si chiede, quindi, il raddoppio della superficie occupata dal cumulo:



da 60 mq a 120 mq in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato e il dimensionamento si ritiene ancora adeguato in funzione della superficie di distribuzione. Inoltre il tema dell'accumulo in campo è soggetto ad attenzione da parte delle Province, in qualità di autorità ambientali per le problematiche connesse agli odori e al proliferare di mosche. Si ritiene pertanto di non variare le disposizioni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 11 c.5 e 39 c.4 del DM 25.02.2016.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.13

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 17 comma 1 lettera b) - relativamente agli elementi che deve contenere la Comunicazione da presentare alle Autorità competenti. In particolare, relativamente alle indicazioni delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, si chiede di stralciare la specifica del "soggetto fornitore" in quanto tale informazione può essere inserita a consuntivo nel modello C2.

Controdeduzione: Nel caso di materiali reperibili sul mercato delle materie prime, cioè il "Materiale agricolo derivante da colture agrarie", lettera b) sopra richiamata (es. granella di mais; silomais), nonché per le sole paglie e sfalci della lettera a), dovrà essere ugualmente indicato in Comunicazione il soggetto fornitore, ma non sarà necessaria l'indicazione della stipula dell'Accordo di conferimento di biomasse.

Per detti materiali, essendo liberamente disponibili nel mercato dei fattori produttivi, è infatti permessa l'indicazione del soggetto fornitore, qualora non ancora conosciuto al momento di compilazione della Comunicazione, direttamente nel Registro annuale di conferimento e rilascio – allegato 7 del Programma d'Azione Nitrati e coordinata disciplina in zona ordinaria (ex allegato C1 della DGR 2439/2007 e smi) secondo le modalità descritte nell'allegato E.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.14

Sintesi dell'osservazione: Rif Art. 24, comma 6 – relativamente alle variazioni sostanziali della Comunicazione che hanno effetto decorsi 30 giorni dalla data di presentazione alla Provincia, per effettuare le operazioni di spandimento di effluenti. Si rileva che è possibile conoscere l'aumento del numero di capi, che comporta il superamento della soglia di 3000 kg di azoto, solo nel momento in cui si procede con la variazione. Si chiede, pertanto, una semplificazione delle casistiche per le quali considerare una variazione come sostanziale.

Controdeduzione: Le aziende sono tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. In questo scenario normativo non è possibile soddisfare la richiesta di semplificazione, pur rimanendo un obiettivo centrale nella definizione delle procedure applicative della materia nitrati da parte della Regione del Veneto. Si ricorda inoltre che il dato da inserire in Comunicazione è una previsione di presenza media annuale in allevamento: è quindi ragionevole supporre che un incremento stabile di presenza media annuale di capi in azienda, corrispondente ai valori di 1.000/3.000 kg di azoto prodotti sia informazione preventivamente nota alla azienda.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.



Parere di coerenza: non accoglibile. (si fa notare che a seguito di osservazione di altro soggetto la soglia di sostanzialità di cui alla lettera a del comma 6 dell'art. 24) è stata portata a 1.000 kg in ZVN.

N. osservazione: 6.15

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 25, comma 1 - relativamente alla prima operazione di consolidamento intermedio del Registro delle Concimazioni, di cui si chiede lo stralcio, per le seguenti ragioni:

- 1) la scarsa utilità pratica, considerato che il Registro ha la funzione di attestare, a consuntivo, le fertilizzazioni durante la campagna agraria, confermando o modificando quanto previsto a preventivo dal PUA;
 - 2) il ridotto periodo di lavoro. Solo apparentemente sono disponibili molti mesi per la compilazione, visto che solo con la definizione del Piano colturale, sempre più spostata in avanti (nell'ultimo anno il termine è stato prorogato a luglio) i tempi di lavorazione sono ridotti, così come lo sono per le aziende con PUA (termine presentazione PUA 31 luglio);
 - 3) l'aumento del numero di registri da gestire, in considerazione della loro estensione alla ZO
- Si osserva, inoltre, che nuovo modello di RC prevede la firma del rappresentante legale, che nel precedente piano di azione non era previsto.

Controdeduzione: Si premette che è buona prassi procedere con le registrazioni delle operazioni di fertilizzazioni a man mano che si effettuano. L'introduzione della data di consolidamento intermedia è una significativa semplificazione amministrativa, finalizzata a snellire il carico di lavoro, rispetto al Terzo Programma d'Azione, che prevedeva l'annotazione dell'intervento di fertilizzazione nel Registro delle Concimazioni entro 30 giorni. Naturalmente l'operazione di consolidamento, per i motivi richiamati nell'osservazione, richiede una conoscenza dell'annata agraria che, tuttavia, a fine settembre dovrebbe essere ben nota alle aziende agricole e che le fertilizzazioni dovrebbero essere eventualmente riportate nel suddetto strumento con un buon grado di sicurezza e nel rispetto della buona prassi menzionata in premessa.

Il Quarto Programma d'Azione, inoltre, non abroga la DGR n. 941 del 26 giugno 2018 la quale dispone le scadenze annuali per il completamento degli adempimenti relativi al Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, al Registro delle concimazioni e al Registro degli interventi colturali – RIC anche in relazione alle proroghe della presentazione della domanda unica o unificata.

La modifica del modello si è resa necessaria per una corretta applicazione dell'art. 27 e 28 del Programma d'Azione, tuttavia eventuali adeguamenti saranno valutati nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile per la sola parte di modifica del modello nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 6.16

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 25, comma 1-ter - relativamente all'estensione in ZO dell'obbligo di tenuta del Registro delle concimazioni per aziende con superficie superiore a 14,8 ha. Si ritiene sproporzionata la prescrizione per le superfici foraggere di montagna gestite a prato/pascolo, in ragione della non applicazione di fertilizzanti di sintesi chimica e il modesto carico animale. Di conseguenza si chiede l'esclusione dal computo per il raggiungimento della soglia di 14,8 ha per le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo in zona montana sia in ZO che in ZVN.

Controdeduzione: In recepimento dell'osservazione, si è proceduto a precisare che, per le zone ordinarie, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno imputate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: parzialmente accoglibile mediante l'introduzione delle seguenti modifiche:



: art. 25 comma 1^{ter} (modifiche in rosso)

“1^{ter}. A partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in zona ordinaria, al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione. Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane individuate dal decreto regionale n. 2 del 13/03/2015.”

N. osservazione: 6.17

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art 27 comma 5 – relativamente alla verifica dei dati riportati nel Registro delle Concimazioni, si chiede di stralciare il riferimento alla “verifica dei dati riportati nel registro, nel PUA, ovvero nelle diverse tipologie di comunicazione, finalizzata all'accertamento della rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate”, in quanto si ritiene rappresenti un aggravio non giustificato, in special modo ad un'azienda che si rivolge ad uno o più terzisti, rispetto alla necessità di aggiornare la comunicazione nitrati per modificare le targhe dei mezzi e la modalità di spandimento, anche quando non cambiano gli elementi sostanziali della stessa (azoto prodotto, terreni, etc).

Controdeduzione: Le disposizioni, peraltro di natura prettamente amministrativa, non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato e riguardano le attività di controllo da parte delle Province.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.18

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 6 comma 1 lettera d) - relativamente alla specifica sull'applicazione del Bollettino Agrometeo Arpav, per i terreni dotati di copertura vegetale o nei terreni con di residui colturali o destinati alla semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Si ritiene che anche se la prassi prevede che, sui terreni a seminativo, l'intervento con effluenti sia effettuato in presenza di residui colturali, sarebbe opportuno individuare, in allegato, le condizioni che assicurano la presenza di residui (distribuzione su stocchi di mais, su residui della soia, girasole; non, ad esempio, su superfici coltivate a bietola o a patata). Allo stesso modo, in allegato, si potrebbero specificare le colture che sono ammissibili alla semina anticipata (bietola, mais, ...).

Controdeduzione: Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. La proposta di integrazione verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.

N. osservazione: 6.19

Sintesi dell'osservazione: Rif. Art. 17 comma 1 lettera b) - relativamente alle indicazioni delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica da inserire nella Comunicazione; si chiede che venga assicurata la facoltà di adozione del modello informatizzato CI da presentare alla Provincia entro il 15 gennaio dell'anno successivo, considerato che è più semplice e tempestiva la compilazione fatta direttamente dal gestore dell'impianto. In altre parole, si chiede di consentire, per tutta la durata del programma, la doppia modalità: informatizzata e cartacea.

Controdeduzione: L'art. 17 comma 1 lettera b) fa riferimento alla compilazione della Comunicazione Nitrati. Quest'ultima deve contenere l'indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica,



specificando il soggetto fornitore (art. 25, comma 1, del DM 25.02.2016). La Comunicazione viene effettuata esclusivamente per via telematica dal 2007. Il comma 1 non riguarda quindi l'ex modulo C1, ora sostituito dall'allegato 7 (in Allegato E alla DGR 1697/2020), che viene invece trattato al comma 2 dell'art. 17 (lettera a). Si sottolinea che la possibilità di tenuta con modalità informatizzata o cartacea è già espressamente prevista (si vedano istruzioni in Allegato 7 e indicazioni in Allegato 23 punto 14).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 6.20

Sintesi dell'osservazione: Rif. Allegato 8a - (Allegato E) relativamente al Documento di trasporto, si chiede nel campo "natura materiale trasportato" di stralciare la nota 1) che individua il tipo di materiale da indicare, ma lasciare campo libero come nel precedente modello (in cui veniva indicato materiale palabile/non palabile) in quanto ulteriori informazioni sul materiale trasportato vengono desunte dalla Comunicazione Nitrati.

Controdeduzione: L'art 6, comma 2, del DM 25.02.2016 specifica che il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento. L'indicazione della natura e della quantità del materiale trasportato (lettera b) è tra le informazioni minime richieste nel documento di trasporto. In ogni caso la proposta di semplificazione verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO. L'allegato non è oggetto di valutazione nell'ambito della VAS (cfr. RA § 4.5.2 lett bb).

Parere di coerenza: eventualmente accoglibile nel successivo aggiornamento della gestione amministrativa.



7. SOGGETTO PRIVATO (prot. reg. n. 42156 del 29.01.2021)

N. osservazione: 1

Sintesi dell'osservazione Si richiede di prevedere la figura di intermediario/detentore degli effluenti zootecnici sia per uso energetico che per uso agronomico, in analogia a quanto avviene in Lombardia ed Emilia Romagna.

Controdeduzione: La figura dell'intermediario/detentore non è prevista nel DM 25/02/2016 cui il Quarto PdA dà applicazione. Si evidenzia che in sede di Comunicazione i produttori già certificano il conferimento a soggetti terzi mediante accordi di cessione (nel caso di conferimento per successivo uso agronomico), mediante accordo di conferimento biomasse (nel caso di conferimento ad un impianto di digestione anaerobica), mediante documento di trasporto semplificato di cui alla DGR 1530/2013 "Cessione SOA" (nel caso di conferimento ad impianto riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009).

Attinenza con RA/questioni ambientali: NO.

Parere di coerenza: non accoglibile.



8. AGROSERVIZI S.A.S. DI LORIS PASETTO & C. (prot. reg. n. 57185 del 08.02.2021)**N. osservazione: 9.1**

Sintesi dell'osservazione: si contesta la nuova definizione dei fertilizzanti azotati di cui all'art. 2 lettera g) punto 3, in quanto la classificazione come "azotati" viene estesa ai fertilizzanti (D. Lgs. n. 75/2010 o regolamento (UE) 2019/1009) contenenti azoto a qualunque titolo.

Ciò comporta l'applicazione delle prescrizioni generali sui fertilizzanti azotati di cui al PdA Nitrati anche al correttivo "solfato di calcio precipitato" ottenuto dalla lavorazione delle fecce/vinacce (tramite prodotto intermedio tartrato di calcio), classificato al punto 2.1.15 dell'Allegato 3 del D. Lgs. N. 75/2010, per il quale non è richiesta la determinazione del titolo di azoto ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 75/2010. Il correttivo prodotto si colloca altresì al di sotto della soglia dello 0,5% in massa oltre la quale è necessario dichiarare il titolo di azoto ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009 (dalle analisi del produttore il contenuto in azoto nel correttivo risulta infatti intorno allo 0,2%).

Si ritiene tale proposta penalizzante rispetto a quanto avviene nelle Regioni limitrofe (Lombardia ed Emilia Romagna) e priva di fondamento normativo, tecnico, operativo. Dal punto di vista normativo infatti rientra tra le competenze statali dettare la disciplina dei fertilizzanti e la Regione non può imporre la determinazione di ulteriori parametri e relativi vincoli. Dal punto di vista tecnico-operativo è invece necessario operare opportune distinzioni sulla base della provenienza, tipologia, quantitativo minimo di azoto per qualificare una sostanza come azotata.

Controdeduzione: la riformulazione della definizione di fertilizzante azotato applicata ai fertilizzanti contenenti azoto a qualunque titolo è proposta come semplice allineamento a quanto stabilito dal DM 25/02/2016. L'allegato V sul PUA al DM 25/02/2016 infatti chiarisce: "*per fertilizzante azotato si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici [...] ed i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010*". Si noti che i fertilizzanti del 75/2010 sono inclusi tutti (compresi i correttivi) se contengono azoto e non è prevista alcuna esclusione in base ad un valore soglia sul contenuto di azoto.

Il significato sia tecnico che normativo è da ricercarsi nella necessità di impedire superamenti del MAS, a fronte dal fatto che il D. Lgs. n. 75/2010 non definisce alcuna norma d'uso ma stabilisce solo i requisiti del prodotto immesso sul mercato: per poter usare un qualunque fertilizzante è quindi necessario rispettare i MAS delle colture (conformemente al DM 25/02/2016), tenendo conto di tutti gli apporti di azoto.

Va sottolineato che già il Terzo PdA, include tra i fertilizzanti azotati tutti i correttivi "derivanti da materiali biologici e contenenti azoto a qualunque titolo".

Ora, dalla descrizione del ciclo produttivo, appare evidente che il solfato di calcio prodotto dal soggetto che presenta l'osservazione, derivi dalla lavorazione di materiali biologici, costituiti da fecce e vinacce, residui della vinificazione dell'uva (e infatti l'azoto contenuto è di natura organica), come diffusamente argomenta il produttore al fine di non sottoporre poi il correttivo alle prescrizioni di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA (si veda osservazione n. 2). Pertanto, non si configura una differente trattamento del materiale in oggetto tra terzo e quarto PdA, in quanto correttivo ottenuto da materiali biologici.

Si fa presente che l'Emilia Romagna adotta la stessa definizione del terzo PdA del Veneto e quindi anche in Emilia Romagna di fatto valgono le medesime considerazioni di cui al passaggio sopra riportato.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal soggetto che presenta l'osservazione, si ritiene che la Lombardia si collochi sulla stessa linea definita dalla proposta di quarto PdA del Veneto, laddove definisce fertilizzante ai fini del proprio PdA "*qualsiasi sostanza contenente azoto riconosciuta ai sensi del d.lgs. 75/2010¹⁴ (¹⁴ivi compresi concimi, ammendanti e correttivi) e del Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009*": a parere di chi scrive si interpreta che la sostanza deve essere riconosciuta dal D. Lgs. n. 75/2010 (come anche nella proposta di quarto PdA) e che essa è considerata azotata ogniqualvolta sia presente azoto, indipendentemente dall'obbligo normativo di dichiarare il titolo. L'interpretazione risulta confermata anche da confronti informali con la Regione Lombardia.

Analogamente la Regione Piemonte applica le prescrizioni ai fertilizzanti individuati come segue: "*prodotti e i materiali definiti all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 contenenti azoto*". La definizione non lascia spazio a dubbi.



Tutto ciò premesso, si evidenzia che in passato sono stati segnalati episodi legati ad un uso massiccio di correttivi che, pur caratterizzati da un contenuto di azoto ridotto, hanno comportato il superamento del MAS delle colture a causa degli enormi quantitativi utilizzati. Tale episodi confermano la necessità di meglio esplicitare la definizione di fertilizzante azotato in conformità alla norma.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile. Viene esplicitato nel RA il riferimento all'Allegato V al DM 25/02/2016.

N. osservazione: 9.2

Sintesi dell'osservazione: l'applicazione della definizione di fertilizzante azotato al gesso agricolo solfato di calcio precipitato comporterebbe l'obbligo del rispetto di tetti quantitativi annuali, con conseguente necessità di ripetere le correzioni in anni successivi, in contrasto con le reali esigenze tecniche e gestionali.

Controdeduzione: Non è chiaro a quali vincoli annuali si riferisca l'osservazione in quanto il solfato di calcio precipitato rientra nella definizione di fertilizzante azotato di cui alla lettera g) dell'art. 2 della Proposta ma non rientra nella definizione di fertilizzante azotato di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della Proposta, in quanto derivante dalla lavorazione di fecce e vinacce e quindi da scarti dell'industria agroalimentare.

Pertanto, l'unico vincolo quantitativo che il solfato di calcio deve rispettare è il MAS delle colture, aspetto che non dovrebbe presentare criticità stante il ridotto contenuto di azoto presente nel correttivo, sottolineato da chi presenta l'osservazione. Si evidenzia che il rispetto del limite di 170/340 kg N/ha e il tetto di 30 t/ha nel triennio sono invece previsti solo e soltanto per i correttivi ottenuti da fanghi/rifiuti rientranti nella definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2, nella quale il correttivo in oggetto non ricade.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.3

Sintesi dell'osservazione: l'applicazione della definizione di fertilizzante azotato al gesso agricolo solfato di calcio precipitato comporterebbe il rispetto dei divieti stagionali, quando invece il prodotto deve essere utilizzato senza la coltura in campo e non presenta criticità in quanto non ha odore e non sussiste la possibilità di lisciviazione, nonché l'obbligo di interrimento entro le 24 ore a fronte di una disponibilità limitata all'origine del gesso.

Controdeduzione: il divieto stagionale per i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 è pari a 90 giorni in zona vulnerabile (1 novembre-31 gennaio) e a 60 giorni (1 dicembre – 31 gennaio) in zona ordinaria. In zona vulnerabile si applica inoltre l'Agrometeo Nitrati in modo da consentire l'applicazione nei giorni con condizioni meteo favorevoli a novembre e conseguente recupero a febbraio successivo dei giorni necessari a completare il periodo di divieto. La fattibilità delle applicazioni è dunque garantita a novembre e febbraio nelle giornate idonee per condizioni meteo. Va tenuto presente che anche l'azoto in forma organica è soggetto a dilavamento/lisciviazione, in particolare nella stagione invernale e in assenza di colture. Per tale ragione il DM 25/02/2016 prevede l'applicazione di divieti stagionali anche ai fertilizzanti contenenti azoto organico. In merito all'obbligo di interrimento entro le 24 ore, si evidenzia che tale obbligo riguarda solo ed esclusivamente il caso in cui il fertilizzante azotato sia distribuito in zone vulnerabili caratterizzate da pendenza superiore al 10% (art. 4 c.6) in ragione dei maggiori rischi di dilavamento connessi alla pendenza: in tali casi è necessario che l'utilizzatore assuma appositi accordi con il fornitore per garantire consegne funzionali a realizzare l'interrimento.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 9.4

Sintesi dell'osservazione: l'applicazione della definizione di fertilizzante azotato al gesso agricolo solfato di calcio precipitato comprometterebbe la produzione, la logistica, l'utilizzo del solfato di calcio, in quanto l'attuale gestione prevede il conferimento in campo durante tutto l'anno fino al raggiungimento delle dosi stabilite per ogni appezzamento.

Controdeduzione: l'osservazione è con evidenza legata a quanto stabilito all'art. 11 c. 2_bis della Proposta che vieta l'accumulo in campo dei fertilizzanti azotati. Il divieto è funzionale ad evitare che si verifichino fenomeni di dilavamento/percolazione per l'esposizione dei materiali in campo.

Oltre alla finalità di evitare fenomeni di dilavamento, vale altresì la pena di ricordare che le modalità di deposito all'aperto per lungo periodo, con esposizione agli agenti atmosferici, possono determinare una sensibile degradazione del prodotto con conseguente compromissione dell'uso produttivo specifico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.5

Sintesi dell'osservazione: si ribadisce l'illegittimità della parificazione di materiali aventi caratteristiche tecniche differenti come conseguenza della estensione della definizione di fertilizzanti azotati ai fertilizzanti contenenti azoto a qualunque titolo. La modifica non è supportata da ragioni di tutela ambientale, contrasta con la promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati prevista dal regolamento (UE) 2019/1009 e comporterebbe gravi impatti rendendo insostenibile l'utilizzo del solfato di calcio in agricoltura e impattando sulla filiera agroalimentare a monte, con effetti sul comparto anche in termini di occupazione e concorrenzialità.

Controdeduzione: Per quanto riguarda la modifica alla definizione di fertilizzante azotato si rimanda in toto alla controdeduzione di cui alla osservazione n. 1.

Si ribadisce che la norma già prevede l'inclusione di tutti i correttivi contenenti azoto nella definizione di fertilizzanti azotati (Allegato V del DM 25/02/2016) e che già il Terzo PdA includeva nella definizione di fertilizzanti azotati tutti i correttivi derivanti da materiali biologici contenenti azoto a qualunque titolo. Il solfato di calcio in oggetto è ottenuto dalla lavorazione di fecce e vinacce e quindi rientra nella definizione di fertilizzante azotato già nel terzo PdA.

Gli effetti paventati nell'osservazione non risultano sostenuti da nessuna stima che colleghi le specifiche prescrizioni ad eventuali impatti in termini economici e occupazionali.

Il regolamento (UE) 2019/1009 prevede sì la promozione dei materiali riciclati, ma è necessario che essa avvenga in conformità all'obiettivo generale del regolamento, definito al considerando n. 72: *“garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i prodotti fertilizzanti dell'UE sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale, nonché della sicurezza e dell'ambiente”*.

Tra le misure necessarie ad assicurare livelli elevati di protezione dell'ambiente assume un ruolo centrale la definizione di idonee modalità d'uso dei fertilizzanti azotati: in tal senso deve essere garantito il rispetto del MAS tenuto conto di tutti gli apporti di azoto, anche in considerazione del fatto che i correttivi non sono soggetti a tetti quantitativi d'uso (ad eccezione di quelli rientranti nella definizione di cui alla lettera pp dell'art. 2 della Proposta, che non si applica al materiale in oggetto).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 9.6

Sintesi dell'osservazione: si ritiene necessario chiarire che al solfato di calcio ottenuto dalla lavorazione di fecce e vinacce non si applica la definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della Proposta.

Controdeduzione: Si conferma l'esclusione del solfato di calcio ottenuto dalla lavorazione di fecce e vinacce dalla definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 della Proposta in quanto il correttivo è ottenuto dalla lavorazione di scarti di cicli agroalimentari/agroindustriali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile l'interpretazione: non necessarie modifiche al Programma.



9. BIOCALÒS S.R.L. (prot. reg. n. 60681 del 09.02.2021)**Premessa**

Le osservazioni sono contenute sia, in modo sintetico, nella nota di presentazione, sia in forma più approfondita e dettagliata nella relazione tecnica allegata.

Osservazioni di cui alla nota di presentazione.**N. osservazione: 9.1**

Sintesi dell'osservazione: si ritiene che le prescrizioni applicate ai fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione/rifiuti identificati all'art. 2 della lett. pp) del quarto PdA siano illegittime in quanto mancanti di rilievo sotto il profilo ambientale, incoerenti con le condizioni che la legge pone per l'intervento attraverso i Programmi d'Azione, esterne e diverse rispetto ai margini di competenza per l'intervento regionale e non rientranti nel contesto normativo nazionale di settore.

Controdeduzione: La competenza della Regione a definire le modalità di utilizzo anche dei fertilizzanti immessi sul mercato è sancita dalla Direttiva 91/676/CEE in particolare laddove indica i contenuti dei programmi d'azione (Allegato III § 1 p.3), dal DM 25/02/2016 in particolare all'art. 40 c. 6 lettera c), dal D. Lgs. n. 152/2006 in particolare Parte AIV dell'Allegato 7 alla Parte III.

Il D. Lgs. n. 75/2010, che, come ricordato estesamente dal soggetto che presenta l'osservazione, rappresenta il riferimento normativo fondamentale in materia di fertilizzanti sul piano nazionale, non definisce le modalità di applicazione dei fertilizzanti sul suolo agricolo ma si limita a indicare le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato.

Il D. lgs. n. 75/2010 nulla prevede né in merito ai criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato (è infatti evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto secondo le indicazioni esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020), né tanto meno tratta le modalità d'uso sui suoli agricoli, che trovano quindi esplicitazione nella proposta di quarto PdA. Va tenuto presente che in fase di attuazione del terzo PdA, l'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti è stato escluso negli strumenti operativi del Programma (Registro delle concimazioni) in quanto tali materiali non risultavano argomentati nelle procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA sostenuto nel 2011 con la Commissione europea. Va evidenziato quindi che la definizione di specifici criteri d'uso consente di rendere la norma gestionale allineata rispetto alle esigenze di chiarimenti e precisazioni applicative emerse sia da Enti di controllo diversi, sia dagli agricoltori durante l'operatività del terzo PdA, permettendo l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.2

Sintesi dell'osservazione: alla luce della irrilevanza ambientale delle limitazioni a fronte della tutela già garantita, si ritiene la disciplina (prescrizioni relative ai fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2) illegittima in quanto contrastante con i criteri posti alla base della Valutazione Ambientale Strategica, incoerente con le esigenze di tutela previste dai PdA, incongrua e mancante di effettive e fondate ragioni di tutela ambientale e relativa consistenza tecnica.

Controdeduzione: in merito al presunto contrasto con i principi della VAS si sottolinea che tutte le prescrizioni sono volte al rafforzamento della tutela ambientale e/o della tracciabilità e sono state valutate con effetto positivo nella matrice di valutazione del RA, che ARPAV ha ritenuto esaustiva in termini di valutazione dei potenziali effetti sulle componenti ambientali (cfr. nota ARPAV prot. n. 2021-2670, punto 5 del format).



Il RA dettaglia le motivazioni alla base delle prescrizioni d'uso, che in estrema sintesi consistono nella necessità di applicare particolari cautele per l'uso di matrici che provengono dal settore dei rifiuti, garantendo che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento, atteso che:

- tali materiali non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011; per tale motivo, in fase di attuazione del Terzo PdA, il loro uso è stato escluso negli strumenti operativi del Programma nelle more della definizione delle necessarie prescrizioni d'uso; definire idonee prescrizioni d'uso appare quindi necessario proprio al fine di garantire l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA;
- la norma vigente non dettaglia tutti gli aspetti necessari al conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto le condizioni definite nelle diverse autorizzazioni, in particolare per gli impianti posti fuori Regione e di cui è carente qualsiasi informazione atta a quantificarne gli usi in Veneto, possono presentare differenti livelli di tutela ambientale a fronte di matrici variabili per tipologia, caratteristiche, provenienza, lavorazioni applicate;
- sul prodotto finito e immesso sul mercato ai sensi della norma nazionale non vengono effettuati controlli rispetto agli inquinanti organici, posto peraltro che le informazioni più recenti rese disponibili in fase istruttoria rispetto alla presenza degli inquinanti organici sui prodotti finiti risalgono al 2004; a tal proposito si evidenzia che il regolamento UE 2019/1009, a differenza della norma nazionale, impone sul compost la determinazione degli IPA a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti nel compost in concentrazioni tali da dover essere verificate;
- non esiste una tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti se non a seguito di controlli a campione o su segnalazione e, per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati;
- l'uso di tali materiali non deve essere soggetto a condizioni d'uso meno rigorose di quelle previste per gli effluenti di allevamento e i digestati agrozootecnici e agroindustriali, in particolare alla luce del fatto che la norma che disciplina i fertilizzanti immessi sul mercato non definisce le modalità d'uso sui suoli agricoli, che trovano quindi esplicitazione nella proposta di quarto PdA.

Si fa infine notare che il fenomeno interessa il Veneto in modo particolare in quanto seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio/integrati, con flussi importanti in ingresso agli impianti del Veneto da fuori regione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.3

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che con le limitazioni previste si bloccherebbe l'utilizzo dei materiali, si comprometterebbe l'operatività delle aziende produttrici con ripercussione sulla gestione dei cicli di rifiuti, si comprometterebbero altresì gli standard di utilizzo agricolo con un insostenibile impatto anche per il settore agricolo, si determinerebbero conseguenti effetti sul piano economico e occupazionale e sulla concorrenzialità. Si ritiene quindi l'intervento in contrasto non soltanto con i criteri dell'economia circolare ma anche con i principi di proporzionalità, sostenibilità e fattibilità tecnico/economica alla base di qualsivoglia legittima disciplina. Si propone in definitiva il mantenimento della disciplina di cui al Terzo PdA per quanto concerne i fertilizzanti azotati di origine non agricola.

Controdeduzione: L'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti non viene vietato ma sottoposto a prescrizioni d'uso che rispondono alla necessità di garantire che l'utilizzo avvenga per la specifica funzione ammendante o correttiva e non sottenda finalità di smaltimento. Gli effetti paventati nell'osservazione non risultano sostenuti da nessuna stima che colleghi le specifiche prescrizioni ad eventuali impatti in termini economici e occupazionali.

Si sottolinea in estrema sintesi che alcune prescrizioni sono assunte in analogia a quanto già previsto per l'uso agronomico degli effluenti zootecnici, altre sono assunte tenendo conto delle implicazioni delle scelte



effettuate a livello comunitario per i fertilizzanti a marcatura CE, altre ancora sono già applicate da tempo a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato (efficienza pari a 1), altre ancora sono assunte in considerazione della specifica funzione ammendante o correttiva dei materiali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

Osservazioni di cui alla relazione allegata.

N. osservazione: 9.4

Sintesi dell'osservazione: Si contesta la mancanza nel RA di una analisi del potenziale rischio o di qualsivoglia valutazione di carattere generale atta a dimostrare (o anche solo ipotizzare) eventuali rischi aggiuntivi derivanti dall'uso dei fertilizzanti commerciali, che possa giustificare le prescrizioni introdotte sulla base della definizione di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) del PdA. Si ritiene che proprio il fatto che i fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 siano ottenuti dal recupero di rifiuti garantisca la compatibilità ambientale della produzione in quanto i cicli di trattamento sono normati a livello statale (D. Lgs. n. 75/2010 e D. Lgs. n. 152/2006) e regionale secondo criteri che garantiscono tracciabilità e controllo.

Controdeduzione: Il RA sottolinea che le prescrizioni introdotte vanno a definire le condizioni d'uso di materiali che non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011. Va inoltre ribadito l'importante quantitativo di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio e integrati del Veneto rispetto alle altre regioni, aspetto che impone una attenzione sul tema finora non valutato.

Il RA sottolinea l'assenza della tracciabilità degli usi, elemento riscontrato anche durante il confronto con ARPAV: non esiste infatti alcuna tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti a disposizione dell'ente pubblico, ossia non è possibile all'ente pubblico conoscere in modo sistematico le superfici agricole su cui vengono applicati tali materiali, a meno di specifici controlli in loco a campione o su segnalazione.

Per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati. Le prescrizioni sono introdotte anche in ragione di questa carenza, che non permette allo stato attuale valutazioni compiute da inserire nel RA.

Infine si ribadisce che il D. Lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato, ma nulla prevede in merito ai criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato con cessazione di qualifica di rifiuto, né tanto meno in merito alle modalità d'uso sui suoli agricoli. Tali aspetti non risultano pertanto regolamentati nella disciplina nazionale.

Peraltro, con riferimento alle fasi di lavorazione e controllo del rifiuto, è evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto, secondo le indicazioni esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020. Ciò è dimostrato per inciso anche dal fatto che le bozze in lavorazione sulla revisione della normativa in tema fanghi, reperibili anche in internet, prevedono specifici criteri per giungere alla cessazione di qualifica di rifiuto per ammendanti e correttivi ottenuti da fanghi, ad integrazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 75/2010, proprio al fine di garantire che l'attività di recupero sia tale e non sottenda invece finalità di smaltimento.

Nelle more dunque della compiuta armonizzazione di tutti gli aspetti necessari alla cessazione della qualifica di rifiuto secondo criteri uniformi, appare necessario adottare prescrizioni cautelative, posto che la variabilità delle condizioni autorizzative non appare per nulla risolta dai semplici criteri sul prodotto in uscita definiti dal D.Lgs. n. 75/2010 (il quale, per inciso, non prevede nemmeno alcun controllo sulla presenza di eventuali inquinanti organici nel prodotto finito, limitandosi al controllo dei metalli e degli agenti patogeni).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

NB: Si rimanda alle modifiche apportate alla definizione della lettera pp) dell'art. 2 del PdA in parziale recepimento delle considerazioni espresse da ARPAV in qualità di autorità ambientale, a seguito delle quale



si escludono i fanghi di depurazione agroalimentari/agroindustriali e la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare. Si integra nel RA l'informazione sul confronto tra Veneto e altre Regioni rispetto ai quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio e integrati.

N. osservazione: 9.5

Sintesi dell'osservazione: Viene evidenziato che il regolamento (UE) 2019/1009 non impedisce di mantenere o adottare a livello nazionale disposizioni in materia. Si ritiene quindi che non vi siano le condizioni legislative per escludere i fanghi nella produzione di fertilizzanti, né si possa utilizzare i riferimenti alle disposizioni europee per giustificare l'introduzione di limiti e condizioni di utilizzo.

Controdeduzione: Il regolamento (UE) 2019/1009 espressamente vieta l'uso di fanghi di depurazione e fanghi industriali nella produzione di fertilizzanti con marcatura CE. La ragione risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente. Il fatto che il regolamento consenta agli Stati Membri di mantenere disposizioni proprie in materia non toglie validità ai motivi che spingono l'UE a impedire l'applicazione della marcatura CE ai fertilizzanti ottenuti da fanghi. Si ritiene pertanto che l'individuazione nel PdA non di un divieto, come paventato nell'osservazione, bensì di prescrizioni d'uso, sia sostenuta anche dalle valutazioni effettuate dall'UE per il rilascio della marcatura CE, ad integrazione delle motivazioni già espresse nelle osservazioni precedenti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.6

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che l'applicazione di restrizioni ai fertilizzanti prodotti con l'utilizzo di rifiuti urbani sia mancante di qualsivoglia fondamento giuridico o tecnico e che sia inconsistente la motivazione adottata nel RA in merito al fatto che il suo impiego non è stato espressamente concordato con la Commissione europea, alla luce del fatto che il loro impiego è espressamente ammesso dal regolamento (UE) 2019/1009.

Controdeduzione: la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare è stata esclusa dalla definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA a seguito delle considerazioni avanzate da ARPAV in qualità di autorità ambientale.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile limitatamente alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata.

N. osservazione: 9.7

Sintesi dell'osservazione: Si contesta la prescrizione che vieta l'uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico, in quanto si ritiene esuli dalle competenze del PdA normare l'uso di fertilizzanti in aree diverse da quelle agricolo-produttive e in quanto trattasi di prescrizione in contrasto con i criteri del Green Public Procurement.

Controdeduzione: La competenza a individuare prescrizioni anche in aree non agricole è prevista dal DM 25/02/2016 art. 9 comma 1 lett. g), laddove è individuata la medesima prescrizione per l'uso di liquami in aree a verde pubblico. Il significato tecnico consiste nel garantire che l'uso dei materiali corrisponda allo scopo specifico di ammendare, correggere, fertilizzare il terreno preliminarmente all'impianto/semina in funzione dello sviluppo delle piante. Si ricorda che anche la deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984,



unico documento storicamente prodotto a livello nazionale contenente indicazioni in merito all'utilizzo di compost da rifiuti, prevede che lo stesso possa essere impiegato soltanto "precedentemente alla fase di preparazione del terreno prima della semina". Ciò premesso, in considerazione delle specificità rappresentate, si ritiene di accogliere l'osservazione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile mediante le seguenti modifiche al PdA:

Art. 6_bis (modifiche in rosso)

"[..]

~~i) —dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;~~

[..]".

N. osservazione: 9.8

Sintesi dell'osservazione: Si contesta il divieto di percepire regimi di sostegno PAC per le superfici su cui si utilizzano fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione (D. Lgs. n. 75/2010) o su cui si effettuano operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione (D. Lgs. n. 99/1992). Si afferma che l'uso di tali matrici non è in contrasto con le regole di condizionalità (DM 2588/2020 e DGR 585/2020) e che le regole vigenti comprendono le valutazioni di carattere agronomico e la tracciabilità dei flussi e degli apporti, da realizzarsi anche attraverso l'applicativo web del registro.

Controdeduzione: è necessario distinguere chiaramente le motivazioni legate alle due differenti fattispecie cui si applica la prescrizione.

1) Fertilizzanti immessi sul mercato ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione

Nel caso dei fertilizzanti immessi sul mercato e ottenuti da fanghi di depurazione, il divieto di percepire aiuti PAC discende dal fatto che il regolamento (UE) 1009/2019 vieta espressamente l'impiego di fanghi di depurazione e fanghi industriali per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE.

È noto che è in corso la definizione della nuova PAC con conseguente adeguamento delle regole di condizionalità. La nuova PAC e relativa condizionalità subentreranno in fase di vigenza del Quarto PdA, nonché in fase di vigenza del regolamento (UE) 1009/2019 che si applicherà da luglio 2022. È quindi necessario assumere ogni cautela rispetto all'ammissibilità delle operazioni in ragione dell'evoluzione rappresentata dal regolamento (UE) 1009/2019. Si ribadisce che la motivazione che ha spinto l'UE a vietare l'uso dei fanghi di depurazione nella produzione di fertilizzanti UE risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, elemento che di certo non potrà sfuggire nella definizione delle regole di una PAC sempre più orientata alla tutela ambientale e sicurezza alimentare.

2) Recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione

In questo caso, che risulta ben distinto dal precedente e si inserisce in materia di competenza del settore Rifiuti, la prescrizione origina dalla impossibilità di tracciare massivamente il rispetto dei vincoli di condizionalità non essendo disponibile un sistema informatizzato di registrazione degli interventi colloquante con il Fascicolo Aziendale del produttore agricolo, tale da permettere di verificare, per ogni superficie aziendale interessata dallo spandimento agronomico R10 il rispetto del MAS (maximum application standard) per ogni coltura (erbacea o permanente) coltivata, anche in successione, su tali superfici. Infatti, in questa specifica fattispecie, i materiali applicati al suolo rispondono alla gestione indicata nella DGR 2241/2005, che prevede la tenuta di un registro cartaceo e massimali d'uso riferiti al Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19.4.1999), che non consentono all'Organismo Pagatore che effettua i controlli sulle spese finanziate dai Fondi PAC (AVEPA) di effettuare controlli a sistema nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria in vigore (sistema SIGC, Reg. UE n. 1306/2013 e Regolamento delegato 640/2014). I dati sugli interventi di applicazione dei fanghi ad uso diretto non sono integrati nel Registro delle Concimazioni - con massimali d'uso per coltura riferiti al MAS - sviluppato in A58WEB, che riguarda esclusivamente i materiali espressamente considerati dal DM 25/02/2016 (effluenti zootecnici e assimilati e fertilizzanti immessi sul mercato). Si fa presente, tra l'altro, che sia il CGO1 di Condizionalità, di cui all'Allegato 1 del DM n.



2588/2020, che i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMFert), di cui all'Allegato 7 del medesimo DM (recepiti a livello regionale con DGR n. 585 del 12.5.2020), prevedono il rispetto del MAS per coltura quale condizione baseline per il rispetto degli obblighi che sottendono il riconoscimento degli aiuti diretti sul 1° e 2° Pilastro della PAC. In proposito, infatti, AVEPA dispone controlli specifici sul rispetto dei massimali di azoto efficiente distribuito per ciascuna coltura, sia in Zona Vulnerabile, nell'ambito dei controlli del CGO1 di Condizionalità (v. Cod. controllo A0482, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77), che in Zona Ordinaria, nell'ambito dei controlli sui RMFert (v. Cod. controllo FER82, Allegato A al Decreto Avepa del 22.12.2020, n. 121). Entrambi i controlli risultano non eseguibili sulle superfici con uso diretto di fanghi R10. Relativamente all'uso agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (di cui all'art. 127 del D.Lgs n. 152/2006), si fa presente, che oltre al CGO1, anche il CGO3 di Condizionalità, relativo alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche", ne prevede espressamente il divieto, all'interno delle Misure Generali di Conservazione della Regione biogeografica Continentale ed Alpina, ai sensi della DGR n. 786/2016 – che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. Pertanto, tale divieto è sottoposto a controllo nell'ambito dell'attività di Avepa (v. Cod. controllo A0532 e A0542, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77). Infine, come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre, che non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina di cui alla DGR 2241/2005 che prevede la trasmissione dei registri entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.9

Sintesi dell'osservazione: Si contesta l'imposizione di eventuali ulteriori controlli sui fertilizzanti in quanto ambito di competenza esclusiva dello Stato, già caratterizzato da efficaci sistemi di controllo a livello europeo, nazionale, regionale.

Controdeduzione: le ulteriori analisi sono richieste a scopo conoscitivo, senza stabilire valori limite di concentrazione. Non è quindi invaso l'ambito di competenza della norma statale. L'obiettivo è quello di acquisire elementi conoscitivi su fertilizzanti ottenuti da materiali caratterizzati da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione, dal momento che il D. Lgs. n. 75/2010 non prevede alcun controllo sugli inquinanti organici del prodotto immesso sul mercato.

Ciò al fine di tracciare i possibili effetti dell'applicazione di tali fertilizzanti in fase di monitoraggio VAS. Si tratta quindi di una registrazione di informazioni su tali parametri ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3.

Si ricorda che l'effettuazione di analisi non previste dalla norma e non associate a limiti di concentrazione è già stata richiesta da ARPAV nel 2016 per i digestati agroindustriali ottenuti con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) -cfr. parere ARPAV n. 52866 del 27/05/2016.

In merito agli ulteriori parametri richiesti, si precisa che Arsenico e IPA sono specificamente normati per la PFC 3 Ammendante e per la CMC 3 Compost dal regolamento (UE) 2019/1009 (contrariamente a quanto avviene nel D. Lgs. n. 75/2010), a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti in compost e ammendanti in concentrazioni tali da dover essere verificate.

Per un approfondimento sul tema si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n. 19.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 9.10

Sintesi dell'osservazione: Si contesta l'applicazione del tetto di azoto di 170 kg/ha in zona vulnerabile e la definizione di limiti assoluti di quantitativi utilizzabili di ammendanti ottenuti da fanghi/rifiuti in quanto l'art. 40 del DM 25/02/2016 prevede espressamente l'integrazione di concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 fino a conseguimento del MAS.

Controdeduzione: Il rispetto del medesimo tetto di azoto stabilito per gli effluenti zootecnici è introdotto per evitare che l'uso di materiali provenienti dalla lavorazione di fanghi ed altri rifiuti risulti privilegiato rispetto all'impiego prioritario degli effluenti zootecnici.

La definizione inoltre di limiti quantitativi sul tal quale per gli ammendanti ottenuti da fanghi/rifiuti è volta a garantire che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento. I limiti stabiliti sono stati valutati in modo da garantire un'efficace funzione ammendante in base al contenuto in carbonio organico. Inoltre, seguendo approcci analoghi a quanto avvenuto in altri paesi europei (ad es. Germania*, Svezia, Danimarca), si è tenuto conto anche del possibile superamento, negli anni, delle soglie critiche di elementi potenzialmente tossici, come i metalli pesanti, o del possibile accumulo di fosforo in eccesso. Si richiama in proposito che l'attuale procedura di infrazione n. 2249/2018 recentemente gravata dalle ulteriori considerazioni pervenute il 3.12.2020 chiede riscontro al Veneto per casi conclamati di eutrofia che riguardano le acque superficiali monitorate (Rif. capitolo VAS con legenda parametri eutrofia)

(*) stato tedesco dello Stato dello Schleswig-Holstein (DE)

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.11

Sintesi dell'osservazione: Si contesta l'introduzione dell'obbligo del PUA in quanto il DM 25/02/2016 non ne prevede l'obbligo per aziende che utilizzano solo fertilizzanti azotati commerciali. Si ritiene che tali materiali godano di perfetta tracciabilità d'uso ulteriormente garantita dall'obbligo di conservazione del documento fiscale.

Controdeduzione: L'introduzione del PUA discende dalla necessità di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti ottenuti da fanghi e altri rifiuti, assicurando un uso prioritario agli effluenti zootecnici e assimilati, come indicato espressamente dall'art. 40 c.5 del DM 25/02/2016. L'introduzione del PUA è funzionale alla conoscenza della destinazione finale su suolo agricolo, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'osservazione, non è affatto nota in quanto mancano del tutto, finora, informazioni sull'identificazione sistematica dei suoli su cui tali materiali vengono utilizzati, se non a seguito di eventuali controlli in loco a campione o su segnalazione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.12

Sintesi dell'osservazione: si contesta l'applicazione di un valore di efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, in quanto il DM 25/02/2016 pone efficienza pari a 1 solo per i concimi minerali. Si contesta il fatto che nel RA tale indicazione sia elencata tra le modifiche non sottoposta a valutazione.

Controdeduzione: Nel RA l'esplicitazione dell'applicazione di un'efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti immessi sul mercato non è sottoposta a valutazione in quanto si tratta di indicazione tecnica già in essere anche nelle precedenti edizioni del Programma. Il soggetto che avanza l'osservazione evidentemente non ha contezza



del fatto che l'efficienza pari a 1 si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti immessi sul mercato sin dal Secondo Programma d'Azione e non è quindi oggetto di valutazione nella presente procedura di VAS in quanto non rappresenta una modifica rispetto all'attuale assetto applicativo. Da anni l'efficienza definita negli strumenti attuativi del PdA (A58-WEB) è tale per tutti i fertilizzanti immessi in commercio. Su analoghe posizioni è la Regione Lombardia che applica efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010 e al Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009. Si fa notare peraltro che all'art. 21 c. lett. c), il DM 25/02/2016 assimila all'efficienza d'uso dei concimi chimici l'efficienza del digestato equiparato, pur essendo il digestato un fertilizzante organico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.13

Sintesi dell'osservazione: Il rapporto ambientale non valuta l'irrilevanza del contributo teorico degli ammendanti all'inquinamento da nitrati, desumibile dai dati ISTAT.

Controdeduzione: Il rapporto ambientale dedica uno specifico approfondimento agli ammendanti compostati, dove vengono identificati i quantitativi lavorati di rifiuti e i quantitativi di ammendanti prodotti negli impianti del Veneto sulla base dei dati dei rapporti annuali di ARPAV. Il rapporto mette altresì a confronto i quantitativi venduti (fonte ISTAT) di ammendanti, concimi e correttivi: dal confronto emerge peraltro che i quantitativi di ammendanti (per la maggior parte ottenuti da fanghi/rifiuti) di fatto sono quasi equivalenti a quelli dei concimi. Il dato sull'azoto contenuto negli ammendanti non è approfondito in quanto la funzione dell'ammendante non è la nutrizione della coltura ma il miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e l'attività biologica del suolo, principalmente legate al contenuto di carbonio organico. Come già evidenziato, il motivo dell'attenzione sta nella particolare filiera di derivazione di tali materiali, in relazione alla mancata valutazione nelle edizioni passate del Programma.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.14

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 4 c. 4 e art. 5 c.4 si contesta il divieto di co-utilizzo sulle medesime superfici di fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti ed effluenti zootecnici.

Controdeduzione: Il divieto di co-utilizzo discende dalla necessità di distinguere gli effetti sul suolo dovuti all'applicazione degli effluenti zootecnici da quelli dovuti all'applicazione dei fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti in particolare con riferimento ai possibili contaminanti rilevati nei suoli, anche in relazione al fatto che ad oggi non si dispone di dati che consentano di identificare i suoli dove si è fatto uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti e che si tratta di materiali il cui uso non è stato valutato nelle precedenti edizioni del PdA. Sul piano agronomico, si fa presente inoltre che ARPAV, già in fase di rapporto preliminare, ha condiviso il divieto di co-utilizzo, come da parere di cui alla nota prot. 2019-76603 (prot. reg. n. 343740 del 01/08/2019): *“resta inteso che l'utilizzo di fertilizzanti organici (concimi o ammendanti) di cui al D. Lgs. n. 75/2010 è consentito solamente nei terreni dove non sono utilizzati effluenti di allevamento o digestati”*.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 9.15

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6 viene richiesto di ridurre a 30 giorni i tempi di divieto stagionale per l'ammendante compostato con fanghi, come previsto per l'ammendante compostato misto e verde.

Controdeduzione: L'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016 limita i 30 giorni solo ad ACM e ACV; pertanto non è possibile ridurre il divieto a soli 30 giorni anche per l'ACF, tenuto conto che tale tipologia di ammendante era già espressamente prevista al momento dell'emanazione del DM 25/02/2016 e quindi per essa il DM 25/02/2016 ha valutato l'idoneità del divieto di 90 giorni (l'ACF risulta introdotto nel D. Lgs. n. 75/2010 dal 2013 a seguito della modifica di cui al DM 10 luglio 2013 G.U.17/09/2013, n. 218).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.16

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6_bis comma 1 lettera c) si contesta il divieto di percepire aiuti PAC per le superfici cui vengono applicati fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione.

Controdeduzione: Si rinvia alla controdeduzione di cui all'osservazione n. 8.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.17

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6_ter si contesta il divieto di percepire aiuti PAC per le superfici cui vengono applicati in operazioni R10 fanghi ad uso diretto in agricoltura (D. lgs. n. 99/1992), anche alla luce dei ridotti quantitativi in questione.

Controdeduzione: Si rinvia alla controdeduzione di cui all'osservazione n. 8, precisando altresì che i quantitativi in gioco non incidono sulla valutazione di opportunità della prescrizione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.18

Sintesi dell'osservazione: in merito all'art. 8 c. 3 si contesta l'applicazione di un'efficienza pari a 1 per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, in quanto il DM 25/02/2016 pone efficienza pari a 1 solo per i concimi minerali. Si evidenzia che l'efficienza pari a 1 porterebbe ad una sovrastima degli apporti di azoto utili con carenze nello sviluppo della coltura.

Controdeduzione: il soggetto che avanza l'osservazione evidentemente non ha contezza del fatto che l'efficienza pari a 1 si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti immessi sul mercato sin dal Secondo Programma d'Azione e non è quindi oggetto di valutazione nella presente procedura di VAS in quanto non rappresenta una modifica rispetto all'attuale assetto attuativo. Da anni l'efficienza definita negli strumenti attuativi del PdA (A58-WEB) è tale per tutti i fertilizzanti immessi in commercio. Su analoghe posizioni è la Regione Lombardia che applica efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010 e Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009. Si fa notare peraltro che all'art. 21 c. lett. c), il DM 25/02/2016 assimila all'efficienza d'uso dei concimi chimici l'efficienza del digestato equiparato, pur essendo il digestato un fertilizzante organico.



Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 9.19

Sintesi dell'osservazione: Con riferimento all'art. 8_bis punto a) si ritiene ingiustificato e incoerente con il contesto normativo l'inserimento di ulteriori parametri analitici di controllo sui fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, essendo il prodotto certificato con le determinazioni previste dal D. Lgs. n. 75/2010 e generato da processi produttivi autorizzati, monitorati, tracciati. La costituzione di una sorta di "certificato di conformità" creerebbe una limitazione per gli operatori regionali rispetto alla circolazione di materiali provenienti da altre Regioni.

Controdeduzione: Va premesso che la prescrizione si applica a chiunque utilizzi i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti rientranti nella definizione della lettera pp) dell'art. 2 in Veneto, indipendentemente dalla localizzazione dell'impianto di produzione. È infatti chi utilizza tali materiali in Veneto che deve acquisire dal produttore, ovunque si situi l'impianto di produzione, le analisi di IPA, Arsenico e PFAS. Si noti che le analisi sono richieste a scopo conoscitivo, senza stabilire valori limite di concentrazione. Non è quindi invaso l'ambito di competenza della norma statale.

L'obiettivo è quello di acquisire elementi conoscitivi su fertilizzanti ottenuti da materiali caratterizzati da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione, in quanto il D. Lgs. n. 75/2010 indica sì le caratteristiche del prodotto in uscita ma non stabilisce tutti gli altri aspetti che devono essere assunti in un'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (cfr. LG SNPA 23/2020). Tali aspetti, pertanto, possono risultare diversificati in base alle diverse autorizzazioni, in particolare proprio per gli impianti siti fuori Regione ma che possono comunque consegnare i propri prodotti in Veneto. Inoltre il D. Lgs. n. 75/2010 non prevede alcun controllo sugli inquinanti organici del prodotto immesso sul mercato.

L'intento di introdurre il controllo di alcuni parametri è finalizzato quindi a ottenere elementi conoscitivi su inquinanti ordinariamente non controllati.

Ciò al fine di tracciare i possibili effetti dell'applicazione di tali fertilizzanti in fase di monitoraggio VAS.

Si tratta quindi di una registrazione di informazioni su tali parametri ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3.

In merito agli ulteriori parametri richiesti, si precisa che Arsenico e IPA sono specificamente normati per la PFC 3 Ammendante e per la CMC 3 Compost dal regolamento (UE) 2019/1009 (contrariamente a quanto avviene nel D. Lgs. n. 75/2010), a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti in compost e ammendanti in concentrazioni tali da dover essere verificate.

Si sottolinea a tal proposito che gli unici dati forniti da ARPAV, in fase di definizione del Quarto PdA in merito alle concentrazioni di IPA negli ammendanti risalgono ad un'indagine del 2004 (Compostaggio nel Veneto-Strategie di recupero dei rifiuti organici). Si ritiene quindi opportuno tracciare tali parametri, senza imporre limiti di concentrazione rispetto alla cui determinazione non si ha competenza, al fine di una più approfondita conoscenza delle caratteristiche dei materiali e degli eventuali effetti sul suolo e sulla filiera agroalimentare, distinguendoli dagli effetti che possono avere gli effluenti di allevamento e materiali assimilati.

Vale la pena di ricordare che con parere n. 52866 del 27/05/2016 ARPAV ha chiesto di prevedere la verifica di diossine, IPA, PCB anche sul digestato agroindustriale ottenuto con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA), ancorché tali parametri non fossero previsti dalla normativa. Si ritiene quindi le motivazioni tecniche che impongono la verifica sui SOA possano essere analogamente poste anche per gli ammendanti ottenuti da rifiuti e/o da fanghi di depurazione considerato che la motivazione a supporto del parere espresso era riferita all'elevata eterogeneità delle matrici di provenienza.

Con riferimento al parametro PFAS si evidenzia che l'attenzione è stata posta in quanto tali sostanze rappresentano una problematica rilevante nel Veneto, che ha determinato la necessità per l'Amministrazione di approfondire le informazioni sulle loro concentrazioni finanche negli alimenti. Si ritiene quindi importante assumere elementi conoscitivi anche per i prodotti applicati sul suolo provenienti dalla filiera di gestione di fanghi/rifiuti. Si segnala che nel documento ARPAV del 02/05/2016 (REV. 06/07/2016) *Approfondimento in merito alla produzione e gestione dei fanghi di depurazione nelle zone interessate dalla contaminazione da PFAS* è attestata la presenza di PFAS in alcuni fanghi di depurazione nell'ordine di decine (e in due casi



centinaia) di µg/kg. Si segnalano inoltre a tal proposito i pareri ISS n. 1584/2014 “*In tali contesti di esposizione non riferibili a situazioni di fondo ambientale, per quella parte di popolazione che fa maggiore consumo di prodotto alimentare locale, la definizione di un valore guida per l'acqua potabile deve necessariamente essere inserita in un contesto di azioni di prevenzione integrata volte a ridurre la contaminazione dell'acqua ad uso irriguo e zootecnico, a regolamentare l'utilizzo di ammendanti agricoli provenienti dal ciclo di potabilizzazione e depurazione delle acque [...]*”, ISS n. 15259/2014 “*Pertanto, ai fini del trasferimento di tali composti alle matrici vegetali, è da considerare di interesse la contaminazione associata ai terreni ad utilizzo agronomico, a cui può aver contribuito anche l'impiego agronomico di fanghi, digestati e compost provenienti dal ciclo integrato di depurazione delle acque contaminate*”, ISS n. 4930/2016: “*per questo prodotto alimentare (ndr: uova di galline allevate a terra) la contaminazione è verosimilmente legata alla qualità del suolo e del suo biota, anche attraverso l'eventuale utilizzo agronomico di fanghi e ammendanti da essi derivati provenienti da fonti contaminate*”.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



10. CAVIRO EXTRA SPA (prot. reg. n. 57269 del 08.02.2021)**N. osservazione:** 10.1

Sintesi dell'osservazione: la tutela delle falde conseguente ad un utilizzo inappropriato dei fertilizzanti, inclusi correttivi ed ammendanti e fanghi di depurazione trova già opportuna e pertinente normazione nel D. Lgs. n. 75/2010, D. Lgs. n. 99/1992, LR n. 3/2000, DGR n. 338/2005. Il legislatore non ha previsto la determinazione dei composti azotati per i correttivi calcici e magnesiaci.

Controdeduzione: Nessuno dei riferimenti normativi citati nell'osservazione definisce le modalità d'uso dei correttivi. Il D. Lgs. n. 99/1992 e la DGR 338/2005 – peraltro oggi interamente sostituita dalla DGR 2241/2005 e ss.mm.ii- riguardano solo ed esclusivamente i fanghi avviati a recupero diretto in agricoltura in operazioni R10 e non i correttivi immessi sul mercato. La LR 3/2000 definisce la disciplina regionale sui rifiuti ma nulla indica in merito alle modalità d'uso dei correttivi.

Il D. Lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato ma nulla prevede in merito alle modalità d'uso dei prodotti fertilizzanti sui suoli agricoli. Tali aspetti non risultano pertanto regolamentati nella disciplina nazionale.

Diversamente, l'allegato V sul PUA al DM 25/02/2016 chiarisce: *“per fertilizzante azotato si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi gli effluenti zootecnici [...] ed i fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010”*. Si noti che i fertilizzanti del 75/2010 sono inclusi tutti (compresi i correttivi) se contengono azoto e non è prevista alcuna esclusione in base ad un valore soglia sul contenuto di azoto.

Pertanto è necessario considerare nell'ambito della disciplina di distribuzione agronomica di cui al DM 25/02/2016 tutte le fonti azotate, comprese quelle riferite ai correttivi contenenti azoto, al fine di garantire il rispetto del MAS e definire idonee prescrizioni d'uso.

Va sottolineato infine che già il Terzo PdA, include tra i fertilizzanti azotati tutti i correttivi “derivanti da materiali biologici e contenenti azoto a qualunque titolo”. Ora, dalla descrizione del ciclo produttivo, appare evidente che il solfato di calcio di cui parla il soggetto che presenta l'osservazione derivi dalla lavorazione di materiali biologici, costituiti da fecce e vinacce, residui della vinificazione dell'uva (e infatti l'azoto contenuto è di natura organica). Pertanto, non si configura nemmeno un differente trattamento del materiale in oggetto tra terzo e quarto PdA, in quanto correttivo ottenuto da materiali biologici.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile. Viene esplicitato nel RA il riferimento all'Allegato V al DM 25/02/2016.

N. osservazione: 10.2

Sintesi dell'osservazione: la letteratura agronomica stabilisce che un terreno avente pH tra 7 e 8 è alcalino e necessita di correzione, pertanto i valori definiti in Allegato 17 impediscono agli agricoltori di correggere un qualsiasi terreno che non abbia pH estremi.

Controdeduzione: Le indicazioni di cui all'art. 8_bis, comma 2, cui è collegato l'Allegato 17, si applicano solo ed esclusivamente ai correttivi rientranti nella definizione di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 del PdA (da fanghi/rifiuti). Dalla descrizione del ciclo industriale il correttivo in oggetto, essendo ottenuto dalla lavorazione di fecce e vinacce, non rientra in tale definizione. Ad esso pertanto non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8_bis e quindi non si applicano le limitazioni sul pH individuate all'Allegato 17. Gli unici correttivi per cui è previsto l'uso solo a pH estremi sono quelli rientranti nella definizione di cui alla lett. pp) dell'art. 2 della Proposta.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: si tratta di aspetto interpretativo risolto in controdeduzione. Per maggiore chiarezza si modifica il titolo dell'Allegato 17 per visualizzare immediatamente che esso si applica esclusivamente ai correttivi rientranti nella definizione di cui alla lett. pp) dell'art. 2 della Proposta.

N. osservazione: 10.3

Sintesi dell'osservazione: si ritiene che sussista un interesse di parte che mette in secondo piano l'obiettivo della tutela delle falde dall'inquinamento, riscontrando che la prescrizione che impone il rispetto del tetto di azoto di 170/340 kg N/ha in ZVN/ZO è introdotta per evitare che il ricorso agli effluenti zootecnici risulti disincentivato rispetto all'uso di fertilizzanti derivanti da rifiuti/fanghi.

Controdeduzione: Si fa presente preliminarmente che il rispetto del tetto di azoto di 170/340 kg N/ha in ZVN/ZO è applicato solo e soltanto per i fertilizzanti rientranti nella definizione di cui alla lett. pp) dell'art. 2 della Proposta. L'applicazione del medesimo tetto di azoto stabilito per gli effluenti zootecnici è tesa ad evitare che l'uso di materiali provenienti dalla lavorazione di fanghi ed altri rifiuti risulti privilegiato rispetto all'impiego prioritario degli effluenti zootecnici, sancito dall'art. 40 c.5 del DM 25/02/2016.

Ciò premesso, si evidenzia che il solfato di calcio ottenuto da fecce e vinacce non rientra nella definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 in quanto ottenuto dalla lavorazione di scarti dell'industria agroalimentare: ad esso quindi non si applica il tetto di azoto di cui alla lettera e) di pag. 26 della Proposta.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 10.4

Sintesi dell'osservazione: si propone di rimodulare la definizione di cui alla lettera pp) e di intervenire sull'art. 8 escludendo dall'ambito di applicazione il solfato di calcio, posto che "*a poco serve la precisazione in asterisco alla stessa definizione pp)*".

Controdeduzione: Non è chiaro come debba intendersi il suggerimento sull'articolo 8, il quale non tratta nello specifico i correttivi. Se si intende invece l'art. 8_bis, si evidenzia che è proprio la precisazione in asterisco alla lettera pp) dell'art. 2, contrariamente all'opinione di chi presenta l'osservazione, che consente di escludere il correttivo ottenuto dalla lavorazione di fecce e vinacce dall'ambito di applicazione dell'art. 8_bis.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



11. CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO (prot. reg. n. 62061 del 10.02.2021)**N. osservazione:** 11.1

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che alcune limitazioni – in particolare i divieti posti dall'art. 4 c. 4 e art. 5 c.4 – si pongano in contraddizione ingiustificata con le politiche ambientali sul riciclo e recupero della frazione organica.

Controdeduzione: il soggetto che pone l'osservazione si riferisce alla nuova introduzione del divieto di co-utilizzo sulle medesime superfici di effluenti zootecnici e fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti, in quanto i restanti divieti previsti nei commi citati sono già presenti nelle precedenti edizioni del PdA e non sono quindi oggetto di osservazioni pubbliche.

Il divieto di co-utilizzo discende dalla necessità di distinguere gli effetti sul suolo dovuti all'applicazione degli effluenti zootecnici da quelli dovuti all'applicazione dei fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti in particolare con riferimento ai possibili contaminanti rilevati nei suoli, anche in relazione al fatto che ad oggi non si dispone di dati che consentano di identificare i suoli dove si è fatto uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti e che si tratta di materiali il cui uso non è stato valutato nelle precedenti edizioni del PdA.

Sul piano agronomico, si fa presente inoltre che ARPAV, già in fase di rapporto preliminare, ha condiviso il divieto di co-utilizzo, come da parere di cui alla nota prot. 2019-76603 (prot. reg. n. 343740 del 01/08/2019): *“resta inteso che l'utilizzo di fertilizzanti organici (concimi o ammendanti) di cui al D. Lgs. n. 75/2010 è consentito solamente nei terreni dove non sono utilizzati effluenti di allevamento o digestati”*.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 11.2

Sintesi dell'osservazione: le limitazioni definite per i fertilizzanti di origine non agricola non risultano supportate sul piano tecnico da dati scientifici e appaiono sproporzionate sia sotto il profilo tecnico ed economico che sotto il profilo ambientale. A tal proposito si richiamano gli esiti dei report di monitoraggio VAS del terzo PdA, che danno evidenza della stabilità delle condizioni ambientali e concludono per la non necessità di azioni restrittive.

Controdeduzione: Va evidenziato innanzitutto che in fase di attuazione del terzo PdA, l'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti è stato escluso negli strumenti operativi del Programma (Registro delle concimazioni) in quanto tali materiali non risultavano argomentati nelle procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA sostenuto nel 2011 con la Commissione europea. Va evidenziato quindi che la definizione di specifici criteri d'uso consente di rendere la norma gestionale allineata rispetto alle esigenze di chiarimenti e precisazioni applicative emerse durante l'operatività del terzo PdA, permettendo l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA. Il RA dettaglia le motivazioni alla base delle prescrizioni d'uso, che in estrema sintesi consistono nella necessità di applicare particolari cautele per l'uso di matrici che provengono dal settore dei rifiuti, garantendo che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento, atteso che:

- tali materiali non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011; per tale motivo, in fase di attuazione del Terzo PdA, il loro uso è stato escluso negli strumenti operativi del Programma nelle more della definizione delle necessarie prescrizioni d'uso; definire idonee prescrizioni d'uso appare quindi necessario proprio al fine di garantire l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA;
- la norma vigente non dettaglia tutti gli aspetti necessari al conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto le condizioni definite nelle diverse autorizzazioni, in particolare per gli impianti posti fuori Regione e di cui è carente qualsiasi informazione atta a quantificarne gli usi in Veneto, possono presentare differenti livelli di tutela ambientale a fronte di matrici variabili per tipologia, caratteristiche, provenienza, lavorazioni applicate;



- sul prodotto finito e immesso sul mercato ai sensi della norma nazionale non vengono effettuati controlli rispetto agli inquinanti organici, posto peraltro che le informazioni più recenti rese disponibili in fase istruttoria rispetto alla presenza degli inquinanti organici sui prodotti finiti risalgono al 2004; a tal proposito si evidenzia che il regolamento UE 2019/1009, a differenza della norma nazionale, impone sul compost la determinazione degli IPA a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti nel compost in concentrazioni tali da dover essere verificate;
- non esiste una tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti se non a seguito di controlli a campione o su segnalazione e, per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati;
- l'uso di tali materiali non deve essere soggetto a condizioni d'uso meno rigorose di quelle previste per gli effluenti di allevamento e i digestati agrozootecnici e agroindustriali, in particolare alla luce del fatto che la norma che disciplina i fertilizzanti immessi sul mercato non definisce le modalità d'uso sui suoli agricoli, che trovano quindi esplicitazione nella proposta di quarto PdA.

Si fa infine notare che il fenomeno interessa il Veneto in modo particolare in quanto seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio/integrati, con flussi importanti in ingresso agli impianti del Veneto da fuori regione.

Le condizioni ambientali stabili rilevate nei report di monitoraggio VAS predisposti dalla Direzione Agroambiente su dati ARPAV non sono in ogni caso motivo per eludere la definizione di specifici criteri d'uso dei fertilizzanti azotati di origine extragricola. Infatti, oltre al fatto che la norma di settore impone di considerare tutte le fonti azotate utilizzate in agricoltura, va evidenziato che risulta aperta la procedura di infrazione 2018/2249, recentemente gravata da ulteriori considerazioni della Commissione europea con lettera di messa in mora complementare, che peraltro espressamente evidenzia come la stabilità dei dati di monitoraggio non sia sufficiente a dimostrare l'efficacia delle misure dei PdA regionali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 11.3

Sintesi dell'osservazione: Si contesta il divieto di percepire regimi di sostegno PAC per le superfici su cui si utilizzano fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione (art. 6_bis lett. c) o su cui si effettuano operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione (art. 6_ter lett. b). Si evidenziano i passaggi del RA in merito alla opportunità di ridurre i fertilizzanti di sintesi e non certo quelli di origine biologica.

Controdeduzione: Si premette che i passaggi del RA in cui si citano gli interventi PSR volti alla riduzione dell'impiego dei fertilizzanti di sintesi non lasciano in alcun modo intendere una corrispondente (sottointesa?) promozione dell'impiego di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione.

Ciò posto, è necessario distinguere chiaramente le motivazioni legate alle due differenti fattispecie cui si applica la prescrizione.

1) Fertilizzanti immessi sul mercato ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione

Nel caso dei fertilizzanti immessi sul mercato e ottenuti da fanghi di depurazione, il divieto di percepire aiuti PAC discende dal fatto che il regolamento (UE) 1009/2019 vieta espressamente l'impiego di fanghi di depurazione e fanghi industriali per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE.

È noto che è in corso la definizione della nuova PAC con conseguente adeguamento delle regole di Condizionalità. La nuova PAC e relativa Condizionalità rafforzata subentreranno in fase di vigenza del Quarto PdA, nonché in fase di vigenza del regolamento (UE) 1009/2019 che si applicherà da luglio 2022. È quindi necessario assumere ogni cautela rispetto all'ammissibilità delle operazioni in ragione dell'evoluzione rappresentata dal regolamento (UE) 1009/2019. Si ribadisce che la motivazione che ha spinto l'UE a vietare l'uso dei fanghi di depurazione nella produzione di fertilizzanti UE risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, elemento che di certo non potrà sfuggire



nella definizione delle regole di una PAC sempre più orientata alla tutela ambientale e sanitaria delle produzioni.

2) Recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione

In questo caso, che risulta ben distinto dal precedente e si inserisce in materia di competenza del settore Rifiuti, la prescrizione origina dalla impossibilità di tracciare massivamente il rispetto dei vincoli di condizionalità non essendo disponibile un sistema informatizzato di registrazione degli interventi colloquante con il Fascicolo Aziendale del produttore agricolo, tale da permettere di verificare, per ogni superficie aziendale interessata dallo spandimento agronomico R10 il rispetto del MAS (maximum application standard) per ogni coltura (erbacea o permanente) coltivata, anche in successione, su tali superfici. Infatti, in questa specifica fattispecie, i materiali applicati al suolo rispondono alla gestione indicata nella DGR 2241/2005, che prevede la tenuta di un registro cartaceo, che non consente all'Organismo Pagatore che effettua i controlli sulle spese finanziate dai Fondi (AVEPA) di effettuare controlli a sistema nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria in vigore (sistema SIGC, reg. UE n. 1306/2013 e regolamento delegato 640/2014). I dati sugli interventi di applicazione dei fanghi ad uso diretto non sono integrati nel Registro delle Concimazioni - con massimali d'uso per coltura riferiti al MAS - sviluppato in A58WEB, che riguarda esclusivamente i materiali espressamente considerati dal DM 25/02/2016 (effluenti zootecnici e assimilati e fertilizzanti immessi sul mercato). Si fa presente, tra l'altro, che sia il CGO1 di Condizionalità, di cui all'Allegato 1 del DM n. 2588/2020, che i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMFert), di cui all'Allegato 7 del medesimo DM (recepiti a livello regionale con DGR n. 585 del 12.5.2020), prevedono il rispetto del MAS per coltura quale condizione baseline per il rispetto degli obblighi che sottendono il riconoscimento degli aiuti diretti sul 1° e 2° Pilastro della PAC. In proposito, infatti, AVEPA dispone controlli specifici sul rispetto dei massimali di azoto efficiente distribuito per ciascuna coltura, sia in Zona Vulnerabile, nell'ambito dei controlli del CGO1 di Condizionalità (v. Cod. controllo A0482, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77), che in Zona Ordinaria, nell'ambito dei controlli sui RMFert (v. Cod. controllo FER82, Allegato A al Decreto Avepa del 22.12.2020, n. 121). Entrambi i controlli risultano non eseguibili sulle superfici con uso diretto di fanghi R10. Relativamente all'uso agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (di cui all'art. 127 del D.Lgs n. 152/2006), si fa presente, che oltre al CGO1, anche il CGO3 di Condizionalità, relativo alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche", ne prevede espressamente il divieto, all'interno delle Misure Generali di Conservazione della Regione biogeografica Continentale ed Alpina, ai sensi della DGR n. 786/2016 - che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. Pertanto, tale divieto è sottoposto a controllo nell'ambito dell'attività di Avepa (v. Cod. controllo A0532 e A0542, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77). Infine, come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre, che non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina di cui alla DGR 2241/2005 che prevede la trasmissione dei registri entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 11.4

Sintesi dell'osservazione: la materia sull'uso dei fertilizzanti, ivi comprese le condizioni di utilizzo, appare rientrare nelle competenze legislative statali e non in quelle regionali.

Controdeduzione: La competenza della Regione a definire le modalità di utilizzo anche dei fertilizzanti immessi sul mercato è sancita dalla Direttiva 91/676/CEE in particolare laddove indica i contenuti dei programmi d'azione (Allegato III § 1 p.3), dal DM 25/02/2016 in particolare all'art. 40 c. 6 lettera c), dal D. Lgs. n. 152/2006 in particolare Parte AIV dell'Allegato 7 alla Parte III.

La norma nazionale che disciplina l'immissione sul mercato dei fertilizzanti, ossia il D. Lgs. n. 75/2010 non definisce le modalità di applicazione dei fertilizzanti sul suolo agricolo ma si limita a indicare le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato. L'unico documento storicamente prodotto a livello nazionale contenente



indicazioni in merito all'utilizzo di compost ottenuto da rifiuti è una deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, che peraltro prevede prescrizioni d'uso ancor più stringenti (es. un tetto di utilizzo di 30 ton di t.q. nel triennio contro le 45 stabilite nella proposta di quarto PdA).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



12. CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (prot. reg. n. 58273 del 08.02.2021)**N. osservazione:** 12.1

Sintesi dell'osservazione: Si evidenzia che i fertilizzanti classificati all'interno del D. Lgs. n. 75/2010 inclusi gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti e fanghi sono prodotti commerciali ammessi a libera circolazione; il regolamento (UE) 2019/1009 assicurerà la libera circolazione sull'intero territorio comunitario. Gli standard previsti in tali norme sono stati definiti anche al fine di assicurare l'assenza di impatti ambientali. Le prescrizioni contenute nella proposta di quarto PdA sono pertanto ingiustificate dal punto di vista ambientale, tecnico e agronomico.

Controdeduzione: il D. Lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato, ma nulla prevede in merito alle modalità d'uso sui suoli agricoli, che quindi non sono definite dalla norma nazionale. Il D. Lgs. n. 75/2010 inoltre non specifica i criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato con cessazione di qualifica di rifiuto: appare infatti evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto, secondo le indicazioni esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020.

Con riferimento al regolamento (UE) 2019/1009 va evidenziato che esso vieta espressamente l'uso di fanghi di depurazione e fanghi industriali nella produzione di fertilizzanti con marcatura CE. La ragione risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente. L'espressa esclusione dei fanghi di depurazione dimostra che gli standard comunitari in materia sono rigorosi.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 12.2

Sintesi dell'osservazione: si ritengono ingiustificate le prescrizioni applicate ai fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti in quanto il potenziale offerto dagli ammendanti compostati ottenuti da rifiuti a matrice organica in termini di apporto di azoto è sostanzialmente irrilevante rispetto all'azoto da effluenti zootecnici.

Controdeduzione: Il rapporto ambientale dedica uno specifico approfondimento agli ammendanti compostati, dove vengono identificati i quantitativi lavorati di rifiuti e i quantitativi di ammendanti prodotti negli impianti del Veneto sulla base dei dati dei rapporti annuali di ARPAV. Il rapporto mette altresì a confronto i quantitativi venduti (fonte ISTAT) di ammendanti, concimi e correttivi: dal confronto emerge peraltro che i quantitativi di ammendanti (per la maggior parte ottenuti da fanghi/rifiuti) di fatto sono quasi equivalenti a quelli dei concimi. La funzione dell'ammendante non è la nutrizione della coltura ma il miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e l'attività biologica del suolo, principalmente legate al contenuto di carbonio organico. Il motivo dell'attenzione sta quindi nella particolare filiera di derivazione di tali materiali, in relazione alla mancata valutazione nelle edizioni passate del Programma e all'assenza di indicazioni sulle modalità d'uso sul suolo agricolo nella disciplina nazionale.

Il RA dettaglia le motivazioni alla base delle prescrizioni d'uso, che in estrema sintesi consistono nella necessità di applicare particolari cautele per l'uso di matrici che provengono dal settore dei rifiuti, garantendo che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento, atteso che:

- tali materiali non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011; per tale motivo, in fase di attuazione del Terzo PdA, il loro uso è stato escluso negli strumenti operativi del Programma nelle more della definizione delle necessarie prescrizioni d'uso; definire idonee prescrizioni d'uso appare quindi necessario proprio al fine di garantire l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA;
- la norma vigente non dettaglia tutti gli aspetti necessari al conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto le condizioni definite nelle diverse autorizzazioni, in particolare per gli



impianti posti fuori Regione e di cui è carente qualsiasi informazione atta a quantificarne gli usi in Veneto, possono presentare differenti livelli di tutela ambientale a fronte di matrici variabili per tipologia, caratteristiche, provenienza, lavorazioni applicate;

- sul prodotto finito e immesso sul mercato ai sensi della norma nazionale non vengono effettuati controlli rispetto agli inquinanti organici, posto peraltro che le informazioni più recenti rese disponibili in fase istruttoria rispetto alla presenza degli inquinanti organici sui prodotti finiti risalgono al 2004; a tal proposito si evidenzia che il regolamento UE 2019/1009, a differenza della norma nazionale, impone sul compost la determinazione degli IPA a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti nel compost in concentrazioni tali da dover essere verificate;
- non esiste una tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti se non a seguito di controlli a campione o su segnalazione e, per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati;
- l'uso di tali materiali non deve essere soggetto a condizioni d'uso meno rigorose di quelle previste per gli effluenti di allevamento e i digestati agrozootecnici e agroindustriali, in particolare alla luce del fatto che la norma che disciplina i fertilizzanti immessi sul mercato non definisce le modalità d'uso sui suoli agricoli, che trovano quindi esplicitazione nella proposta di quarto PdA.

Si fa infine notare che il fenomeno interessa il Veneto in modo particolare in quanto seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio/integrati, con flussi importanti in ingresso agli impianti del Veneto da fuori regione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 12.3

Sintesi dell'osservazione: si contesta l'applicazione di un valore di efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, in quanto il DM 25/02/2016 pone efficienza pari a 1 solo per i concimi minerali. È prevedibile che per assicurare il necessario apporto di azoto alle colture gli agricoltori prediligeranno prodotti la cui efficienza sia effettivamente prossima al valore imposto dal PdA.

Controdeduzione: Il soggetto che avanza l'osservazione evidentemente non ha contezza del fatto che l'efficienza pari a 1 si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti immessi sul mercato sin dal Secondo Programma d'Azione e non è quindi oggetto di valutazione nella presente procedura di VAS in quanto non rappresenta una modifica rispetto all'attuale assetto attuativo. Da anni l'efficienza definita negli strumenti attuativi del PdA (A58-WEB) è tale per tutti i fertilizzanti immessi in commercio. Su analoghe posizioni è la Regione Lombardia che applica efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010 e Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009. Si fa notare peraltro che all'art. 21 c. lett. c), il DM 25/02/2016 assimila all'efficienza d'uso dei concimi chimici l'efficienza del digestato equiparato, pur essendo il digestato un fertilizzante organico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



13. CONTARINA SPA Nota: (prot. reg. n. 60490 del 09.02.2021)

14. ETRA SPA (prot. n. 59991 del 09.02.2021)

NB: le osservazioni sono trattate congiuntamente in quanto le Relazioni risultano in tutto identiche

N. osservazione: 13/14.1

Sintesi dell'osservazione: La Regione introduce ulteriori stringenti condizioni e vincoli in termini di produzione e utilizzo di fertilizzanti di origine extragricola, benché la disciplina sia di competenza statale.

Controdeduzione: Le prescrizioni del Quarto PdA non riguardano le condizioni di produzione dei fertilizzanti di origine extragricola ma esclusivamente le modalità d'uso.

Il D.lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato ma non indica in alcun modo le modalità di utilizzo. A tal proposito va evidenziato che i fertilizzanti di origine extragricola non possono essere sottoposti a condizioni d'uso meno rigorose di quelle previste per gli effluenti di allevamento. La competenza della Regione a definire le modalità di utilizzo anche dei fertilizzanti immessi sul mercato è sancita dalla Direttiva 91/676/CEE in particolare laddove indica i contenuti dei programmi d'azione (Allegato III § 1 p.3), dal DM 25/02/2016 in particolare all'art. 40 c. 6 lettera c), dal D. Lgs. n. 152/2006 in particolare Parte AIV dell'Allegato 7 alla Parte III.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.2

Sintesi dell'osservazione: I vincoli proposti per i fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA non sono destinati a produrre effetti positivi sul piano ambientale né sono sostenibili e funzionali ad intervenire per risolvere problematiche o criticità di settore, creando limitazioni per le sole aziende operanti in Veneto.

Controdeduzione: I vincoli sono finalizzati a garantire la tracciabilità dell'uso dei fertilizzanti di origine extragricola provenienti dalla filiera della gestione dei fanghi di depurazione e rifiuti, a garantire criteri d'uso e divieti analoghi a quelli previsti per i materiali di origine agricola quali gli effluenti zootecnici, a prestare particolare attenzione alle produzioni di qualità, biologiche, integrate, a evitare possibili elementi di contraddizione con la nuova PAC.

Si segnala che ARPAV nelle proprie osservazioni ha ritenuto esaustiva la valutazione effettuata nel RA rispetto ai potenziali effetti del PdA sulle componenti ambientali (cfr. nota ARPAV prot. n. 2021-2670, punto 5 del format).

Le prescrizioni si applicano a chiunque utilizzi i fertilizzanti all'interno del territorio veneto, indipendentemente dalla localizzazione dell'impianto di produzione. Si fa notare che il fenomeno interessa il Veneto in modo particolare in quanto seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio/integrati, con flussi importanti in ingresso agli impianti del Veneto da fuori regione. Si precisa inoltre che le altre Regioni hanno normato il tema con specifiche delibere di settore (v. es. DGR Emilia Romagna n. 1776/2018 per i correttivi). In Veneto l'ultimo aggiornamento della norma di settore risale al 2009.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 13/14.3

Sintesi dell'osservazione: Il RA indica la necessità di valutare ulteriori nuovi aspetti in particolare con riferimento ai fertilizzanti azotati, nonostante i report di monitoraggio VAS del terzo PdA diano evidenza della stabilità delle condizioni ambientali e concludano per la non necessità di azioni restrittive.

Controdeduzione: Va evidenziato innanzitutto che in fase di attuazione del terzo PdA, l'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti è stato escluso negli strumenti operativi del Programma (Registro delle concimazioni) in quanto tali materiali non risultavano argomentati nelle procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA sostenuto nel 2011 con la Commissione europea. Va evidenziato quindi che la definizione di specifici criteri d'uso consente di rendere la norma gestionale allineata rispetto alle esigenze di chiarimenti e precisazioni applicative emerse durante l'operatività del terzo PdA, permettendo l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA.

Le condizioni ambientali stabili rilevate nei report di monitoraggio VAS predisposti dalla Direzione Agroambiente su dati ARPAV non sono in ogni caso motivo per eludere la definizione di specifici criteri d'uso dei fertilizzanti azotati di origine extragricola. Infatti, oltre al fatto che la norma di settore impone di considerare tutte le fonti azotate utilizzate in agricoltura, come già sopra indicato, va evidenziato che risulta aperta la procedura di infrazione 2018/2249, recentemente gravata da ulteriori considerazioni della Commissione europea con lettera di messa in mora complementare, che peraltro espressamente evidenzia come la stabilità dei dati di monitoraggio non sia sufficiente a dimostrare l'efficacia delle misure dei PdA regionali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.4

Sintesi dell'osservazione: Viene contestata la creazione di una specifica categoria di fertilizzanti ai sensi dell'art. 2 lettera pp) del PdA. In particolare viene contestata la mancanza nel RA di una analisi del potenziale rischio o di qualsivoglia valutazione di carattere generale atta a dimostrare (o anche solo ipotizzare) eventuali rischi aggiuntivi derivanti dall'uso dei fertilizzanti/ammendanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010, che possa giustificare le prescrizioni introdotte sulla base della definizione di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) del PdA. Si ritiene che proprio il fatto che i fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'art. 2 siano ottenuti dal recupero di rifiuti garantisca la compatibilità ambientale della produzione in quanto i cicli di trattamento sono normati a livello statale (D. Lgs. n. 75/2010 e D. Lgs. n. 152/2006) e regionale secondo criteri che garantiscono tracciabilità e controllo.

Controdeduzione: Il RA sottolinea che le prescrizioni introdotte vanno a definire le condizioni d'uso di materiali che non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011. Va inoltre ribadito l'importante quantitativo di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio e integrati del Veneto rispetto alle altre regioni, aspetto che impone una attenzione sul tema finora non valutato.

Il RA sottolinea l'assenza della tracciabilità degli usi, elemento riscontrato anche durante il confronto con ARPAV: non esiste infatti alcuna tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti a disposizione dell'ente pubblico, ossia non è possibile all'ente pubblico conoscere in modo sistematico le superfici agricole su cui vengono applicati tali materiali, a meno di specifici controlli in loco a campione o su segnalazione.

Per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati. Le prescrizioni sono introdotte anche in ragione di questa carenza, che non permette allo stato attuale valutazioni compiute da inserire nel RA.

Infine si ribadisce che il D. Lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato, ma nulla prevede in merito ai criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato con cessazione di qualifica di rifiuto, né tanto meno in merito alle modalità d'uso sui suoli agricoli. Tali aspetti non risultano pertanto regolamentati nella disciplina nazionale.

Peraltro, con riferimento alle fasi di lavorazione e controllo del rifiuto, è evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto, secondo le indicazioni



esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020. Ciò è dimostrato per inciso anche dal fatto che le bozze in lavorazione sulla revisione della normativa in tema fanghi, reperibili anche in internet, prevedono specifici criteri per giungere alla cessazione di qualifica di rifiuto per ammendanti e correttivi ottenuti da fanghi, ad integrazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 75/2010, proprio al fine di garantire che l'attività di recupero sia tale e non sottenda invece finalità di smaltimento.

Nelle more dunque della compiuta armonizzazione di tutti gli aspetti necessari alla cessazione della qualifica di rifiuto secondo criteri uniformi, appare necessario adottare prescrizioni cautelative, posto che la variabilità delle condizioni autorizzative non appare per nulla risolta dai semplici criteri sul prodotto in uscita definiti dal D.Lgs. n. 75/2010 (il quale, per inciso, non prevede nemmeno alcun controllo sulla presenza di eventuali inquinanti organici nel prodotto finito, limitandosi al controllo dei metalli e degli agenti patogeni).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

NB: Si rimanda alle modifiche apportate alla definizione della lettera pp) dell'art. 2 del PdA in parziale recepimento delle considerazioni espresse da ARPAV in qualità di autorità ambientale, a seguito delle quale si escludono i fanghi di depurazione agroalimentari/agroindustriali e la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare. Si integra nel RA l'informazione sul confronto tra Veneto e altre Regioni rispetto ai quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio e integrati.

N. osservazione: 13/14.5

Sintesi dell'osservazione: Viene evidenziato che il regolamento (UE) 2019/1009 non impedisce di mantenere o adottare a livello nazionale disposizioni in materia. Si ritiene quindi che non vi siano le condizioni legislative per escludere i fanghi nella produzione di fertilizzanti, né si possa utilizzare i riferimenti alle disposizioni europee per giustificare l'introduzione di limiti e condizioni di utilizzo.

Controdeduzione: Il regolamento (UE) 2019/1009 espressamente vieta l'uso di fanghi di depurazione e fanghi industriali nella produzione di fertilizzanti con marcatura CE. La ragione risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente. Il fatto che il regolamento consenta agli Stati Membri di mantenere disposizioni proprie in materia non toglie validità ai motivi che spingono l'UE a impedire l'applicazione della marcatura CE ai fertilizzanti ottenuti da fanghi. Si ritiene pertanto che l'individuazione nel PdA non di un divieto, come paventato nell'osservazione, bensì di prescrizioni d'uso, sia sostenuta anche dalle valutazioni effettuate dall'UE per il rilascio della marcatura CE, ad integrazione delle motivazioni già espresse nelle osservazioni precedenti.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.6

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che l'applicazione di restrizioni ai fertilizzanti prodotti con l'utilizzo di rifiuti urbani sia mancante di qualsivoglia fondamento giuridico o tecnico e che sia inconsistente la motivazione addotta nel RA in merito al fatto che il suo impiego non è stato espressamente concordato con la Commissione europea, alla luce del fatto che il loro impiego è espressamente ammesso dal regolamento (UE) 2019/1009.

Controdeduzione: la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare è stata esclusa dalla definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA a seguito delle considerazioni avanzate da ARPAV in qualità di autorità ambientale.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.



Parere di coerenza: accoglibile limitatamente alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata.

N. osservazione: 13/14.7

Sintesi dell'osservazione: Si contesta la prescrizione che vieta l'uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico, in quanto si ritiene esuli dalle competenze del PdA normare l'uso di fertilizzanti in aree diverse da quelle agricolo-produttive e in quanto trattasi di prescrizione in contrasto con i criteri del Green Public Procurement.

Controdeduzione: La competenza a individuare prescrizioni anche in aree non agricole è sancita dal DM 25/02/2016 art. 9 comma 1 lett. g), laddove è prevista la medesima prescrizione per l'uso di liquami in aree a verde pubblico. Il significato tecnico consiste nel garantire che l'uso dei materiali corrisponda allo scopo specifico di ammendare, correggere, fertilizzare il terreno preliminarmente all'impianto/semina in funzione dello sviluppo delle piante. Si ricorda che anche la deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, unico documento storicamente prodotto a livello nazionale contenente indicazioni in merito all'utilizzo di compost da rifiuti, prevede che lo stesso possa essere impiegato soltanto "precedentemente alla fase di preparazione del terreno prima della semina". Ciò premesso, in considerazione delle specificità rappresentate, si ritiene di accogliere l'osservazione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile mediante le seguenti modifiche al PdA:

Art. 6_bis (modifiche in rosso)

"[..]

~~i) — dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;~~

[..]".

N. osservazione: 13/14.8

Sintesi dell'osservazione: Si contesta il divieto di percepire regimi di sostegno PAC per le superfici su cui si utilizzano fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione (D. Lgs. n. 75/2010) o su cui si effettuano operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione (D. Lgs. n. 99/1992). Si afferma che l'uso di tali matrici non è in contrasto con le regole di condizionalità (DM 2588/2020 e DGR 585/2020) e che le regole vigenti comprendono le valutazioni di carattere agronomico e la tracciabilità dei flussi e degli apporti, da realizzarsi anche attraverso l'applicativo web del registro.

Controdeduzione: è necessario distinguere chiaramente le motivazioni legate alle due differenti fattispecie cui si applica la prescrizione.

1) Fertilizzanti immessi sul mercato ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione

Nel caso dei fertilizzanti immessi sul mercato e ottenuti da fanghi di depurazione, il divieto di percepire aiuti PAC discende dal fatto che il regolamento (UE) 1009/2019 vieta espressamente l'impiego di fanghi di depurazione e fanghi industriali per la produzione di fertilizzanti a marcatura CE.

È noto che è in corso la definizione della nuova PAC con conseguente adeguamento delle regole di Condizionalità. La nuova PAC e relativa Condizionalità rafforzata subentreranno in fase di vigenza del Quarto PdA, nonché in fase di vigenza del regolamento (UE) 1009/2019 che si applicherà da luglio 2022. È quindi necessario assumere ogni cautela rispetto all'ammissibilità delle operazioni in ragione dell'evoluzione rappresentata dal regolamento (UE) 1009/2019. Si ribadisce che la motivazione che ha spinto l'UE a vietare l'uso dei fanghi di depurazione nella produzione di fertilizzanti UE risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente, elemento che di certo non potrà sfuggire nella definizione delle regole di una PAC sempre più orientata alla tutela ambientale.

2) Recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione



In questo caso, che risulta ben distinto dal precedente e si inserisce in materia di competenza del settore Rifiuti, la prescrizione origina dalla impossibilità di tracciare massivamente il rispetto dei vincoli di condizionalità non essendo disponibile un sistema informatizzato di registrazione degli interventi colloquante con il Fascicolo Aziendale del produttore agricolo, tale da permettere di verificare, per ogni superficie aziendale interessata dallo spandimento agronomico R10 il rispetto del MAS (maximum application standard) per ogni coltura (erbacea o permanente) coltivata, anche in successione, su tali superfici. Infatti, in questa specifica fattispecie, i materiali applicati al suolo rispondono alla gestione indicata nella DGR 2241/2005, che prevede la tenuta di un registro cartaceo, che non consente all'Organismo Pagatore che effettua i controlli sulle spese finanziate dai Fondi (AVEPA) di effettuare controlli a sistema nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria in vigore (sistema SIGC, reg. UE n. 1306/2013 e regolamento delegato n. 640/2014). I dati sugli interventi di applicazione dei fanghi ad uso diretto non sono integrati nel Registro delle Concimazioni sviluppato in A58WEB, che riguarda esclusivamente i materiali espressamente considerati dal DM 25/02/2016 (effluenti zootecnici e assimilati e fertilizzanti immessi sul mercato). Si fa presente, tra l'altro, che sia il CGO1 di Condizionalità, di cui all'Allegato 1 del DM n. 2588/2020, che i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMFert), di cui all'Allegato 7 del medesimo DM (recepiti a livello regionale con DGR n. 585 del 12.5.2020), prevedono il rispetto del MAS per coltura quale condizione baseline per il rispetto degli obblighi che sottendono il riconoscimento degli aiuti diretti sul 1° e 2° Pilastro della PAC. In proposito, infatti, AVEPA dispone controlli specifici sul rispetto dei massimali di azoto efficiente distribuito per ciascuna coltura, sia in Zona Vulnerabile, nell'ambito dei controlli del CGO1 di Condizionalità (v. Cod. controllo A0482, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77), che in Zona Ordinaria, nell'ambito dei controlli sui RMFert (v. Cod. controllo FER82, Allegato A al Decreto Avepa del 22.12.2020, n. 121). Entrambi i controlli risultano non eseguibili sulle superfici con uso diretto di fanghi R10. Relativamente all'uso agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (di cui all'art. 127 del D.Lgs n. 152/2006), si fa presente, che oltre al CGO1, anche il CGO3 di Condizionalità, relativo alla "*conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche*", ne prevede espressamente il divieto, all'interno delle Misure Generali di Conservazione della Regione biogeografica Continentale ed Alpina, ai sensi della DGR n. 786/2016 – che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. Pertanto, tale divieto è sottoposto a controllo nell'ambito dell'attività di Avepa (v. Cod. controllo A0532 e A0542, Allegato B al Decreto Avepa del 27.10.2020, n. 77). Infine, come chiaramente indicato sia nelle Circolari di AGEA Coordinamento che nei Decreti di controllo Avepa sopra citati, tutti i controlli devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno considerato, motivo per cui un'azienda agricola che chiede aiuti PAC deve chiudere il proprio Registro delle Concimazioni (previsto sia in GCO1 che in RMFert), entro il termine ultimo previsto del 15 dicembre, che non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina di cui alla DGR 2241/2005 che prevede la trasmissione dei registri entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.9

Sintesi dell'osservazione: Si contesta la definizione di limiti assoluti di quantitativi utilizzabili di ammendanti ottenuti da fanghi/rifiuti in quanto l'art. 40 del DM 25/02/2016 prevede espressamente l'integrazione di concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 fino a conseguimento del MAS. Si contesta anche l'introduzione dell'obbligo di PUA in quanto il DM 25/02/2016 non ne prevede l'obbligo per aziende che utilizzano solo fertilizzanti azotati commerciali. Si ritiene che tali materiali godano di perfetta tracciabilità d'uso ulteriormente garantita dall'obbligo di conservazione del documento fiscale.

Controdeduzione: Il rispetto del medesimo tetto di azoto stabilito per gli effluenti zootecnici è introdotto per evitare che l'uso di materiali provenienti dalla lavorazione di fanghi ed altri rifiuti risulti privilegiato rispetto all'impiego prioritario degli effluenti zootecnici.

La definizione inoltre di limiti quantitativi sul tal quale per gli ammendanti ottenuti da fanghi/rifiuti è volta a garantire che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento. I limiti stabiliti sono stati valutati in modo da garantire un'efficace funzione ammendante in base al contenuto in carbonio organico. Inoltre, seguendo approcci analoghi a quanto avvenuto in altri paesi europei (ad es. Germania*, Svezia, Danimarca), si è tenuto conto anche del possibile superamento, negli anni,



delle soglie critiche di elementi potenzialmente tossici, come i metalli pesanti, o del possibile accumulo di fosforo in eccesso. L'introduzione del PUA per questi materiali discende dalla necessità di garantirne la tracciabilità, assicurando un uso prioritario agli effluenti zootecnici e assimilati, come indicato espressamente dall'art. 40 c.5 del DM 25/02/2016. L'introduzione del PUA è funzionale alla conoscenza della destinazione finale su suolo agricolo, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'osservazione, non è affatto nota in quanto mancano del tutto, finora, disposizioni sull'identificazione sistematica dei suoli su cui tali materiali vengono utilizzati, se non eventuali controlli in loco a campione o su segnalazione.

(*) stato tedesco dello Stato dello Schleswig-Holstein (DE)

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.10

Sintesi dell'osservazione: Il rapporto ambientale non valuta l'irrilevanza del contributo teorico degli ammendanti all'inquinamento da nitrati, desumibile dai dati ISTAT.

Controdeduzione: Il rapporto ambientale dedica uno specifico approfondimento agli ammendanti compostati, dove vengono identificati i quantitativi lavorati di rifiuti e i quantitativi di ammendanti prodotti negli impianti del Veneto sulla base dei dati dei rapporti annuali di ARPAV. Il rapporto mette altresì a confronto i quantitativi venduti (fonte ISTAT) di ammendanti, concimi e correttivi: dal confronto emerge peraltro che i quantitativi di ammendanti (per la maggior parte ottenuti da fanghi/rifiuti) di fatto sono quasi equivalenti a quelli dei concimi. Il dato sull'azoto contenuto negli ammendanti non è approfondito in quanto la funzione dell'ammendante non è la nutrizione della coltura ma il miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e l'attività biologica del suolo, principalmente legate al contenuto di carbonio organico. Come già evidenziato, il motivo dell'attenzione sta nella particolare filiera di derivazione di tali materiali, in relazione alla mancata valutazione nelle edizioni passate del Programma.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.11

Sintesi dell'osservazione: Viene ribadito che le motivazioni indicate a giustificazione delle prescrizioni definite per i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, compresa la fissazione di nuovi standard di efficienza, non sono sostenute da dati scientifici e tecnici, posto che la filiera di produzione dà già massima garanzia di qualità e tracciabilità, che non esistono elementi di criticità e rischio, che la priorità da attribuire all'uso di effluenti zootecnici non giustifica l'aprioristica esclusione dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti non sostenuta da alcuna valutazione ambientale.

Controdeduzione: Si ribadisce che la tracciabilità sulla destinazione finale di tali materiali non è affatto garantita, in quanto non esistono disposizioni che consentano di seguire il materiale fino all'applicazione finale al suolo, a meno di controlli in loco a campione o su segnalazione. Si ribadisce che le prescrizioni non sono affatto volte alla esclusione dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti dall'uso agronomico, ma intendono definire le modalità d'uso, integrando elementi di tutela per le specificità connesse alla filiera di produzione dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti. Quest'ultima infatti, pur rispondendo a norme nazionali e regionali, è soggetta a variabilità delle condizioni definite nelle singole autorizzazioni alla cessazione di qualifica di rifiuto, come già argomentato nelle precedenti osservazioni. Viene ribadito inoltre che tali materiali non sono stati oggetto di valutazione e approfondimento nelle precedenti edizioni del Programma e questo rappresenta un ulteriore motivo di attenzione. Si evidenzia infine che l'efficienza pari a 1 è realtà già applicata per tutti i fertilizzanti immessi sul mercato a partire già dal secondo PdA (2011) e non rappresenta quindi né una novità,



né una specificità applicata solo ai fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, né quindi un aspetto ora sottoposto a valutazione pubblica. Si fa notare peraltro che all'art. 21 c. lett. c), il DM 25/02/2016 assimila all'efficienza d'uso dei concimi chimici l'efficienza del digestato equiparato, pur essendo il digestato un fertilizzante organico.

Attenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.12

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 4 c. 4 e art. 5 c.4 si contesta il divieto di co-utilizzo sulle medesime superfici di fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti ed effluenti zootecnici.

Controdeduzione: Il divieto di co-utilizzo discende dalla necessità di distinguere gli effetti sul suolo dovuti all'applicazione degli effluenti zootecnici da quelli dovuti all'applicazione dei fertilizzanti commerciali ottenuti da fanghi/rifiuti in particolare con riferimento ai possibili contaminanti rilevati nei suoli, anche in relazione al fatto che ad oggi non si dispone di dati che consentano di identificare i suoli dove si è fatto uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti e che si tratta di materiali il cui uso non è stato valutato nelle precedenti edizioni del PdA. Sul piano agronomico, si fa presente inoltre che ARPAV, già in fase di rapporto preliminare, ha condiviso il divieto di co-utilizzo, come da parere di cui alla nota prot. 2019-76603 (prot. reg. n. 343740 del 01/08/2019): *“resta inteso che l'utilizzo di fertilizzanti organici (concimi o ammendanti) di cui al D. Lgs. n. 75/2010 è consentito solamente nei terreni dove non sono utilizzati effluenti di allevamento o digestati”*.

Attenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.13

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6 viene richiesto di ridurre a 30 giorni i tempi di divieto stagionale per l'ammendante compostato con fanghi, come previsto per l'ammendante compostato misto e verde.

Controdeduzione: L'art. 40 c. 2 del DM 25/02/2016 limita i 30 giorni solo ad ACM e ACV; pertanto non è possibile ridurre il divieto a soli 30 giorni anche per l'ACF, tenuto conto che tale tipologia di ammendante era già espressamente prevista al momento dell'emanazione del DM 25/02/2016 e quindi per essa il DM 25/02/2016 ha valutato l'idoneità del divieto di 90 giorni (l'ACF risulta introdotto nel D. Lgs. n. 75/2010 dal 2013 a seguito della modifica di cui al DM 10 luglio 2013 G.U.17/09/2013, n. 218).

Attenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.14

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6_bis comma 1 lettera c) si contesta il divieto di percepire aiuti PAC per le superfici cui vengono applicati fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi di depurazione.

Controdeduzione: Si rinvia alla controdeduzione di cui all'osservazione n. 8.

Attenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



N. osservazione: 13/14.15

Sintesi dell'osservazione: In merito all'art. 6_ter si contesta il divieto di percepire aiuti PAC per le superfici cui vengono applicati in operazioni R10 fanghi ad uso diretto in agricoltura (D. lgs. n. 99/1992), anche alla luce dei ridotti quantitativi in questione.

Controdeduzione: Si rinvia alla controdeduzione di cui all'osservazione n. 8, precisando altresì che i quantitativi in gioco non incidono sulla valutazione di opportunità della prescrizione.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.16

Sintesi dell'osservazione: in merito all'art. 8 c. 3 si contesta l'applicazione di un'efficienza pari a 1 per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, in quanto il DM 25/02/2016 pone efficienza pari a 1 solo per i concimi minerali. Si evidenzia che l'efficienza pari a 1 porterebbe ad una sovrastima degli apporti di azoto utili con carenze nello sviluppo della coltura.

Controdeduzione: il soggetto che avanza l'osservazione evidentemente non ha contezza del fatto che l'efficienza pari a 1 si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti immessi sul mercato sin dal Secondo Programma d'Azione e non è quindi oggetto di valutazione nella presente procedura di VAS in quanto non rappresenta una modifica rispetto all'attuale assetto attuativo. Da anni l'efficienza definita negli strumenti attuativi del PdA (A58-WEB) è tale per tutti i fertilizzanti immessi in commercio. Su analoghe posizioni è la Regione Lombardia che applica efficienza pari a 1 per tutti i fertilizzanti di cui al d.lgs. 75/2010 e Regolamento (UE) 5 giugno 2019, n. 1009. Si fa notare peraltro che all'art. 21 c. lett. c), il DM 25/02/2016 assimila all'efficienza d'uso dei concimi chimici l'efficienza del digestato equiparato, pur essendo il digestato un fertilizzante organico.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.17

Sintesi dell'osservazione: Con riferimento all'art. 8_bis punto a) si ritiene ingiustificato e incoerente con il contesto normativo l'inserimento di ulteriori parametri analitici di controllo sui fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti, essendo il prodotto certificato con le determinazioni previste dal D. Lgs. n. 75/2010 e generato da processi produttivi autorizzati, monitorati, tracciati. La costituzione di una sorta di "certificato di conformità" creerebbe una limitazione per gli operatori regionali rispetto alla circolazione di materiali provenienti da altre Regioni.

Controdeduzione: Va premesso che la prescrizione si applica a chiunque utilizzi i fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti rientranti nella definizione della lettera pp) dell'art. 2 in Veneto, indipendentemente dalla localizzazione dell'impianto di produzione. È infatti chi utilizza tali materiali in Veneto che deve acquisire dal produttore, ovunque si situi l'impianto di produzione, le analisi di IPA, Arsenico e PFAS. Si noti che le analisi sono richieste a scopo conoscitivo, senza stabilire valori limite di concentrazione. Non è quindi invaso l'ambito di competenza della norma statale.

L'obiettivo è quello di acquisire elementi conoscitivi su fertilizzanti ottenuti da materiali caratterizzati da variabilità nelle caratteristiche, provenienza e criteri di lavorazione, in quanto il D. Lgs. n. 75/2010 indica sì le caratteristiche del prodotto in uscita ma non stabilisce tutti gli altri aspetti che devono essere assunti in un'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (cfr. LG SNPA 23/2020). Tali aspetti, pertanto, possono risultare diversificati in base alle diverse autorizzazioni, in particolare proprio per gli impianti siti



fuori Regione ma che possono comunque consegnare i propri prodotti in Veneto. Inoltre il D. Lgs. n. 75/2010 non prevede alcun controllo sugli inquinanti organici del prodotto immesso sul mercato.

L'intento di introdurre il controllo di alcuni parametri è finalizzato quindi a ottenere elementi conoscitivi su inquinanti ordinariamente non controllati.

Ciò al fine di tracciare i possibili effetti dell'applicazione di tali fertilizzanti in fase di monitoraggio VAS. Si tratta quindi di una registrazione di informazioni su tali parametri ai fini della tracciabilità degli effetti in caso di successivi controlli sui suoli effettuati da ARPAV ai sensi dell'art. 8_bis, comma 3.

In merito agli ulteriori parametri richiesti, si precisa che Arsenico e IPA sono specificamente normati per la PFC 3 Ammendante e per la CMC 3 Compost dal regolamento (UE) 2019/1009 (contrariamente a quanto avviene nel D. Lgs. n. 75/2010), a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti in compost e ammendanti in concentrazioni tali da dover essere verificate.

Si sottolinea a tal proposito che gli unici dati forniti da ARPAV, in fase di definizione del Quarto PdA in merito alle concentrazioni di IPA negli ammendanti risalgono ad un'indagine del 2004 (Compostaggio nel Veneto-Strategie di recupero dei rifiuti organici). Si ritiene quindi opportuno tracciare tali parametri, senza imporre limiti di concentrazione rispetto alla cui determinazione non si ha competenza, al fine di una più approfondita conoscenza delle caratteristiche dei materiali e degli eventuali effetti sul suolo e sulla filiera agroalimentare, distinguendoli dagli effetti che possono avere gli effluenti di allevamento e materiali assimilati.

Vale la pena di ricordare che con parere n. 52866 del 27/05/2016 ARPAV ha chiesto di prevedere la verifica di diossine, IPA, PCB anche sul digestato agroindustriale ottenuto con l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA), ancorché tali parametri non fossero previsti dalla normativa. Si ritiene quindi le motivazioni tecniche che impongono la verifica sui SOA possano essere analogamente poste anche per gli ammendanti ottenuti da rifiuti e/o da fanghi di depurazione considerato che la motivazione a supporto del parere espresso era riferita all'elevata eterogeneità delle matrici di provenienza.

Con riferimento al parametro PFAS si evidenzia che l'attenzione è stata posta in quanto tali sostanze rappresentano una problematica rilevante nel Veneto, che ha determinato la necessità per l'Amministrazione di approfondire le informazioni sulle loro concentrazioni finanche negli alimenti. Si ritiene quindi importante assumere elementi conoscitivi anche per i prodotti applicati sul suolo provenienti dalla filiera di gestione di fanghi/rifiuti. Si segnala che nel documento ARPAV del 02/05/2016 (REV. 06/07/2016) *Approfondimento in merito alla produzione e gestione dei fanghi di depurazione nelle zone interessate dalla contaminazione da PFAS* è attestata la presenza di PFAS in alcuni fanghi di depurazione nell'ordine di decine (e in due casi centinaia) di µg/kg. Si segnalano inoltre a tal proposito i pareri ISS n. 1584/2014 *"In tali contesti di esposizione non riferibili a situazioni di fondo ambientale, per quella parte di popolazione che fa maggiore consumo di prodotto alimentare locale, la definizione di un valore guida per l'acqua potabile deve necessariamente essere inserita in un contesto di azioni di prevenzione integrata volte a ridurre la contaminazione dell'acqua ad uso irriguo e zootecnico, a regolamentare l'utilizzo di ammendanti agricoli provenienti dal ciclo di potabilizzazione e depurazione delle acque [...]"*, ISS n. 15259/2014 *"Pertanto, ai fini del trasferimento di tali composti alle matrici vegetali, è da considerare di interesse la contaminazione associata ai terreni ad utilizzo agronomico, a cui può aver contribuito anche l'impiego agronomico di fanghi, digestati e compost provenienti dal ciclo integrato di depurazione delle acque contaminate"*, ISS n. 4930/2016: *"per questo prodotto alimentare (ndr: uova di galline allevate a terra) la contaminazione è verosimilmente legata alla qualità del suolo e del suo biota, anche attraverso l'eventuale utilizzo agronomico di fanghi e ammendanti da essi derivati provenienti da fonti contaminate"*.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 13/14.18

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che la disciplina sottoposta a consultazione, contrasti con i criteri posti alla base della VAS, sia incoerente con le esigenze di tutela previste dai programmi di azione, sia incongrua e mancante di effettive e fondate ragioni di tutela ambientale e relativa consistenza tecnica, comporti impatti operativi negativi per gli impianti di biotrasformazione e, di conseguenza, per la filiera a monte minando il Servizio di Pubblica Utilità con ripercussioni sulla raccolta dei rifiuti urbani e sul calcolo dell'indicatore di raccolta differenziata, nonché sulla gestione del ciclo dei rifiuti dei depuratori pubblici che si vedrebbero



privati del destino dei fanghi prodotti, con conseguenti effetti sul piano economico e occupazionale e sulla concorrenzialità. Ne risulta un intervento in contrasto non soltanto con i criteri dell'economia circolare ma anche con i principi di proporzionalità, sostenibilità e fattibilità tecnico/economica alla base di qualsivoglia legittima disciplina. Si propone in definitiva il mantenimento della disciplina di cui al Terzo PdA per quanto concerne i fertilizzanti azotati di origine non agricola.

Controdeduzione: Si ribadisce che l'uso di tali materiali non viene vietato ma sottoposto a prescrizioni d'uso che rispondono, come argomentato nelle controdeduzioni alle osservazioni specifiche, alla necessità di garantire che l'uso avvenga per la specifica funzione ammendante o correttiva e non sottenda finalità di smaltimento. Gli effetti paventati nell'osservazione non risultano sostenuti da nessuna stima che colleghi le specifiche prescrizioni ad eventuali impatti in termini economici e occupazionali.

Si ricorda in estrema sintesi che alcune prescrizioni sono assunte in analogia a quanto già previsto per l'uso agronomico degli effluenti zootecnici, altre sono assunte tenendo conto delle implicazioni delle scelte effettuate a livello comunitario per i fertilizzanti a marcatura CE, altre ancora sono già applicate da tempo a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato (efficienza pari a 1), altre ancora sono assunte in considerazione della specifica funzione ammendante o correttiva dei materiali. In merito al presunto contrasto con i principi della VAS si sottolinea che tutte le prescrizioni sono volte al rafforzamento della tutela ambientale e/o della tracciabilità e che sono state valutate con effetto positivo nella matrice di valutazione del RA, che ARPAV ha ritenuto esaustiva in termini di valutazione dei potenziali effetti sulle componenti ambientali (cfr. nota ARPAV prot. n. 2021-2670, punto 5 del format).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.



15. VERITAS S.P.A. (prot. reg. n. 60677 del 09.02.2021)

N. osservazione: 15.1

Sintesi dell'osservazione: si contesta il fatto che i fanghi provenienti da insediamenti civili siano equiparati ai fanghi di depurazione degli insediamenti produttivi.

Controdeduzione: va evidenziato che ai depuratori pubblici risultano convogliate attraverso la rete fognaria non solo acque reflue domestiche ma anche acque reflue industriali; inoltre in molti casi i depuratori pubblici sono autorizzati anche al trattamento di rifiuti conto terzi. In base al rapporto ARPAV 2015 il carico industriale rappresenta oltre il 26% del carico totale degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Pertanto, si ritiene che i fanghi di depurazione civili debbano essere sottoposti alle medesime prescrizioni dei fanghi di depurazione industriali, alla luce del trattamento promiscuo di acque reflue domestiche e industriali negli impianti pubblici.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 15.2

Sintesi dell'osservazione: si contesta l'applicazione di divieti per i fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione civili e frazione organica della raccolta differenziata domiciliare, in quanto trattasi a pieno titolo di prodotti disciplinati dal D. Lgs. n. 75/2010 che ne definisce legittimità e modalità di applicazione e ne sancisce il libero utilizzo in agricoltura. Per i fanghi l'impiego viene effettuato sulla base di istruttorie che ne autorizzano la trasformazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. I fertilizzanti da FORSU sono inoltre previsti dal regolamento (UE) 2019/1009 nella CMC "compost", utilizzabile per la PFC "ammendate organico". Il divieto di applicazione appare pertanto illegittimo. Si fa presente infine che regolamento (UE) 2019/1009 non impone uno specifico divieto d'uso dei fanghi agli Stati membri ma si limita a regolamentare la qualità certificabile a livello europeo e, pertanto, non può motivare l'esclusione dei fanghi dalla produzione dei fertilizzanti né legittimare l'introduzione di limiti e condizioni d'utilizzo.

Controdeduzione: l'uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti non viene vietato ma sottoposto a prescrizioni d'uso le quali, contrariamente a quanto sostenuto nell'osservazione, non risultano definite nelle norme citate. Le prescrizioni sono finalizzate a garantire la tracciabilità dell'uso dei fertilizzanti di origine extragricola provenienti dalla filiera della gestione dei fanghi di depurazione e rifiuti, a garantire criteri d'uso e divieti analoghi a quelli previsti per i materiali di origine agricola quali gli effluenti zootecnici, a prestare particolare attenzione alle produzioni di qualità, biologiche, integrate, a evitare possibili elementi di contraddizione con la nuova PAC.

Si sottolinea infatti che il D. Lgs. n. 75/2010 non definisce le modalità di applicazione dei fertilizzanti sul suolo agricolo ma si limita a indicare le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato. Il D. lgs. n. 75/2010 nulla prevede né in merito ai criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato (è infatti evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto secondo le indicazioni esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020), né tanto meno tratta le modalità d'uso sui suoli agricoli. Opportune prescrizioni d'uso di tali materiali devono garantire che l'impiego avvenga per effettive esigenze agronomiche e colturali, che non sottendano finalità di smaltimento.

Ciò premesso in via generale, la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare è stata esclusa dalla definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA a seguito delle considerazioni avanzate da ARPAV in qualità di autorità ambientale.

Con riferimento ai fanghi di depurazione, si evidenzia che il regolamento (UE) 2019/1009 espressamente vieta l'uso di fanghi di depurazione e fanghi industriali nella produzione di fertilizzanti con marcatura CE. La ragione risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e



sull'ambiente. Il fatto che il regolamento consenta agli Stati Membri di mantenere disposizioni proprie in materia non toglie validità ai motivi che spingono l'UE a impedire l'applicazione della marcatura CE ai fertilizzanti ottenuti da fanghi. Si ritiene pertanto che l'individuazione nel PdA non di un divieto generale, bensì di prescrizioni d'uso, sia sostenuta anche dalle valutazioni effettuate dall'UE per il rilascio della marcatura CE.

Si evidenzia come ulteriore elemento l'assenza della tracciabilità degli usi dei fertilizzanti prodotti da fanghi/rifiuti, riscontrata anche durante il confronto con ARPAV in fase di redazione del RA: non esiste infatti alcuna tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti a disposizione dell'ente pubblico, ossia non è possibile all'ente pubblico conoscere in modo sistematico le superfici agricole su cui vengono applicati tali materiali, a meno di specifici controlli in loco a campione o su segnalazione. Per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui suoli cui sono effettivamente applicati. In conclusione, nelle more della compiuta armonizzazione di tutti gli aspetti necessari alla cessazione della qualifica di rifiuto secondo criteri uniformi e nelle more della costruzione di un sistema di tracciabilità degli usi finali su suolo agricolo, appare necessario adottare prescrizioni cautelative, tenuto conto anche del fatto che tali materiali non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea sostenuto nel 2011.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile limitatamente alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata.

N. osservazione: 15.3

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che le misure non risultino fondate nemmeno su un piano tecnico-ambientale, in quanto i report di monitoraggio VAS del terzo PdA danno evidenza della stabilità delle condizioni ambientali e concludono per la non necessità di azioni restrittive.

Controdeduzione: Va evidenziato innanzitutto che in fase di attuazione del terzo PdA, l'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti è stato escluso negli strumenti operativi del Programma (Registro delle concimazioni) in quanto tali materiali non risultavano argomentati nelle procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea. Va evidenziato quindi che la definizione di specifici criteri d'uso consente di rendere la norma più adeguata rispetto alle esigenze emerse nell'operatività del terzo PdA.

Le condizioni ambientali stabili rilevate nei report di monitoraggio VAS predisposti dalla Direzione Agroambiente su dati ARPAV non sono in ogni caso motivo per eludere la definizione di specifici criteri d'uso dei fertilizzanti azotati di origine extragricola. Infatti, oltre al fatto che la norma di settore impone di considerare tutte le fonti azotate in agricoltura, come già sopra indicato, va evidenziato che risulta aperta la procedura di infrazione 2018/2249, recentemente gravata da ulteriori considerazioni della Commissione europea con lettera di messa in mora complementare, che peraltro espressamente evidenzia come la stabilità dei dati di monitoraggio non sia sufficiente a dimostrare l'efficacia delle misure del PdA.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 15.4

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che le prescrizioni penalizzerebbero l'intero settore destinato al riciclo delle frazioni organiche e si ripercuoterebbero significativamente sull'operatività e l'economia del Veneto, con ricadute sul piano ambientale, contrastando con i principi dell'economia circolare.

Controdeduzione: L'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti non viene vietato ma sottoposto a prescrizioni d'uso che rispondono alla necessità di garantire che l'impiego su suolo agricolo avvenga per la specifica funzione ammendante o correttiva e non sottenda finalità di smaltimento. Gli effetti paventati nell'osservazione non risultano sostenuti da nessuna stima che colleghi le prescrizioni ad eventuali impatti in termini economici e occupazionali. Per quanto riguarda la coerenza con i principi dell'economia circolare si



rimanda al capitolo relativo alla coerenza esterna del RA, dove il tema dell'economia circolare è analizzato nei paragrafi dedicati alla coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (6.1.1), alla coerenza con il Programma di Azione in materia di Ambiente dell'Unione europea (6.1.2), alla coerenza con il regolamento (UE) 2019/1009 (6.1.7).

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 15.5

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che le motivazioni addotte per l'introduzione delle limitazioni per i fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi/rifiuti siano prive di rilievo e non idonee a giustificarle, anche alla luce della irrilevanza del rischio di inquinamento da nitrati desumibile dai dati ISTAT sugli ammendanti commercializzati in Veneto.

Controdeduzione: Il rapporto ambientale dedica uno specifico approfondimento agli ammendanti compostati, dove vengono identificati i quantitativi lavorati di rifiuti e i quantitativi di ammendanti prodotti negli impianti del Veneto sulla base dei dati dei rapporti annuali di ARPAV. Il rapporto mette altresì a confronto i quantitativi venduti (fonte ISTAT) di ammendanti, concimi e correttivi: dal confronto emerge peraltro che i quantitativi di ammendanti di fatto sono quasi equivalenti a quelli dei concimi. Il dato sull'azoto contenuto negli ammendanti non è approfondito in quanto la funzione dell'ammendante non è la nutrizione della coltura ma il miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e l'attività biologica del suolo, principalmente legate al contenuto di carbonio organico. Come già evidenziato, il motivo dell'attenzione sta nella particolare filiera di derivazione di tali materiali, in relazione alla mancata valutazione nelle edizioni passate del Programma.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 15.6

Sintesi dell'osservazione: Si propone per le ragioni espresse nelle precedenti osservazioni la soppressione della lettera pp dell'art. 2 del PdA e in subordine l'espunzione dei fanghi di depurazione civile e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare.

Controdeduzione: Si rimanda in toto alla controdeduzione di cui alla osservazione n. 2.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile limitatamente alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata.



16.VIVERACQUA (prot. reg. n. 70494 del 15.02.2021)**N. osservazione:** 16.1

Sintesi dell'osservazione: si ritiene che le esigenze di tracciabilità e controllo che sono indicate a motivo delle prescrizioni introdotte per i fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione/FORSU e per l'uso diretto dei fanghi di depurazione in agricoltura siano ridondanti, gravose, irrazionali e penalizzanti, in quanto si tratta di materiali già soggetti a specifica disciplina (D. Lgs. n. 152/2006 e D. Lgs. n. 75/2010) che codifica precisi requisiti di qualità e controllo e garantisce la possibilità di tracciarne l'intero percorso di trasformazione nel segno della tutela ambientale. Si segnala che il regolamento (UE) 2019/1009 prevede espressamente la FORSU nella categoria di materiali costituenti n. 3 "compost".

Controdeduzione: il D. Lgs. n. 75/2010 si limita a definire le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato, ma nulla prevede in merito alle modalità d'uso sui suoli agricoli, che quindi non sono definite dalla norma nazionale. Il D. Lgs. n. 75/2010 inoltre non specifica i criteri di lavorazione e di controllo del rifiuto nelle diverse fasi di trattamento che portano al prodotto da immettere sul mercato con cessazione di qualifica di rifiuto: appare infatti evidente che il D. Lgs. n. 75/2010 non contempla tutti gli aspetti necessari a conseguire la cessazione di qualifica di rifiuto, secondo le indicazioni esplicitate nelle Linee Guida SNPA 23/2020.

Inoltre va sottolineato che non esiste alcuna tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti a disposizione dell'ente pubblico, ossia non è possibile all'ente pubblico conoscere in modo sistematico le superfici agricole su cui vengono applicati tali materiali, a meno di specifici controlli in loco a campione o su segnalazione.

Il regolamento (UE) 2019/1009 espressamente vieta l'uso di fanghi di depurazione e fanghi industriali nella produzione di fertilizzanti con marcatura CE. La ragione risiede (considerando 58) nel fatto che non risultano definiti valori limite per i contaminanti fondati sulla piena considerazione dell'impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sull'ambiente. Si ritiene pertanto che l'individuazione nel PdA non di un divieto, come paventato nell'osservazione, bensì di prescrizioni d'uso, sia sostenuta anche dalle valutazioni effettuate dall'UE per il rilascio della marcatura CE.

Il regolamento 2019/1009, inoltre prevede sì la FORSU nella CMC n. 3 "compost" ma stabilisce la necessità di controllare parametri aggiuntivi (IPA e Arsenico) rispetto a quanto stabilito nel D. Lgs. n. 75/2010 a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti nel compost in concentrazioni tali da dover essere verificate. Ciò premesso, si evidenzia che comunque la frazione organica alimentare da raccolta differenziata domiciliare è stata esclusa dalla definizione di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del PdA a seguito delle considerazioni avanzate da ARPAV in qualità di autorità ambientale.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: accoglibile limitatamente alla frazione organica alimentare da raccolta differenziata.

N. osservazione: 16.2

Sintesi dell'osservazione: le limitazioni definite per i fertilizzanti di origine non agricola sono irragionevoli anche alla luce degli esiti dei report di monitoraggio VAS del terzo PdA, che danno evidenza della stabilità delle condizioni ambientali e concludono per la non necessità di azioni restrittive.

Controdeduzione: Va evidenziato innanzitutto che in fase di attuazione del terzo PdA, l'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti è stato escluso negli strumenti operativi del Programma (Registro delle concimazioni) in quanto tali materiali non risultavano argomentati nelle procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA sostenuto nel 2011 con la Commissione europea. Va evidenziato quindi che la definizione di specifici criteri d'uso consente di rendere la norma gestionale allineata rispetto alle esigenze di chiarimenti e precisazioni applicative emerse durante l'operatività del terzo PdA, permettendo l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA.

Ciò premesso, le condizioni ambientali stabili rilevate nei report di monitoraggio VAS predisposti dalla Direzione Agroambiente su dati ARPAV non sono in ogni caso motivo per eludere la definizione di specifici criteri d'uso dei fertilizzanti azotati di origine extragricola. Infatti, oltre al fatto che la norma di settore impone



di considerare tutte le fonti azotate utilizzate in agricoltura, come già sopra indicato, va evidenziato che risulta aperta la procedura di infrazione 2018/2249, recentemente gravata da ulteriori considerazioni della Commissione europea con lettera di messa in mora complementare, che peraltro espressamente evidenzia come la stabilità dei dati di monitoraggio non sia sufficiente a dimostrare l'efficacia delle misure dei PdA regionali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 16.3

Sintesi dell'osservazione: Le prescrizioni rappresentano una mancata opportunità di risanamento ambientale rispetto al mantenimento della sostanza organica, a fronte di un contributo del tutto irrilevante agli apporti di azoto da parte degli ammendanti.

Controdeduzione: Il rapporto ambientale dedica uno specifico approfondimento agli ammendanti compostati, dove vengono identificati i quantitativi lavorati di rifiuti e i quantitativi di ammendanti prodotti negli impianti del Veneto sulla base dei dati dei rapporti annuali di ARPAV. Il rapporto mette altresì a confronto i quantitativi venduti (fonte ISTAT) di ammendanti, concimi e correttivi: dal confronto emerge peraltro che i quantitativi di ammendanti (per la maggior parte ottenuti da fanghi/rifiuti) di fatto sono quasi equivalenti a quelli dei concimi. Come già evidenziato, il motivo dell'attenzione non sta nei quantitativi di azoto ma nella particolare filiera di derivazione di tali materiali, in relazione alla mancata valutazione nelle edizioni passate del Programma. Il RA infatti dettaglia le motivazioni alla base delle prescrizioni d'uso, che in estrema sintesi consistono nella necessità di applicare particolari cautele per l'uso di matrici che provengono dal settore dei rifiuti, garantendo che l'applicazione di tali materiali risponda ad effettive esigenze agronomiche e non sottenda finalità di smaltimento, atteso che:

- tali materiali non risultavano argomentati nelle precedenti procedure VAS e nel contraddittorio sui contenuti del PdA con la Commissione europea nel 2011; per tale motivo, in fase di attuazione del Terzo PdA, il loro uso è stato escluso negli strumenti operativi del Programma nelle more della definizione delle necessarie prescrizioni d'uso; definire idonee prescrizioni d'uso appare quindi necessario proprio al fine di garantire l'impiego di tali fertilizzanti nell'ambito del PdA;
- la norma vigente non dettaglia tutti gli aspetti necessari al conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto le condizioni definite nelle diverse autorizzazioni, in particolare per gli impianti posti fuori Regione e di cui è carente qualsiasi informazione atta a quantificarne gli usi in Veneto, possono presentare differenti livelli di tutela ambientale a fronte di matrici variabili per tipologia, caratteristiche, provenienza, lavorazioni applicate;
- sul prodotto finito e immesso sul mercato ai sensi della norma nazionale non vengono effettuati controlli rispetto agli inquinanti organici, posto peraltro che le informazioni più recenti rese disponibili in fase istruttoria rispetto alla presenza degli inquinanti organici sui prodotti finiti risalgono al 2004; a tal proposito si evidenzia che il regolamento UE 2019/1009, a differenza della norma nazionale, impone sul compost la determinazione degli IPA a riprova del fatto che l'UE ritiene che tali sostanze possano ben essere presenti nel compost in concentrazioni tali da dover essere verificate;
- non esiste una tracciabilità degli usi agronomici di tali fertilizzanti se non a seguito di controlli a campione o su segnalazione e, per conseguenza, non esiste, al momento, la possibilità di valutare eventuali effetti di tali materiali sui terreni agricoli in cui sono effettivamente applicati;
- l'uso di tali materiali non deve essere soggetto a condizioni d'uso meno rigorose di quelle previste per gli effluenti di allevamento e i digestati agrozootecnici e agroindustriali, in particolare alla luce del fatto che la norma che disciplina i fertilizzanti immessi sul mercato non definisce le modalità d'uso sui suoli agricoli, che trovano quindi esplicitazione nella proposta di quarto PdA.

Si fa infine notare che il fenomeno interessa il Veneto in modo particolare in quanto seconda regione in Italia dopo la Lombardia per quantitativi di rifiuti lavorati negli impianti di compostaggio/integrati, con flussi importanti in ingresso agli impianti del Veneto da fuori regione.



Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

N. osservazione: 16.4

Sintesi dell'osservazione: Si ritiene che con le limitazioni previste si bloccherebbe l'utilizzo dei materiali con ripercussione sulla gestione dei cicli di rifiuti, si comprometterebbero altresì gli standard di utilizzo agricolo con impatto anche per il settore agricolo, si determinerebbero conseguenti effetti sul piano economico e occupazionale e sulla concorrenzialità, aumenterebbe il costo del servizio idrico integrato. Si ritiene quindi l'intervento in contrasto con i principi dell'economia circolare.

Controdeduzione: L'uso dei fertilizzanti ottenuti da fanghi/rifiuti non viene vietato ma sottoposto a prescrizioni d'uso che rispondono alla necessità di garantire che l'utilizzo avvenga per la specifica funzione ammendante o correttiva e non sottenda finalità di smaltimento. Gli effetti paventati nell'osservazione non risultano sostenuti da nessuna stima che colleghi le specifiche prescrizioni ad eventuali impatti in termini economici e occupazionali.

Si sottolinea in estrema sintesi che alcune prescrizioni sono assunte in analogia a quanto già previsto per l'uso agronomico degli effluenti zootecnici, altre sono assunte tenendo conto delle implicazioni delle scelte effettuate a livello comunitario per i fertilizzanti a marcatura CE, altre ancora sono già applicate da tempo a tutti i fertilizzanti immessi sul mercato, altre ancora sono assunte in considerazione della specifica funzione ammendante o correttiva dei materiali.

Attinenza con RA/questioni ambientali: SI.

Parere di coerenza: non accoglibile.

